

265.

Allegato B**ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO****INDICE**

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:			
Scarpa Bonazza Buora	7-00359	12853	Contento 5-03154 12863
			Rossetto 5-03155 12863
			Rossetto 5-03156 12864
			Caveri 5-03157 12864
			Pisapia 5-03158 12864
			Cangemi 5-03159 12865
			Butti 5-03160 12866
			Volontè 5-03161 12867
			Cordoni 5-03162 12867
			Cordoni 5-03163 12868
			Mussi 5-03164 12869
			Santandrea 5-03165 12870
			Bolognesi 5-03166 12870
			Veltri 5-03167 12870
Interpellanze:			
Pittella	2-00762	12854	
Valensise	2-00763	12854	
Interrogazioni a risposta orale:			
Piscitello	3-01641	12856	
Tassone	3-01642	12858	
Tassone	3-01643	12858	
Valensise	3-01644	12859	
Volontè	3-01645	12859	
Molinari	3-01646	12860	
Volontè	3-01647	12860	
Zacchera	3-01648	12861	
Interrogazioni a risposta in Commissione:			
Contento	5-03151	12862	
Contento	5-03152	12862	
Contento	5-03153	12863	
			Interrogazioni a risposta scritta:
			Oliverio 4-13519 12872
			Menia 4-13520 12872
			Fiori 4-13521 12873
			Siniscalchi 4-13522 12873
			Savelli 4-13523 12874
			Mauro 4-13524 12874
			Peretti 4-13525 12875

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

	PAG.		PAG.		
Faggiano	4-13526	12875	Armosino	4-10093	VII
Messa	4-13527	12876	Berselli	4-02874	VII
Messa	4-13528	12876	Bertucci	4-09771	IX
Cennamo	4-13529	12877	Boccia	4-09989	X
Cangemi	4-13530	12877	Borghezio	4-10499	XI
Saia	4-13531	12878	Caparini	4-09744	XII
Berselli	4-13532	12878	Carazzi	4-10435	XIV
Novelli	4-13533	12878	Cesetti	4-11079	XV
Tassone	4-13534	12878	Chincarini	4-11775	XVI
Muzio	4-13535	12879	Chincarini	4-11880	XVII
Pivetti	4-13536	12880	Chincarini	4-12052	XVIII
Saia	4-13537	12880	Cola	4-01362	XX
Fontanini	4-13538	12881	Costa	4-10855	XXI
Possa	4-13539	12882	Delfino Leone	4-06105	XXV
Ciapusci	4-13540	12882	Foti	4-11027	XXVII
Ascierto	4-13541	12883	Giorgetti Alberto	4-11587	XXIX
Scozzari	4-13542	12883	Giorgetti Giancarlo	4-12125	XXIX
Voglino	4-13543	12885	Grillo	4-10038	XXXI
Turroni	4-13544	12886	Lento	4-09739	XXXII
Zagatti	4-13545	12886	Lo Presti	4-12211	XXXIII
Marinacci	4-13546	12887	Lucchese	4-09907	XXXIV
Pecoraro Scanio	4-13547	12887	Lucchese	4-10306	XXXIV
Faggiano	4-13548	12888	Lucchese	4-11193	XXXV
Galati	4-13549	12888	Marinacci	4-11219	XXXVI
Galati	4-13550	12889	Masiero	4-09081	XXXVI
Balocchi	4-13551	12889	Massa	4-10814	XXXIX
Turroni	4-13552	12890	Menia	4-04472	XL
D'Ippolito	4-13553	12891	Michelangeli	4-10571	XL
Pecoraro Scanio	4-13554	12891	Napoli	4-04621	XLI
Pecoraro Scanio	4-13555	12892	Nappi	4-08229	XLII
Tassone	4-13556	12892	Nardini	4-11868	XLIV
Fiori	4-13557	12894	Pace Giovanni	4-09787	XLV
Scozzari	4-13558	12895	Panetta	4-09830	XLVII
Nania	4-13559	12895	Pecoraro Scanio	4-09863	XLVIII
Zacchera	4-13560	12898	Pecoraro Scanio	4-10861	XLIX
Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo		12898	Pezzoli	4-02848	L
ERRATA CORRIGE		12898	Poli Bortone	4-10456	LI
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Raffaelli	4-09086	LI
Abbate	4-06559	III	Repetto	4-05471	LII
Aloi	4-11620	IV	Rosso	4-10132	LIV
Armosino	4-08864	V	Ruffino	4-06335	LIV
			Ruffino	4-11273	LIV
			Storace	4-10417	LV
			Tatarella	4-10813	LVII
			Viale	4-07060	LVIII

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

preso atto dell'azione propositiva del Governo in merito al riordino delle funzioni e dei compiti delle regioni, avviato con l'approvazione della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini), che prevede il trasferimento alle medesime delle competenze primarie in materia di foreste, difesa del suolo e difesa del paesaggio;

rilevato che già nelle regioni a statuto speciale è previsto che il corpo forestale regionale svolga funzioni di polizia esercitate di norma nelle questioni inerenti le foreste, l'ambiente, la difesa del suolo;

constatato che le regioni tutte hanno più volte espresso la volontà di istituire, all'interno del servizio forestale regionale, i corpi forestali regionali con propri organici, prevedendo altresì che il servizio forestale regionale possa costituire strutture operative del servizio nazionale della protezione civile;

vista la decisione governativa di trasferire le 1500 unità del corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente per compiti di polizia;

appresa la volontà del ministero per le politiche agricole di procedere al potenziamento del corpo forestale dello Stato, previa l'assunzione di circa 1600 unità da impegnare anche per attività completamente estranee ai compiti istituzionali, in contrasto sia con le richieste delle regioni che con l'esigenza del contenimento della spesa pubblica;

impegna il Governo

a sospendere ogni iniziativa in merito al potenziamento del corpo forestale dello Stato, in attesa della definizione della riforma del corpo forestale dello Stato che dovrà essere effettuata secondo i criteri generali e i tempi previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997 istitutivo del Ministero per le politiche agricole e sentito il parere del comitato permanente Stato-regioni.

(7-00359) « Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Miseraca, Piva, Scaltritti ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in Italia si distinguono oggi tre diversi trattamenti di invalidità: 1) trattamenti pensionistici erogati dall'Inps ai cittadini con una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67 per cento che abbiano versato almeno cinque anni di contributi: circa 350.000 posizioni; 2) rendite ad inabili o superstiti ed eventuali assegni per assistenza personale continuativa corrisposti dall'Inail per infortuni sul lavoro o malattie professionali a fronte del versamenti di premi assicurativi da parte dei datori di lavoro: sono circa 1.300.000, per una spesa di 8.600 miliardi; 3) assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento per invalidità civile, erogati dal ministero dell'interno: circa 1.600.000 casi, per una spesa di 16.200 miliardi;

le prestazioni corrisposte per le invalidità provocate da incidenti sul lavoro o da malattie professionali derivano da un rapporto assicurativo che coinvolge i datori di lavoro, i lavoratori e l'Inail ed hanno carattere previdenziale;

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta finanziariamente dai premi versati dai datori di lavoro e, quindi, indirettamente, dai lavoratori;

per l'Inail non si sono mai resi necessari interventi di ripianamento da parte delle finanze pubbliche ed il bilancio di previsione dell'istituto prevede per il 1997 un attivo di oltre 500 miliardi di lire;

le prestazioni per invalidità da lavoro sono soggette a verifiche periodiche da parte dell'Inail secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (ben sette nei dieci anni successivi all'infortunio, di più per le ma-

lattie professionali e per alcune patologie anche per tutta la vita dell'infortunato) —:

se intenda procedere alla costituzione di una Commissione ministeriale che verifichi lo stato di attuazione e di applicazione delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché la responsabilità delle carenze di controlli che si registrano sui luoghi di lavoro;

se intenda procedere all'utilizzo del Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (costituito dalle contravvenzioni elevate alle aziende e ai datori di lavoro per violazione delle norme dell'assicurazione contro gli infortuni), per erogare prestiti a tasso agevolato, alle aziende in difficoltà economiche che devono provvedere all'adeguamento per la previsione degli infortuni sul lavoro;

se, nell'ambito della riforma dello stato sociale, intenda procedere alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidità assumendo quale base di valutazione per tutti i trattamenti, il criterio della perdita della capacità lavorativa.

(2-00762) « Pittella, Giacco, Olivo, Gatto, Carli, Penna ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo nell'ambito dei suoi doveri costituzionali in ordine al progetto di accorpamento delle tre casse di risparmio meridionali, Carical, Caripuglia e Carrisalerno in un unico organismo, Carime, secondo quanto promosso dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Capriolo), progetto che, per fronteggiare le proteste degli ambienti finanziari e politici della Puglia, della Calabria e della Campania, dovrebbe articolarsi in una soluzione « multipolare », confermando le sedi di Bari, Cosenza e Salerno;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

se siano considerati gli elementi di fatto che hanno preceduto l'operazione di concentrazione sopra indicata, come l'acquisizione da parte della CARIPLO della completa proprietà della banca calabrese, attraverso un aumento di capitale, per altro non ancora sottoscritto dalla Cariplo;

se siano tenute presenti le proteste e le ragioni dei dipendenti Cariplo che, attraverso l'opinione unitaria di ben dieci

organizzazioni sindacali, intendono difendere le realtà e le prospettive della Cassa di risparmio di Calabria, oggi mortificate per quanto concerne impieghi per investimenti e sostegno alla imprenditoria locale, essendo l'attività attuale dell'istituto prevalentemente rivolta alla vendita di fondi comuni e di prodotti assicurativi delle società di Cariplo.

(2-00763) « Valensise, Alois, Fino, Napoli ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PISCITELLO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la massiccia presenza in atmosfera di inquinanti di origine industriale fu uno dei motivi posti a fondamento della dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» che riguarda i comuni di Siracusa, Augusta, Priolo, Melilli, Floridia e Solarino e che risale al novembre del 1990;

a sette anni di distanza dalla dichiarazione e a più di due dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 che approva il piano di risanamento, nulla è cambiato, nessun intervento di risanamento è stato fatto e la qualità dell'aria è verosimilmente peggiorata;

i casi di allarme-emergenza che si verificano annualmente sono sempre nell'ordine di diverse decine. L'entrata in vigore del cosiddetto codice di autoregolamentazione delle aziende industriali nei casi di allarme-emergenza (decreto dell'assessorato regionale dell'ambiente n. 888/93) non è servito a nulla ed è diventato un paravento per occultare le responsabilità degli inquinatori;

al di là dei casi di emergenza, quel che è più grave e che costituisce anche una macroscopica violazione dell'uguaglianza dei cittadini della zona nei confronti degli altri abitanti d'Italia, è che lo *standard* di qualità dell'aria rimane pessimo per la costante presenza di un tasso di inquinanti che — pur non superando i limiti di legge — ha effetti negativi sulla salute delle persone;

il rapporto annuale sulla qualità dell'aria (periodo marzo 1996-aprile 1997) riporta, per esempio, che a Melilli la media annuale di anidride solforosa (SO_2) è di 23,6 ug/mc, per trentotto giorni la media è stata superiore alle linee guida di quaranta

ug/mc e di questi trentotto giorno venti sono stati superiori a 60 ug/mc. Per le polveri si è registrata una media annuale di 29,8 ug/mc con un 95° percentile di 41,5 ug/mc (con 10 superamenti della linea guida di 40 del superamento della linea guida di 60). A Priolo il 98° percentile delle concentrazioni del biossido di azoto (NO_2) ha raggiunto 122 ug/mg;

si tratta di una situazione abnorme colpevolmente tollerata: l'inquinamento da ozono non dovrebbe superare per più di una volta al mese e per più di un'ora la soglia di 200 ug/mc, mentre di questi superamenti ne vengono registrati molti nel corso del mese ed in più periodi dell'anno. L'elevatissima concentrazione di idrocarburi non viene considerata motivo di allarme grave se non in presenza di un contemporaneo superamento della soglia di ozono. Quando poi questo evento si verifica — e ciò accade 40-50 volte l'anno — nessuna iniziativa viene presa per salvaguardare le popolazioni. A Priolo la concentrazione media trionaria degli idrocarburi (dalle ore 06.00 alle ore 09.00, senza considerare il resto della giornata) ha superato il limite massimo di 200 ug/mc per 195 giorni sui 365 giorni dell'anno ecologico 1996-1997, praticamente un giorno si e un giorno no. Come dire che i cittadini possono pure vivere respirando idrocarburi senza che qualcuno sia chiamato a rispondere dei danni;

l'Organizzazione mondiale della sanità, sulla base degli studi condotti per conto del ministero dell'ambiente, afferma che «annualmente, la morte di circa ventisette uomini è associata alla residenza nell'area. La discrepanza — in termini di mortalità generale — tra i due sessi depone contro un ruolo di fattori di rischio nell'ambiente generale. La zona è sede di una concentrazione industriale. All'eccesso di morti viene dato il contributo più importante dalle morti per tumore maligno. Una eziologia professionale è plausibile per i tumori polmonari e vescicali, ma in misura molto minore per quelli del colon retto (aumentati nei due sessi) e prostatici;

al dato eclatante sull'accesso di mortalità bisogna poi aggiungere i fastidi, i danni ed i costi, meno evidenti ma ben più consistenti, causati dalle malattie respiratorie;

la legge n. 203 del 1988 stabiliva i limiti alle emissioni e decretava che ai cittadini italiani bisognava garantire uguali standard di qualità dell'aria, da Bolzano a Portopalo. La regione siciliana avrebbe dovuto fissare per le zone particolarmente inquinate, come appunto è quella in argomento, limiti molto più restrittivi. Non lo ha finora fatto, negando così una migliore qualità della vita alle popolazioni del siracusano;

paradossalmente il piano di risanamento che avrebbe dovuto adottare, così come prevede la legge, provvedimenti urgenti per uscire dall'emergenza ambientale è diventato un ulteriore alibi per ritardare la fissazione di nuovi limiti e per non assumere misure concrete per migliorare sensibilmente la qualità dell'aria. — assurdo e inammissibile che nel piano non sia stata neppure prevista la possibilità di poter fissare limiti più restrittivi alle emissioni. — scandaloso che su questa questione le istituzioni si siano piegate alle pressioni degli industriali, rinunciando a tutelare l'interesse generale delle popolazioni;

sembra inconcepibile ma in quest'area ad elevato rischio ambientale i limiti massimi alle emissioni fissati dalla legge n. 203 del 1988 diventeranno obbligatori con la stessa tempistica del resto del territorio nazionale (Priolo come Cortina d'Ampezzo);

devono pensarla così le industrie della zona che hanno chiesto e stanno ottenendo dalla regione siciliana autorizzazione ad incrementare gli attuali limiti alle loro emissioni e che dall'alimentazione a metano sono, con grande soddisfazione, tornati a bruciare olio combustibile ad alto tenore di zolfo. A ciò si aggiunga che la raffineria Esso sta realizzando un nuovo impianto per l'estrazione del benzolo dalla benzina senza piombo, che l'Isab Energy tra qualche anno entrerà in funzione con

l'impianto di cogenerazione e che l'Enichem Polimeri vuole raddoppiare le linee di produzione. Nel concedere l'autorizzazione ad incrementare le emissioni la Regione afferma: « Nella zona considerata ove è ubicato lo stabilimento in questione non opera alcun piano di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 che prevede ai sensi della lettera a) dello stesso articolo 4, la fissazione di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida del decreto del ministero dell'ambiente 12 luglio 1990. All'interrogante questa affermazione pare la manifestazione più chiara della volontà di proseguire nella distruzione dell'ambiente e nell'attacco al diritto alla salute;

davanti a questo scenario, in cui non è difficile capire come un intreccio di interessi economici e di assenza delle istituzioni faccia pagare tutto alla salute delle popolazioni, è doveroso ed ormai improracrabile che le istituzioni assumano responsabilmente provvedimenti concreti —:

se intendano dare attuazione a concrete misure di tutela dell'ambiente e salvaguardia della salute delle popolazioni;

se la sanità non ritenga opportuno e urgente avviare le indagini epidemiologiche richieste negli ultimi vent'anni da più parti ed in più occasioni;

se il Ministro dell'ambiente intenda intervenire sulla regione siciliana che concede autorizzazioni all'incremento delle emissioni, sostenendo che nell'aria non esiste alcun piano di risanamento ambientale;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno e urgente assumere i poteri sostitutivi per fissare i nuovi limiti che la regione siciliana non ha finora adottato;

se il Ministro dell'ambiente, stante la sostanziale inadeguatezza del piano di risanamento ambientale ad affrontare le questioni essenziali dell'area a rischio e la sua carenza di poteri e strumenti atti ad

intervenire nelle croniche situazioni di emergenza, non ritenga opportuno riflettere sull'ipotesi di sospendere tale piano e ricorrere ad altri mezzi ordinari e straordinari per risolvere le problematiche esposte.

(3-01641)

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, le sue valutazioni sulle gravissime affermazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici, Professor Costa, riportate dalla stampa, che si riferiscono alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

l'interrogante fa presente che le considerazioni del responsabile del dicastero dei lavori pubblici sulla inutilità dell'opera sono strabilianti perché avvengono dopo l'approvazione del progetto da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici, in ottemperanza ad una precisa disposizione di legge;

si aggiunge, inoltre, che le dichiarazioni del professor Costa sono in contrasto con quelle rese da parte di altri membri del Governo;

il Ministro Costa non tiene in nessun conto non solo le valutazioni di ordine tecnico rese, come si è già detto, da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici, ma anche di una serie di studi e di ricerche socio-economiche avvenute o realizzate nel corso degli anni che hanno visto nell'attraversamento stabile dello stretto tra la Calabria e la Sicilia una grande opportunità di sviluppo economico, di crescita sociale, di assorbimento occupazionale, un'occasione fondamentale per un ruolo sempre più incisivo del nostro paese nell'area del Mediterraneo e verso altri paesi dell'Asia;

queste valutazioni sono arricchite anche dalle potenzialità espresse dal porto di Gioia Tauro che richiede una politica intermodale e, quindi, di raccordo e potenziamento delle strutture dei trasporti esistenti nella regione Calabria ed anche in quella siciliana;

le attese delle due popolazioni sono rappresentate in questi ultimi tempi da parte dei due Presidenti delle regioni Calabria e Sicilia Nisticò e Provenzano;

ecco le ragioni per cui non si comprendono le considerazioni, tutte sue, del professor Costa che per rafforzare le sue tesi di contrarietà, afferma che una struttura così importante non può essere realizzata tra due regioni deboli;

è una concezione strana, un ragionamento da cui si evince, quindi, che chi è debole deve essere ancora più debole, chi non ha sviluppo non merita di avere processi evolutivi, chi ha povertà occupazionale deve essere ancor più povero;

l'interrogante non sa chi abbia detto, poi, al Ministro dei lavori pubblici che il progetto di massima sul ponte sarebbe stato venduto per una somma di centosesanta miliardi all'Indonesia;

tale notizia è stata smentita dal presidente della società Ponte sullo stretto di Messina, senatore Nino Calarco, che si è sempre segnalato per la sua correttezza, per la sua onestà e per il suo impegno civile —:

quali siano le valutazioni del Governo sulla realizzazione dell'opera e se non ritenga inconciliabile la permanenza del Ministro Costa presso il dicastero dei lavori pubblici, che si pone in contrapposizione con un preciso disposto legislativo senza contare le sue errate valutazioni sociali ed economiche che risultano provocatorie nei confronti delle due realtà, quella calabrese e quella siciliana.

(3-01642)

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si è venuta a verificare una situazione a dir poco anomala, poiché nel comune di San Marco Argentano (Cosenza) si sono evidenziati elementi che, a parere dell'interrogante, alterano la vita democratica e la credibilità dell'ente comunale per i fatti che si riportano di seguito;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

il 4 giugno 1997 è stata presentata una mozione di sfiducia al sindaco da nove consiglieri su un totale di diciassette;

per la discussione di tale mozione, il consiglio comunale veniva convocato il 30 giugno 1997 quindi dopo 26 giorni;

in quella stessa seduta un consigliere dei nove sfiducianti, decideva di astenersi, consentendo così al sindaco di rimanere in carica, pur non avendo la maggioranza. Infatti, il risultato della votazione era stato di otto contrari, sei favorevoli e due astenuti;

nella successiva riunione del consiglio comunale, e cioè quella del 23 luglio 1997, non veniva approvato nessuno dei punti all'ordine del giorno, perché un consigliere risultava assente per cui la distribuzione tra i consiglieri a favore e contro il sindaco risultava di otto a otto consiglieri;

nell'agosto successivo un consigliere comunale si dimetteva. La surroga di tale consigliere non veniva approvata dal consiglio comunale, convocato per ben tre volte;

l'ultima seduta del consiglio comunale fu quella dell'11 settembre 1997;

il 15 settembre, dopo solo quattro giorni, il Coreco procedeva alla surroga;

ad avviso dell'interrogante la decisione del Coreco di sostituirsi al consiglio comunale, cioè in un atto proprio dell'organo elettivo, che è stato debitamente convocato e che non perveniva quindi alla surroga perché le posizioni erano paritarie, è illegittima e crea un precedente gravissimo —:

se il Governo su questa vicenda intenda assumere nell'ambito delle sue competenze una iniziativa decisa perché sia ripristinata la legalità e riportata fiducia nelle istituzioni, anche in considerazione che qualche consigliere comunale avrebbe subito pressioni o avrebbe avuto interesse a che le cose andassero così come sono state esposte. (3-01643)

VALENSISE, ALOI e CUSCUNÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è stata validamente eletta nel giugno del 1994 a seguito di procedimento elettorale a cui partecipò una sola lista, guidata dall'attuale sindaco, avendo gli altri raggruppamenti politici ritenuto di non partecipare alle elezioni amministrative per ragioni locali certamente non conformi agli interessi ed agli insoliti problemi della città;

l'attuale amministrazione, formata dal sindaco e da otto consiglieri, è in carica *optimo iure* anche secondo specifica e motivata valutazione del Ministero dell'interno, direzione generale dell'amministrazione civile, direzione centrale delle autonomie, manifestata con recente nota prot. 159103/95 del 23 giugno 1997 (con riferimento a nota del prefetto di Vibo Valentia n. 1094 gab. del 16 giugno 1997), nella quale nota la direzione centrale delle autonomie chiarisce che la norma di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede che il consiglio comunale « possa continuare a funzionare quando otto consiglieri non siano surrogabili, ma gli altri otto restanti siano affiancati dal sindaco, sì da garantire comunque l'azione di nove unità », come è attualmente per l'amministrazione comunale di Nicotera —:

se il Ministro interrogato, confermi la corretta interpretazione del ricordato articolo 5 della legge n. 127 del 1997, resa in ordine alla situazione dell'amministrazione comunale di Nicotera dalla competente direzione generale del ministero dell'interno. (3-01644)

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria), a partire dal 1° gennaio 1997, tutti i pagamenti relativi ai rimborsi

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

richiesti da lavoratori autonomi dovevano essere liquidati tramite concessionario, senza limite d'importo;

le ditte prive di conto fiscale, come, ad esempio quelle operanti nel settore dell'agricoltura, rappresentanti fiscali ex articolo 17, ditte cessate, eccetera, venivano liquidate tramite un capitolo di bilancio programmato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;

successivamente, con nuovo decreto, veniva posto il limite dei rimborsi a 500 milioni di lire (massimo) per le ditte con conto fiscale, senza assegnazione di capitolo di spesa nel bilancio dello Stato poiché il prelievo per i pagamenti avviene direttamente tramite il gettito Iva presso i concessionari competenti;

con ordine di servizio del 15 settembre 1997 la Direzione generale competente disponeva che i pagamenti, avendo alcuni uffici Iva superato il *plafond* consentito, non potevano più essere erogati tramite conto fiscale, determinando una rilevante incongruenza tra questa disposizione ed il fatto che il concessionario continua le liquidazioni dei rimborsi se a questo direttamente richiesti;

il Ministero delle finanze non può procedere al blocco dei rimborsi tramite conto fiscale, in quanto non è previsto da alcuna norma di legge, essendo il conto fiscale fuori dal capitolo di spesa stabilito —:

se ritenga oltremodo sostenibile per la nostra economia una situazione che colpisce e penalizza fortemente le piccole e medie imprese, le quali, da una parte, a causa della mancata concessione dei rimborsi Iva, devono ricorrere agli istituti di credito per potersi finanziare e, dall'altra, sono tassati su questo indebitamento con l'Irap;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare a riguardo al fine di evitare la crisi finanziaria di numerose piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto produttivo ed occupazionale del Paese.

(3-01645)

MOLINARI e PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, inerente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stati previsti tra l'altro: a) uffici per le aree depresse presso le sedi di Bari, Cosenza, L'Aquila, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Sassari; b) uffici per la gestione separata terremoto presso le sedi di Avellino, Salerno, Napoli;

per la Basilicata non è stato previsto né l'ufficio per le aree depresse, né l'ufficio per la gestione terremoto, nonostante tale regione fosse integralmente compresa fra le aree depresse e totalmente interessata dal terremoto del novembre 1980 e, quindi, dalla legge n. 219 del 1981 —:

se non sia opportuno prevedere l'istituzione, anche per la Basilicata, sia dell'ufficio per le aree depresse, sia dell'ufficio per la gestione separata terremoto utilizzando, così come è stato fatto per gli altri uffici periferici, il personale della ex Agen-sud, sede di Potenza, in numero di sette unità complessive, in quanto lo stesso si è sempre occupato di incentivazione industriale sia per la legge n. 64 del 1986, sia per la legge n. 219 del 1981, ex articoli 21 e 32: tale personale, attualmente assegnato in via provvisoria al Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata ove, peraltro, risulta in esubero, aveva prodotto a suo tempo domanda in tal senso al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(3-01646)

VOLONTÈ, TASSONE, MARINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

intervenendo al programma radiofonico « Prima Pagina » del giorno 31 ottobre

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

1997 il Presidente del Consiglio dei ministri Prodi ha affermato che « la protezione civile ha funzionato, fornendo in un solo colpo circa 40.000 posti tenda »;

la tragedia che sta colpendo le popolazioni umbro-marchigiane sta diventando sempre più drammatica a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

la sistemazione in tenda avrebbe dovuto essere considerata inidonea da parte dei tecnici della protezione civile per località situate in alta quota;

ciononostante risulta che nella allocazione dei moduli abitativi sia stata data precedenza a località di pianura colpite dal sisma, con clima più favorevole rispetto a quelle di montagna;

allo stato si fa fronte all'emergenza con 3800 moduli abitativi in grado di soddisfare non più di 19.000 persone;

occorre tenere conto delle affermazioni del sottosegretario di Stato per l'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile Barberi alla Camera nella seduta di mercoledì 29 ottobre 1997, secondo il quale è stata disposta l'ulteriore acquisizione di duemila moduli abitativi che non saranno tuttavia disponibili se non a stagione invernale avanzata -:

se non ritenga necessario accrescere la disponibilità di moduli abitativi per far fronte alla richiesta delle oltre 20.000 persone che rischiano di passare tutto l'inverno sotto le tende, tenuto conto che i calcoli effettuati dalla protezione civile non risultano adeguati alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, che sembrano essere state dimenticate. (3-01647)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito degli articoli apparsi il 30 ottobre 1997 sulla stampa ed alla luce di altra interrogazione presentata con richiesta di risposta scritta altri particolari relativamente al lungo tunnel sotterraneo che sarebbe esistente nel sottosuolo di Roma, collegando il Viminale, il Quirinale, la Camera dei deputati, punti e comandi militari —:

se risponda a verità che i lavori abbiano interessato preesistenti strutture medioevali, cui siano state collegate opere costruite e scavate nel periodo antecedente il 1941 e che successivamente un nuovo impulso ai lavori sia stato dato dal 1980 al 1986;

se corrisponda a verità che l'investimento sia stato di almeno 350 miliardi di lire, diviso tra diversi ministeri;

se corrisponda a verità che elementi circa la localizzazione della opera siano inseriti in quelle parti di catasto passate poi, per il loro riordino, in Albania, fornendo elementi tali da poter far comprendere a servizi estranei al nostro paese l'esistenza del manufatto;

quale sia stata e si vuole sia in futuro la questione dell'opera che di per sé può essere anche un utile mezzo di prevenzione e sicurezza, ma che — sempre che ne sia confermata l'estensione e la possibilità di percorrenza — va gestita con evidente attenzione ed evitandone ogni uso improprio. (3-01648)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CONTENUTO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 65/1997 del 20 giugno 1997, la direzione generale della motorizzazione civile del ministero dei trasporti e della navigazione ha stabilito l'impossibilità per gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero di ottenere il rilascio della patente ovvero l'immatricolazione di veicoli;

ciò sarebbe avvenuto sulla scorta di un parere reso dalla direzione generale dell'amministrazione civile dell'interno in forza del quale l'iscrizione all'anagrafe in questione presupporrebbe la residenza in una circoscrizione consolare all'estero;

tale circolare pare contrastare con i comportamenti da sempre tenuti dagli uffici della motorizzazione civile che hanno ritenuto sufficiente tale iscrizione per gli adempimenti concernenti il rilascio della patente di guida e dell'immatricolazione dei veicoli;

l'iniziativa si appalesa ingiusta ed ingiustificata anche perché intervenuta repentinamente senza alcuna preventiva informazione che consentisse agli interessati di avere un congruo termine a disposizione per poter assumere le ovvie determinazioni e senza che venisse valutata l'opportunità di far decorrere la nuova interpretazione da una data successiva, favorendo così gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero coinvolti dalla portata della nuova circolare —:

se non ritengano opportuna la revoca della circolare ristabilendo così coerenza di comportamenti nei confronti di tutti gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

in via transitoria, se non ritengano opportuno, in subordine, consentire co-

munque il rilascio delle autorizzazioni richieste dagli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in via transitoria sino all'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sulla materia che chiariscano definitivamente la questione;

quali iniziative intendano adottare per porre rimedio alla situazione determinatasi. (5-03151)

CONTENUTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno n.145 del 4 marzo 1987 è stato, tra l'altro, disciplinato l'armamento per gli appartenenti alla polizia municipale;

sul presupposto che l'articolo 4 del decreto richiamato consentisse solamente la dotazione di armi comuni da sparo e di sciabole per esigenze di rappresentanza, diverse prefetture hanno provveduto ad ottenere, dai competenti comandi di polizia municipale, assicurazioni circa l'eliminazione di eventuali « sfollagente » in uso;

in alcune regioni risulterebbe consentito l'uso di « mazzette di segnalazione », cioè di oggetti perfettamente simili ad uno sfollagente, ma distinti per la presenza di un catarifrangente;

la vicenda sembra all'interrogante avere del paradossale, dal momento che gli organi periferici dell'amministrazione dell'interno avevano sicuramente questioni più importanti di cui occuparsi —:

Se non ritenga opportuno rivedere il decreto che disciplina l'armamento della polizia municipale, al fine di consentire ad essa la dotazione di armi anche diverse da quelle da fuoco e al fine di permetterne un uso graduato a seconda delle esigenze che si manifestano;

se non ritenga opportuno demandare alla competenza dei comandi provinciali di polizia municipale l'indicazione dell'armamento e la relativa disciplina, anche allo scopo di evitare il ricorso a stratagemmi, come quelli verificatisi in alcune zone del

nostro Paese, ove si è consentito l'uso delle « mazzette di segnalazione » per dotare la polizia municipale di presidi che vengono inspiegabilmente negati da provvedimenti ministeriali di dubbia efficacia. (5-03152)

CONTENTO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare della motorizzazione civile sono state disciplinate le modalità di accesso al sistema informatico dell'anagrafe dei veicoli e degli abilitati alla guida;

mentre l'accesso degli organi di polizia centrali è assicurato da apposite convenzioni, quello per la polizia municipale non è subordinato alla sola stipula di apposita convenzione, ma anche alla corresponsione della tariffa prevista dalle disposizioni vigenti;

cio comporta il pagamento di oneri per ogni interrogazione effettuata dagli uffici di polizia municipale —;

se non ritenga paradossale pretendere la corresponsione della tariffa anche nel caso di accesso da parte della polizia municipale per compiti di istituto;

se non ritenga opportuno adottare idonea iniziativa al fine di consentire l'accesso gratuito anche ai corpi di polizia municipale;

se non ritenga, in subordine, di rivedere subito la tariffa per gli uffici di polizia municipale, limitandola ad un corrispettivo simbolico. (5-03153)

CONTENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

recenti provvedimenti hanno aggiornato l'importo dei canoni di concessione dei ponti radio;

tale aggiornamento comporta oneri consistenti e gravosi agli uffici di polizia municipale e, per essi, alte amministrazioni locali;

l'utilizzo dei ponti radio è fondamentale per l'espletamento dei compiti di istituto del corpo di polizia e il costo crescente di oneri, quali quello in questione, potrebbe comportare riflessi negativi sull'organizzazione del servizio da parte delle amministrazioni di minori dimensioni, nelle quali la presenza del corpo municipale è di estrema importanza —:

quali iniziative intenda adottare per ridurre il canone di concessione sui ponti radio utilizzati dai corpi di polizia municipale;

se non ritenga opportuno, in subordine, ridurre detto canone per i corpi di polizia dipendenti da amministrazioni comunali di minori dimensioni. (5-03154)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 23 ottobre 1997 presso il dipartimento dello spettacolo del consiglio dei ministri, la commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico ha riconosciuto finanziabili per la categoria « film di interesse culturale nazionale » i film: « Gli ultimi della classe » di registi vari, « Besame mucho » di Maurizio Ponzi e « Il viaggio di Lori » di Giulio Cingoli;

il nome di Giulio Cingoli non è reperibile sotto nessuna categoria nell'annuario del cinema italiano, né in altre pubblicazioni o archivi cinematografici nazionali e internazionali;

la legge subordina la concessione di finanziamenti pubblici al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica, nonché di sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari —:

quali siano i « vari registi » de « Gli ultimi della classe »;

chi sia il signor Giulio Cingoli;

quali siano le somme assegnate a ciascuna delle opere menzionate;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

quale sia stata, nel dettaglio, la documentazione presentata dai suddetti registi per l'ottenimento dell'erogazione finanziaria ed in base a quali criteri le opere filmiche sono state ritenute meritevoli della sovvenzione pubblica;

quale sia stata l'attività di produzione cinematografica svolta nel passato dai sopra elencati registi, se ed in quale misura questi ultimi abbiano usufruito di precedenti finanziamenti del fondo unico dello spettacolo e quali siano stati gli incassi complessivamente conseguiti. (5-01355)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientale.* — Per sapere — premesso che:

una nota di agenzia Ansa del 29 ottobre 1997 riporta che, secondo il dipartimento dello spettacolo, i film « Bajo Bandera » di Juan José Jusid e « Dolce far niente » di Nae Caranfil sono stati riconosciuti finanziabili rispettivamente con 1165 e 682 milioni per la categoria di film di « interesse culturale nazionale », in quanto coproduzioni previste dagli accordi tra Italia e Argentina del 1987 e tra Italia e Romania del 1967; in particolare, l'erogazione per « Bajo Bandera » coprirebbe il 30 per cento della spesa complessiva, che dunque ammonterebbe a circa quattro miliardi;

da autorevoli archivi internazionali il regista Juan José Jusid risulta inattivo dal 1987 —:

quale sia il testo degli accordi presi in proposito dall'Italia con Argentina e Romania;

se ritenga comunque opportuno che venga sostenuta con il denaro del contribuente italiano l'opera di un regista straniero, che non ha mai girato un film in italiano o con attori italiani, inattivo da dieci anni e per un importo totale di spesa pari ai costi del film che ha incassato di più in Italia in questa stagione e pari anche ai costi del film italiano più venduto all'estero in questa stagione. (5-03156)

CAVERI. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la cooperazione transfrontaliera in Europa, sempre più evocata come uno dei cardini del processo di integrazione europea, ha come basilare punto di partenza la Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, in seno al Consiglio d'Europa; l'Italia ratificò questa Convenzione con la legge 19 novembre 1984, n. 948, cui seguirono, negli anni successivi, gli accordi specifici con i paesi confinanti;

è del tutto evidente come, dall'epoca in cui venne definita la Convenzione, vi siano state profonde modificazioni culturali e politiche e ci sia stata una crescente valorizzazione, ad esempio attraverso l'affermazione del principio di sussidiarietà, del sistema delle autonomie locali e, per contro, siano venute meno certe visioni di forte controllo e di tutela degli Stati sulle entità territoriali, di cui la Convenzione risente;

risulta all'interrogante che si sia avviata una rinegoziazione per un aggiornamento della Convenzione di Madrid —:

quali notizie vi siano in merito, quali siano i tempi previsti, quali gli argomenti di discussione, quale l'atteggiamento del Governo italiano sulla materia e se siano previsti momenti di confronto preventivo con il sistema delle autonomie locali.

(5-03157)

PISAPIA e DILIBERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 maggio 1995 venne sequestrata in località Abbasanta la signora Vanna Licheri;

immediatamente dopo il sequestro, il capitano dei carabinieri Valentino Marceddu, comandante della Compagnia di Alghero, attivò — secondo quanto emerso

in sede di indagini – un canale investigativo confidenziale per addivenire all'individuazione dei sequestratori;

le indagini sul sequestro sono state condotte dal dottor Mario Marchetti della direzione distrettuale antimafia di Cagliari;

nel febbraio 1996 è stato arrestato, con l'accusa di concorso nel sequestro della signora Licheri, Giovanni Gaddone (condannato recentemente in primo grado alla pena di anni trenta di reclusione) –:

se risponda al vero che, grazie al canale attivato dal capitano Marceddu, venne raggiunto nel settembre 1995 un accordo per il pagamento del riscatto e, in caso affermativo, per quali motivi il dottor Marchetti omise di richiedere tempestivamente al giudice per la indagine preliminari l'autorizzazione al pagamento controllato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8; in caso affermativo quali provvedimenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare;

se risponda al vero che nell'ottobre 1995, pur in assenza del decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari al pagamento controllato, il dottor Marchetti diede di propria iniziativa istruzioni per il pagamento del riscatto ai familiari della signora Licheri e, in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare, se risultino procedimenti penali a carico del dottor Marchetti per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale, in relazione al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;

se risponda al vero che, per sostenere l'accusa in dibattimento nei confronti di Gaddone, il Dottor Marchetti sia stato sostituito da altro magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, il dottor Mauro Mura, e, in caso affermativo, per quali motivi sia stata disposta tale sostituzione.

(5-03158)

CANGEMI, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS e SAIA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno nell'Ateneo di Catania si sono svolti i test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia e odontoiatria;

centinaia di studenti sono rimasti esclusi da questi corsi di laurea; la maggior parte di essi ha presentato al tribunale amministrativo regionale un ricorso, ritenendo che il numero chiuso limiti l'esercizio del diritto allo studio, contro i principi della Costituzione;

fino allo scorso anno era consentito agli studenti che avessero presentato ricorso, in attesa di sospensiva dal tribunale amministrativo regionale, di frequentare i « corsi liberi » dei corsi di laurea in medicina. Quest'anno tale possibilità è stata eliminata, per una decisione del consiglio di corso di laurea, che ha abolito i « corsi liberi »;

gli studenti ricorrenti, pur seguendo da qualche giorno le lezioni, appena iniziate, non si vedono riconosciuta la frequenza che è obbligatoria. Ciò comporta una gravissima penalizzazione per questi studenti che, al momento della sospensiva, potrebbero trovarsi ad aver superato il tetto di assenze previste;

la sospensione dei corsi liberi appare inoltre come una manovra per vanificare, in modo surrettizio, una eventuale sentenza del Tar « sfavorevole » al numero chiuso;

ciò è confermato dalla posizione del magnifico rettore dell'università di Catania che, alla richiesta di garantire agli studenti ricorrenti la frequenza delle lezioni del corso di laurea per il quale hanno chiesto l'ammissione — con la registrazione delle presenze — in attesa della sospensiva, ha risposto negativamente, dichiarando il pro-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

prio appoggio alla decisione del consiglio del corso di laurea, motivata precisamente dall'intenzione di impedire agli studenti esclusi di « aggirare » il numero chiuso :-

se non ritenga grave questo comportamento, che ad avviso degli interroganti tende ad annullare di fatto il diritto dei giovani cittadini studenti di far valere le proprie ragioni di fronte ad un legittimo organo giurisdizionale;

se non intenda intervenire immediatamente al fine di risolvere questa inaccettabile situazione, garantendo agli studenti ricorrenti la possibilità di frequentare le lezioni. (5-03159)

BUTTI, LARUSSA, FOTI e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di domenica 1° giugno 1997 il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), in qualità di gestore del concorso pronostici Totogol, ha comunicato la seguente combinazione vincente per il concorso n. 42: « 1-7-9-13-16-20-23-29 »;

tale combinazione ha considerato la partita « Rieti-Pomezia », contraddistinta dal n. 22, come regolarmente conclusa. Invece tale incontro è da considerarsi « sospeso », dall'arbitro perché, con l'espulsione del quinto giocatore della squadra del Pomezia, tale compagine era rimasta con soli 6 giocatori in campo, quindi con un numero non sufficiente per proseguire l'incontro;

ai sensi del regolamento Totogol la partita sospesa prende il risultato dell'incontro contraddistinto dal n. 1 nella scheda — nella circostanza Bologna-Inter terminata col punteggio di 2 a 2 — per cui l'incontro Rieti-Pomezia avrebbe dovuto acquisire l'identico punteggio e perciò rientrare nella combinazione vincente del concorso n. 42 che sarebbe dovuto diventare la seguente: « 1-7-9-16-20-22-23-29 »;

Per tale motivo i titolari della schedina n. 2231 RA 40122 142 96/7 Totogol

36F9 0006, nella quale compare quest'ultima combinazione, hanno presentato reclamo al Coni, che lo ha rigettato, sostenendo che il referto dell'arbitro indicava la partita « regolarmente conclusa »;

poiché il regolamento del « Totogol » prevede che il risultato valido per stabilire l'esatta combinazione sia da considerarsi quello pubblicamente acquisito sul campo, i titolari della schedina hanno visionato la registrazione filmata dell'incontro, dalla quale emerge chiaramente che l'arbitro ha espulso per un fallo di gioco nel corso della partita il giocatore n. 6 del Pomezia. Dopo aver proceduto formalmente all'espulsione del giocatore (mostrando il cartellino rosso) ed aver annotato l'atto, senza far riprendere il gioco, il signor Marrazzo ha effettuato il triplice fischio di fine gara, tra le manifestazioni di giubilo dei giocatori e sostenitori del Rieti che hanno immediatamente compreso che l'espulsione del 5° atleta del Pomezia avrebbe comportato la sospensione dell'incontro;

l'espulsione del quinto giocatore è stata regolarmente annotata dall'arbitro sul « rapportino » di fine gara che è stato consegnato (in copia sottoscritta in calce) ai rappresentanti delle squadre;

in palese contraddizione con le immagini televisive, con i commenti del telegiornista, con quanto riportato da vari organi di stampa sportiva, nella sentenza n. 274 emessa in data 6 giugno 1997, a firma del presidente della lega dilettanti, signor Elio Giulivi, pagina 4, punto E, il giocatore Bianchi del Pomezia è stato compreso tra i giocatori non espulsi e squalificato per un turno di gara con la seguente motivazione: « per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro a fine gara ». È da osservare, ancora, che nella medesima sentenza i quattro giocatori del Pomezia precedentemente espulsi sono stati compresi nell'elenco dei giocatori « espulsi ». Pare quindi evidente agli interroganti che il referto dell'arbitro sia falso, non riportando quanto realmente accaduto sul terreno di gioco e quanto da lui stesso messo in atto con la collaborazione dei

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

«guardalinee» signori Longo e Minutoli. Ciò, ad avviso degli interroganti, potrebbe configurare a carico dell'arbitro — nonché del fiduciario del Coni presente all'incontro che ha avallato il referto arbitrale — i reati di «falso ideologico» e di «frode sportiva»;

il signor Marrazzo, inoltre, a brevissima distanza di tempo dall'arbitraggio della partita contestata è stato addirittura promosso «di ruolo»;

i titolari della schedina nr. 2231 RA 40122 142 96/7 Totogol 36F9 0006 hanno citato il Conti davanti al tribunale civile di Roma;

nonostante i reclami tempestivamente inoltrati, le interpellanze parlamentari ed il conseguente clamore — ampiamente riportato da vari organi di stampa — il Coni ha provveduto a liquidare i vincitori in possesso della prima combinazione data per vincente, omettendo di fatto ogni doverosa attività di controllo e di indagine, ritenendo, inoltre, di non dover investire del fatto la competente Commissione del Ministero delle finanze, né tanto meno la magistratura ordinaria;

In merito risulta agli interroganti che la procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti abbia aperto una indagine per accertare le varie responsabilità ed il procedimento è attualmente affidato al sostituto procuratore dottor Fabio Picuti —

se esistano e quali siano i criteri con i quali vengono selezionati i fiduciari presenti ai concorsi gestiti dal Coni;

quale sia il loro potere certificativo;

di che natura sia il contratto di assunzione;

a quanto ammonti il loro compenso;

dove risultino pubblicati i loro nominativi;

quali sanzioni siano previste in caso di comportamento fraudolento. (5-03160)

VOLONTÈ, SANZA, TASSONE e PANETTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

ogni elemento di valutazione sulle cause della morte di undici persone nella camera iperbarica dell'istituto ortopedico Galeazzi di Milano. (5-03161)

CORDONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge, 25 febbraio 1992 n. 210 i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati possono chiedere un indennizzo allo Stato;

nei mesi scorsi alcuni dei concittadini dell'interrogante sia direttamente che tramite la sede di Massa Carrara del tribunale per i diritti del malato, hanno chiesto all'interrogante informazioni circa lo stato delle richieste di indennizzo da loro avanzate nel 1995 ed al momento giacenti presso la commissione medico militare di Livorno;

al riguardo, infatti la legge n. 210 prevedeva che la relativa domanda di indennizzo, con allegata la necessaria documentazione, dovesse presentarsi al ministero della sanità, cui spettava anche l'onere di corrispondere l'indennizzo;

la stessa legge prevedeva, inoltre, che «il giudizio sanitario sul nesso causale tra la trasfusione, la vaccinazione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e i derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte, è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092»;

la legge 30 agosto 1996, n. 450 all'articolo 7, comma 4, ha modificato l'articolo 3 della legge n. 210 stabilendo che «i soggetti interessati.... presentano domanda al ministero della sanità, tramite la Asl territorialmente competente... « e che poi sia

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

la Asl stessa a provvedere all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio.... sulla base delle direttive del ministero della sanità »;

al comma 5 dello stesso della legge n. 450, si prevede inoltre che « le domande già presentate al ministero della sanità per quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora iniziata l'istruttoria sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome per l'ulteriore invio alla Asl territorialmente competente al fine degli adempimenti previsti dallo stesso comma 4 »;

sulla base di tale normativa, quindi, le pratiche di indennizzo istruite presso il ministero della sanità sono dovute tornare alle regioni, per poi essere trasmesse alle Asl di residenza del richiedente, le quali hanno dovuto verificare che le domande fossero opportunamente corredate dall'apposita documentazione;

successivamente, sulla base di una circolare ministeriale, l'*iter* procedurale è stato però ulteriormente variato: è stato infatti stabilito che le pratiche dovessero essere trasmesse dalle Asl alle commissioni medico militari competenti per il territorio istituite presso gli ospedali militari, cui spetta il compito di effettuare un ulteriore controllo formale e successivamente sottopongono l'utente a visita collegiale;

fatto questo, la commissione militare deve inviare alla Asl di residenza dell'utente la pratica con il verbale della visita collegiale, in cui si riconosce o meno il diritto all'indennizzo;

a questo punto le Asl di residenza dell'utente devono rinviare la pratica al Ministero, che procederà ai rimborsi;

per riassumere: in base alla normativa vigente le pratiche già inoltrate al Ministero della sanità non ancora istruite alla data di entrata in vigore della legge 30 agosto 1996, n. 450 sono tornate alle regioni e di qui alle Asl, che devono passarle alle commissioni medico militari che a loro

volta le ritrasmettono alle Asl, le quali, poi, le devono restituire nuovamente al ministero —:

se non pensi sia riscontrabile una farraginosità nel sistema di accertamento e di erogazione degli indennizzi, che comporta un danno incalcolabile per i soggetti che hanno inoltrato domanda di indennizzo;

se, data l'incidenza del fenomeno e la rilevanza sociale delle patologie indennizzabili, non reputi utile intervenire con urgenza per cercare di porre ordine al meccanismo complessivo, rendendolo più snello, rapido e, quindi, efficiente;

se non ritenga prioritario, a questo punto, accelerare le fasi dell'*iter* procedurale delle pratiche a suo tempo presentate.

(5-03162)

CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

alla morte del marito, avvenuta poco meno di un anno fa per un infarto, una concittadina dell'interrogante, la signora Assunta Fabbricotti, intraprese l'*iter* burocratico per continuare a percepire il trattamento pensionistico Inps e la rendita Inail concessa per un incidente al coniuge durante l'attività lavorativa;

la legge n. 335 del 1995 di riforma del settore pensionistico prevede però in un caso del genere l'incumulabilità tra pensione e rendita. La signora Fabbricotti ha dovuto pertanto obbligatoriamente scegliere tra le due rendite, optando per quella Inail, benché nel complesso si trattasse di cifre che, anche se cumulate, raggiungevano un importo davvero basso;

non avendo la legge n. 335 valore retroattivo, altre vedove, che si trovano nell'identica situazione della signora Fabbricotti, ma che hanno perso il coniuge prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, continuano a cumulare i due assegni, senza dover scegliere tra pensione e rendita;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

la norma in questione, inoltre, non viene applicata per le pensioni erogate da enti diversi dall'Inps;

la rendita Inail, inoltre, è il corrispettivo di un premio assicurativo pagato dal lavoratore e dal datore di lavoro per far fronte agli incidenti sul lavoro non ha nessun riferimento previdenziale;

il comitato provinciale di Massa Carrara dell'Inps ha recentemente approvato un documento in cui critica le « zone d'ombra » provocate dalla legge di riforma delle pensioni;

alcune sentenze emesse nella primavera 1997 dalle preture di Genova e Pisa hanno contestato alcuni aspetti dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 335, che regola proprio l'incumulabilità tra pensione e rendita Inail -:

se sia a conoscenza della vicenda che vede coinvolta, oltre alla signora Fabbri-cotti, molte altre vedove;

se non ritenga che si sia venuto a determinare un caso di disparità di trattamento a parità di condizioni dei cittadini;

se non ritenga opportuno attivare iniziative normative al fine di ripristinare la precedente disciplina;

se non reputi necessario predisporre quanto prima opportune iniziative affinché si proceda alla soluzione del problema.

(5-03163)

MUSSI, GUERRA, BATTAGLIA, BARTOLICH, BOLOGNESI, BUFFO, CACCA-VARI, CAPITELLI, CHIAVACCI, CORSINI, ANDREA FUMAGALLI, GATTO, GIACCO, GIANNOTTI, JANNELLI, LUCIDI, LUMIA, PERUZZA, PEZZONI, RAFFALDINI, SALVATI, SIGNORINO, STELLUTI, TARGETTI e TRABATTONI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1997 si è verificato un tragico incidente presso la Clinica Ga-

leazzi di Milano che ha portato alla morte di dieci pazienti ed un operatore sanitario a causa dell'incendio in una camera iperbarica -:

le cause dell'incidente e se vi siano state responsabilità o omissioni e da parte di chi;

se sia stato nominato dal datore di lavoro il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Clinica Gal- leazzi;

se il medesimo avesse qualifica adeguata e collaboratori idonei;

se dal medesimo fossero stati effettuati sopralluoghi ai locali, alla struttura e all'apparecchiatura e se gli stessi fossero conformi alla normativa vigente, se l'at-trezzatura fosse stata collaudata e se fossero state impartite disposizioni o prescrizioni al riguardo da parte del servizio aziendale di prevenzione e protezione;

se il personale addetto alla camera iperbarica fosse idoneo e fosse stato infor-mato dei rischi cui era esposto e delle corrette procedure di utilizzo nonché delle norme di sicurezza;

se i locali e le attrezziature fossero conformi alla normativa antincendio e se i vigili del fuoco abbiano effettuato i con-trolli di competenza e quali siano stati gli esiti;

se il servizio di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro dell'azienda Usl com-petente per territorio avesse effettuato so-pralluoghi alla struttura e quali siano stati gli esiti;

se il servizio di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro dell'azienda Usl com-petente per territorio avesse sufficiente personale, attrezziature e finanziamenti tali da essere in grado di far fronte alle com-petenze di legge;

se la regione Lombardia avesse atti-vato e completato le procedure per l'ac-creditamento e se la struttura sanitaria risultasse accreditata. (5-03164)

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

alle porte di Rimini, a 500 metri dalla zona mare, proprio a fianco della sede della fiera di Rimini e all'ingresso della nuova zona artigianale di Viserba Monte, su un'area dove esistono le sorgenti delle acque Sacramora, proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali di autodemolizione;

con una serie di delibere il comitato circondariale del circondario di Rimini, la giunta della provincia di Rimini e il consiglio comunale di Rimini hanno approvato il progetto dell'impianto, superando gli ostacoli sorti, autorizzando anche la proroga del termine iniziale per la sua realizzazione e modificando gli elaborati del piano regolare generale per adeguarli alla localizzazione dell'impianto medesimo;

contro la decisione che permette la localizzazione dell'attività di autodemolizione in una zona industriale di pregio, ove si prevede l'insediamento di 120 imprese, di cui 80 già insediate, si sono opposti i residenti nella zona e gli artigiani, che hanno protestato vivamente, effettuando anche una raccolta di firme, mettendo in evidenza le loro ragioni circa l'incompatibilità dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali con l'intera zona artigianale, che ha invece bisogno di interventi di qualificazione del territorio confacente alla sua valorizzazione;

il Tar dell'Emilia-Romagna, non ancora pronunciatosi nel merito dei ricorsi avanzati dalle associazioni artigiane di Rimini e dalle società interessate, ha respinto comunque l'istanza di sospensiva dei lavori, giudicando questi ultimi in avanzata fase di esecuzione e rendendo non attuale l'interesse al ricorso degli artigiani, probabilmente in quanto la destinazione del piano regolare generale a zona artigianale è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso piano regolare generale;

la prevista localizzazione degli impianti di autodemolizione nell'area delle sorgenti delle acque minerali di Sacramora può provocare rischi di inquinamento delle falde acquifere per immissione di oli, carburanti, metalli, causati anche per eventi accidentali e imprevedibili il cui controllo non potrebbe essere garantito dall'Arpa;

sono state riscontrate irregolarità nella esecuzione delle opere, in quanto le concessioni alle aziende di demolizione, per trasferire le loro attività nella suddetta zona artigianale, sono state rilasciate il 22 agosto 1995 e tali aziende hanno dato l'inizio dei lavori soltanto alla fine del 1996, essendo ampiamente scaduto il termine di 12 mesi previsto per l'inizio dei lavori medesimi —:

se non intenda assumere le opportune iniziative di propria competenza perché siano appurate eventuali irregolarità dei procedimenti amministrativi che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di demolizione;

se non ritengano opportuno verificare quali possano essere i validi motivi che hanno guidato le scelte delle autorità locali per la localizzazione degli impianti e se tali scelte siano state effettuate perseguitando gli obiettivi del pubblico interesse;

se intendano adoperarsi, secondo le proprie competenze, al fine di raggiungere un accordo tra le autorità locali e le imprese interessate per individuare una collocazione più appropriata nel territorio provinciale delle attività di autodemolizione che non creino pericolo alla salute pubblica e non compromettano l'immagine turistica della città di Rimini e lo sviluppo della zona artigianale di Viserba Monte.

(5-03165)

BOLOGNESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1997 presso l'ospedale Galeazzi di Milano si è verificato un

grave incidente in cui hanno perso la vita dieci pazienti e un operatore sanitario —:

quale siano le cause che hanno determinato l'incidente e le eventuali responsabilità o inadempienze da parte del datore di lavoro o dei responsabili del servizio aziendale di prevenzione e protezione e se gli organi di vigilanza dell'Azienda USL preposti al controllo abbiano svolto sopralluoghi, con quali esiti, se fossero stati posti in grado di svolgere il proprio compito istituzionale e se la regione avesse accreditato l'ospedale Galeazzi e attraverso quali procedure. (5-03166)

VELTRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la casa di cura privata « istituto ortopedico Galeazzi », di proprietà del gruppo Ligresti, è stata nel 1988-89 coinvolta nel così detto scandalo delle cliniche d'oro che aveva evidenziato una serie di convenzioni anomale e fuori mercato rispetto a quelle di tutti i paesi dell'Europa occidentale, volute dalla giunta Tabacci;

per fare un esempio, mentre un trattamento di litotripsia renale convenzionato a Parigi costava 900.000 lire, a Milano la regione rimborsava alle cliniche private complessivamente 8 milioni circa per analogo trattamento;

nel processo celebrato nel 1989 presso la pretura di Milano emerse che una serie di attrezzature medicali convenzionate dalla giunta Tabacci per centinaia di miliardi erano addirittura inesistenti e tra esse quelle convenzionate con l'istituto Galeazzi, tanto che ai consiglieri regionali che fecero un sopralluogo nel mese di settembre del 1988 il direttore sanitario della clinica, dottor Mario Maffei, alla

richiesta di poter visitare le attrezzature, rispose che non esistevano e aggiunse: « Ma non saprei neanche dove metterle, stiamo allargando la clinica »;

a proposito della gestione della sanità e dei rapporti convenzionali tra la giunta regionale dell'epoca e le cliniche appartenenti a noti gruppi imprenditoriali, tra i quali quello di Ligresti, il segretario della Democrazia cristiana di Brescia dell'epoca si espresse in questo modo: « L'approvazione delle convenzioni, in una sorta di mercato non facilmente dissimulabile non consente di fugare agevolmente le insinuazioni di inaccettabili compromessi. Non possiamo consentire che la gestione della sanità in regione Lombardia debba essere condizionata dall'intreccio sempre più stretto di interessi affaristici tra industria farmaceutica e sanitaria, operatori privi di scrupoli e connivenze politiche trasversali sempre più evidenti;

con riferimento alla morte delle undici persone sottoposte a terapia iperbarica —:

1) se l'istituto Galeazzi abbia rispettato le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986 e dalla legge regionale attuativa, con particolare riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelli di distribuzione dei gas medicali, agli standard di personale e alle strutture;

2) se l'istituto Galeazzi sia dotato di servizio di rianimazione e, in caso negativo, se fosse compatibile la terapia iperbarica con l'assenza del servizio di rianimazione;

3) se e come il Governo intenda verificare l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 1986 e delle relative leggi regionali.

(5-03167)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

OLIVERIO, PALMA e BRANCATI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

se sia a conoscenza della abnorme situazione determinatasi nel mercato dell'informazione televisiva nella città di Cosenza dove tre emittenti televisive (Ten, Telestars, Rete Alfa) appartenenti allo stesso gruppo e aventi in comune apparati tecnici, redazioni e servizi, operano in violazione della legge n. 515 del 1993 e delle elementari regole poste a garanzia di una corretta informazione;

tale situazione si è aggravata alla vigilia delle consultazioni amministrative fissate per il prossimo 16 novembre. Infatti, ignorando le norme contenute nella legge n. 515 del 1993, le emittenti prima richiamate riempiono quotidianamente i notiziari con informazioni che in realtà costituiscono « pezzi » di sfacciata propaganda elettorale a sostegno del candidato sindaco del centro destra. Tali servizi, raccolti in un notiziario notturno, vengono replicati ininterrottamente a « reti unificate » dalla mezzanotte alle ore 7 del mattino;

sulla vicenda è stato già richiesto l'intervento del garante per la radiodiffusione e l'editoria il quale ha invitato le tre emittenti « al rigoroso rispetto delle disposizioni » contenute nella legge n. 515 del 1993 e del provvedimento attuativo emanato il 1° ottobre 1997. Il garante ha altresì invitato l'ispettorato territoriale del ministero delle comunicazioni, con sede a Reggio Calabria, a voler riferire « con cortese sollecitudine in ordine all'oggetto trasmettendo le registrazioni ed ogni altro utile elemento del caso » e a « precisare se le emittenti in questione siano o meno in possesso di autorizzazione a trasmettere in contemporanea » —;

quali iniziative urgenti intenda assumere nell'ambito delle sue competenze per

assicurare, cooperando con il garante, un ordinato svolgimento della campagna elettorale, nel rispetto della normativa vigente;

se non ritenga di dover assumere le adeguate iniziative per evitare che la procedura ordinaria (richiesta all'ispettorato di acquisire le registrazioni delle trasmissioni « incriminate » e loro successivo invio a Roma, eccetera) porti in realtà a superare largamente la data delle elezioni, vanificando di fatto la legge ed il provvedimento attuativo. (4-13519)

MENIA, RALLO, CONTENTO e FRANZ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'approvazione degli accordi di Schengen ha determinato l'abbattimento delle frontiere per i Paesi aderenti al trattato, di fatto però irrigidendo i controlli ai valichi di frontiera con gli Stati rimasti estranei a tale area;

già nei primissimi giorni di entrata in vigore degli accordi di Schengen, le zone italiane di confine interessate al traffico con i Paesi dell'est, ed in particolare la provincia triestina, hanno subito notevoli disagi derivanti dalla sua applicazione, stante il massiccio flusso quotidiano di cittadini e lavoratori che attraversano il confine con la vicina Slovenia;

questi disagi si sono concretizzati con l'intasamento dei principali valichi di confine con file di automobili lunghe fino a otto chilometri e attese alla dogana superiori alle quattro ore;

nonostante la consapevolezza che l'applicazione del trattato di Schengen avrebbe determinato un aggravio dell'attività di controllo ai confini con Paesi non rientrati nell'area Schengen, gli organici della polizia di frontiera sono rimasti invariati, così come i mezzi tecnici necessari al controllo della frontiera;

le statistiche indicano che ogni giorno circa 15.000 lavoratori sloveni e croati raggiungono, attraverso i valichi triestini, il

capoluogo regionale e il Friuli: di questi però, solo 500 risultano regolarmente iscritti —:

quale sia il giudizio del Governo sulla incresciosa situazione verificatasi;

quali iniziative intenda adottare al fine di ristabilizzare l'attività frontaliera e come intenda provvedere all'integrazione degli organici delle autorità preposte al controllo del confine, nonché alla necessaria dotazione di mezzi tecnici per controllare il territorio anche nelle ore notturne e per verificare l'autenticità dei documenti;

se abbia preso o stia per adottare provvedimenti, anche attraverso intese a livello internazionale, con i paesi di confine, per ripristinare il normale flusso transfrontaliero. (4-13520)

FIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'interno, con una disposizione assolutamente in controtendenza rispetto al criterio di decentramento operativo attuato dagli organi centrali e periferici dello Stato, starebbe per trasferire al solo commissario di pubblica sicurezza Salario-Parioli tutti i compiti amministrativi sin qui svolti anche dagli altri tre commissariati di pubblica sicurezza della II circoscrizione (Villa Glori, Porta del Popolo e Vescovio);

successivamente, tale programma verrebbe esteso a tutti i commissariati di pubblica sicurezza della capitale;

il motivo addotto per tale provvedimento di concentrazione di compiti in un unico commissariato sarebbe quello di poter ridestinare a compiti ed operazioni di istituto sul territorio gli agenti attualmente impiegati nei diversi commissariati di zona per lo svolgimento di pratiche amministrative;

viceversa, è ben noto che nei commissariati di quartiere in compiti amministrativi è in genere impiegato personale

civile e/o graduato, agenti di pubblica sicurezza e agenti temporaneamente inidonei a compiti territoriali di polizia giudiziaria;

l'attuazione di questo programma accentrativo, a fronte del presumibile recupero di poche unità operative per i compiti suddetti, costringerebbe viceversa in futuro gli abitanti domiciliati nelle zone più decentrate del quartiere Salario, che hanno necessità di ottenere concessioni ed autorizzazioni, attualmente rilasciate da tutti i commissariati zonali, a recarsi presso il solo commissariato che resterebbe autorizzato a disimpegnare tale compito (quello di Salario-Parioli) e, quindi, a sobbarcarsi forti spostamenti logistici, file più estenuanti presso gli sportelli, nonché tempi più lunghi di attesa per le concessioni richieste, a causa della maggior quantità e concentrazione delle richieste stesse —:

se non ritenga di far riesaminare l'attuazione globale e/o parziale di detto programma di accentramento di compiti presso un solo commissariato zonale di pubblica sicurezza, interpretando non solo le giuste recriminazioni della cittadinanza interessata, ma anche i pesanti riverberi che si registrerebbero sul traffico zonale a causa della prevedibile, aumentata mobilità delle persone cui si riferiscono le necessità di cui si tratta. (4-13521)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della dismissione di parte del patrimonio immobiliare dell'Ina si è proceduto al trasferimento di parte di detto patrimonio alla consociata Consap;

a fine luglio 1995 gli inquilini del grande edificio di piazzetta Eritrea, in Napoli, apprendevano da un manifestino affisso in portineria che l'Ina e il Sicet/Sunia avevano concordato il costo annuale della locazione per gli appartamenti in oggetto

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

con un importo più che triplicato rispetto all'equo canone e con la pretesa di pagamento di arretrati;

successivamente le organizzazioni sindacali hanno ritirato la firma dall'accordo e, ciononostante, l'amministrazione immobili Ina di Napoli ha chiesto agli inquilini la documentazione necessaria alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione;

i comitati inquilini hanno sottoposto all'amministrazione Ina di Napoli un'articolata proposta di contratto basato su un'accurata ricerca di mercato e su dati provenienti in gran parte dalla Confedilizia;

nella legge 23 dicembre 1997, n. 662, all'articolo 3, comma 109, nel regolarsi la dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti previdenziali, da parte della Consap e delle società a prevalente partecipazione pubblica, venivano garantiti il diritto di prelazione in caso di vendita frazionata, il rinnovo del contratto di locazione agli inquilini di reddito basso, la determinazione del prezzo di vendita a valore di mercato decurtato del 30 per cento;

nel luglio 1997, improvvisamente, l'Ina ha offerto a mezzo della Gabetti spa condizioni di acquisto completamente peggiorative rispetto a quelle raggiunte in precedenza dagli inquilini di altro immobile sito in via Cacciottoli, in Napoli -:

quali siano i motivi di gravi sperquazioni nella alienazione di un patrimonio immobiliare costruito in virtù delle stesse facilitazioni pubbliche;

quali siano inoltre le cause delle oscillazioni che caratterizzano la politica Ina in virtù delle quali immobili di minor pregio rispetto ad altri, facenti parte dello stesso patrimonio, vengano venduti a prezzi maggiori;

quali siano i motivi reali dei quali gli immobili di piazzetta Eritrea e di via Cacciottoli, in Napoli, non siano stati trasferiti alla Consap e quelli per i quali una grande

amministrazione immobiliare abbia bisogno di intermediari per alienare il proprio patrimonio;

se non vi siano infine motivi reconditi che portino ad una vendita in blocco dei fabbricati ed a favore di chi. (4-13522)

SAVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio studi e programmazione del provveditorato agli studi di Napoli, nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale previsto per il prossimo 16 novembre 1997, ha diramato la circolare n. 441, protocollo n. 20782, con la quale si invitavano studenti e insegnanti a partecipare a una marcia in difesa della legalità, organizzata e capeggiata dal sindaco, nonché candidato alla rielezione, Antonio Bassolino —:

se il Ministro dell'interno ritenga compatibile con un'equa e democratica consultazione elettorale l'iniziativa del provveditorato;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della pubblica istruzione nei confronti dell'ufficio responsabile per l'improvvida iniziativa e se ritenga opportuno invitare per il futuro le autorità scolastiche a non interferire nelle vicende politiche e amministrative che non competono loro. (4-13523)

MAURO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della diffusione dei dati sulle condizioni degli edifici e dei servizi delle scuole italiane, tutte le province calabresi sono collocate agli ultimi posti dell'apposita graduatoria stilata dal ministero della pubblica istruzione;

la provincia di Reggio Calabria, in particolare, occupa l'ultimo posto della graduatoria redatta dal ministero della pubblica istruzione, istruita sulla base dei

seguenti parametri: impianti igienico sanitari, idraulici, elettrici, fognanti e di riscaldamento, coperture, pavimentazioni, infissi, scale ed intonaci;

nella richiamata graduatoria le province di Cosenza e di Catanzaro sono, rispettivamente, collocate all'ottantanovesimo e ottantottesimo posto;

non sono, nell'apposito elenco, indicate, così come dovrebbe essere, le province di Crotone e di Vibo Valentia, probabilmente conglobate all'interno dei dati della provincia di Catanzaro -:

se il Governo non ritenga opportuno attivare una riunione in sede ministeriale con i provveditori, agli studi ed alle opere pubbliche delle province calabresi per avere un quadro definito e compiuto sulla situazione generale delle scuole nella regione Calabria e per verificare se esistano impedimenti alle autorizzazioni, per il loro adeguamento, da parte di organi istituzionalmente competenti;

quali misure intenda assumere il Governo per rimuovere tali gravi situazioni e quali siano i piani di intervento finanziario relativi alla bonifica e costruzione *ex novo* di plessi scolastici nella regione Calabria;

se al Governo, infine, risulti che presso la regione Calabria vi siano fondi erogati dallo Stato centrale per interventi nell'edilizia scolastica non utilizzati.

(4-13524)

PERETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dovrebbe essere pubblicata, entro breve, l'ordinanza ministeriale relativa agli incarichi e alle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, per il triennio 1998-2001;

la tabella di valutazione dei titoli didattici o di servizio consentiva in passato la valutazione anche dell'anno scolastico in corso per il docente in servizio, con nomina del provveditore agli studi fino al termine dell'anno scolastico;

l'ultima ordinanza ministeriale, però, ha tolto questa disposizione, con grave danno per quei precari giunti a fatica ad un lavoro e scavalcati in graduatoria, magari, da neo diplomati o laureati con alta votazione del titolo di studio, magari assegnato sulla base di valutazioni sempre più generose -:

se non convenga ripristinare la norma precedente. (4-13525)

FAGGIANO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 958 del 24 dicembre 1986, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, all'articolo 6, recante ferme di leva particolari, rivolto ai giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, al comma 4 estendeva i benefici ed i limiti previsti per i carabinieri ausiliari anche ai giovani in servizio di leva nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 21 della richiamata legge prevede che al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale, in qualità di carabinieri effettivi;

taли benefici, in particolare il prolungamento della ferma di leva, non risultano essere mai stati estesi ai giovani che hanno svolto e svolgono il servizio di leva in qualità di ausiliari nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i giovani che hanno prestato servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, al termine del periodo di leva, sono inseriti nei quadri dei vigili volontari discontinui con possibilità di utilizzazione saltuaria;

risultano ormai essere alcune migliaia i giovani (500 nella sola provincia di Brin-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

disi) professionalmente idonei inseriti in questi quadri con la speranza di possibile utilizzazione;

il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante regolamento recante norme per l'immissoione dei volontari delle forze armate nelle carriere iniziali della difesa, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e del corpo militare della croce rossa italiana (richiamata, tra l'altro, la legge 24 dicembre 1986, n. 958), all'articolo 3, determinando l'entità e l'impiego dei volontari in ferma breve, richiama, nel comma 3, che « l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia ed ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'articolo 1 (corpo militare Cri e corpo nazionale dei vigili del fuoco), è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta » e, con riferimento specifico al corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissa la percentuale del 35 per cento —:

come possa essere utilizzata tale opportunità dai giovani in servizio di leva come ausiliari nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, attesa la non applicazione delle norme richiamate;

se risultati rispondere al vero che non sono mai state determinate le condizioni per avere volontari in ferma breve nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, con evidente discriminazione dei giovani interessati e spreco di risorse e professionalità;

se proprio i recenti disastri (alluvioni, terremoti) che hanno interessato il Paese, il grande impegno profuso in ogni occasione dai vigili del fuoco e l'evidente necessità di un rafforzamento del servizio nazionale di protezione civile, non renda necessaria ed urgente l'utilizzazione di tale opportunità;

infine, quali provvedimenti urgenti si intendano assumere in merito e come possono essere utilizzati i giovani nel frattempo discriminati e che risultano inseriti nei quadri dei vigili del fuoco volontari e discontinui. (4-13526)

MESSA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

dal 2 ottobre 1997 è chiusa al pubblico l'agenzia postale di Villalba di Guidonia (Roma);

l'agenzia è ubicata in un edificio di proprietà privata;

la frazione conta oltre diecimila residenti;

gli utenti del servizio sono costretti a recarsi all'agenzia di Bagni di Tivoli;

la chiusura dell'agenzia di Villalba sembra sia dovuta alla necessità di eseguire dei « lavori di restauro e la messa a norma, secondo le vigenti leggi »;

nessun cartello indica l'inizio e la durata, presumibile, dei lavori;

la chiusura dell'agenzia è motivo di disagio per la cittadinanza, ed in particolar modo per la fascia di popolazione più anziana —:

quali siano i lavori di cui necessita l'agenzia postale in questione;

quale sia la durata presumibile degli stessi e perché non sono iniziati contemporaneamente alla chiusura dell'agenzia;

perché tali lavori non siano stati eseguiti durante il periodo estivo, quando c'è una minore affluenza di clientela, in modo da evitare un disagio maggiore ai residenti;

a quanto ammonti il canone d'affitto mensile dei locali occupati. (4-13527)

MESSA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sono attualmente in corso i lavori di ampliamento della strada provinciale « Cinque Sassi », in località Guidonia Montecelio (Roma);

la provincia, nel 1996 ha aggiudicato la gara d'appalto dei lavori in questione per un importo di oltre due miliardi;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

un accordo di programma tra i comuni di Palombara, Guidonia Montecelio e San Polo dei Cavalieri definiva i termini per l'ampliamento e l'ammmodernamento della strada provinciale;

i lavori comporteranno il taglio di alcuni alberi;

nel tratto oggetto dell'intervento, stando a delle notizie di stampa, sono state rinvenute tracce di reperti archeologici che la soprintendenza ha classificato come resti di una villa romana —:

quali siano i motivi che stanno rallentando l'esecuzione dell'opera.

(4-13528)

CENNAMO, GIORDANO, NAPPI, PETRELLA, PECORARO SCANIO e NARDONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si sta svolgendo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 16 e 30 novembre 1997;

l'ufficio di collocamento della città è ancora una volta al centro di manovre elettorali;

risulta infatti agli interroganti che i responsabili dell'ufficio di collocamento, ancora una volta sarebbero intervenuti pesantemente nella campagna elettorale e, profittando della loro posizione, tanto più in vista in una città ad alto tasso di disoccupazione, farebbero opera di pressione per convincere gli elettori a votare per un candidato piuttosto che per l'altro —:

se ritenga compatibile questo atteggiamento con la correttezza e l'imparzialità a cui debbono attenersi i pubblici funzionari dello Stato;

quali iniziative intenda intraprendere affinché l'ufficio di collocamento di Nocera funzioni come un vero e proprio ufficio pubblico, e non come

comitato elettorale dei referenti politici di chi dirige l'ufficio. (4-13529)

CANGEMI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il personale medico del presidio ospedaliero di Mazzarino (Caltanissetta) riunitosi, con le organizzazioni sindacali, in assemblea il 27 ottobre 1997 ha deciso di autoconsegnarsi nei locali della struttura sanitaria assicurando « turni continui » di tutto il personale come forma di protesta per denunciare la gravissima situazione che si è venuta a determinare nell'ospedale di Mazzarino;

con il venir meno di altre quattro figure professionali mediche — per dimissioni volontarie, scadenze contrattuali, malattie — il personale rimasto si è venuto a trovare nella materiale impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del pronto soccorso, dei reparti e dei servizi ambulatoriali per gli utenti esterni, essendo l'organico ridotto a sole cinque unità, mentre ne sarebbero necessarie ventidue, come previsto dalla ridefinizione della pianta organica;

il nosocomio di Mazzarino svolge una funzione insostituibile per la popolazione di un vasto territorio tra le province di Caltanissetta ed Enna, nell'interno della Sicilia;

in altra interrogazione, presentata dal gruppo di rifondazione comunista, è già stato sottolineato il gravissimo atteggiamento da tempo assunto dall'assessorato alla sanità della regione Sicilia nei confronti dell'ospedale di Mazzarino, atteggiamento che ha sollevato fortissime proteste da parte dei cittadini utenti, delle amministrazioni locali, delle forze sociali, oltre che degli operatori —:

se non ritenga — considerata la gravità della vicenda — un intervento immediato per dare positive risposte alla legittima protesta del personale medico del presidio ospedaliero di Mazzarino e per garantire il diritto alla salute dei cittadini. (4-13530)

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa si apprende che un cittadino di Scurcola Marsicana (L'Aquila) essendo stato colpito da infarto, dopo essere stato soccorso dal medico curante, si sarebbe rivolto al servizio ambulanza che lo avrebbe trasportato all'ospedale di Tagliacozzo (privo di unità coronarica), malgrado che il medico curante avesse richiesto specificamente il trasporto ad Avezzano, ove esiste la Utic;

sembrerebbe che ciò sia avvenuto perché le ambulanze in dotazione all'ospedale di Tagliacozzo avrebbero l'ordine perentorio di portare obbligatoriamente i pazienti al suddetto ospedale, indipendentemente dalle patologie da essi manifestate;

nel caso in questione, sembra che il paziente, dopo essere stato portato a Tagliacozzo, sia stato poi trasferito all'ospedale di Avezzano, in unità coronarica, dove però sarebbe deceduto dopo qualche ora;

se corrisponda al vero la notizia di questo caso denunciato;

se i ritardi registrati nel caso in parola possano aver influito a determinare la morte del paziente;

per quale motivo ciò avvenga e perché abbia dato disposizione che le ambulanze dell'ospedale di Tagliacozzo non possano trasportare i pazienti in altri ospedali della zona;

per quali motivi non vi siano i collegamenti tra i servizi di emergenza (118) della zona, che sembrerebbero così operare a «compartimenti stagni» a danno degli utenti;

quali iniziative intenda assumere in merito alla vicenda. (4-13531)

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che molte persone, per motivi che non si dubita leciti, sarebbero state «sospese» dall'obbligo di

pagare le «tasse automobilistiche» (bolli auto) relative a veicoli che esse utilizzano quotidianamente —:

se le «sospensioni» di cui sopra rispondano a verità;

in caso affermativo, se non ritenga opportuno, per doverosa trasparenza e per evitare voci incontrollate a tal proposito, che siano resi immediatamente pubblici, provincia per provincia, gli elenchi di coloro che fruiscono di tale facilitazione e le ragioni per le quali essa sia stata a ciascuno concessa. (4-13532)

NOVELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ai primi d'agosto del 1997 il dollaro era quotato 1815 lire;

l'Italia, essendo un paese importatore di petrolio, vedeva il prezzo della benzina salire vertiginosamente;

oggi il dollaro è quotato 1685 lire —:

come mai il prezzo della benzina sia rimasto immutato. (4-13533)

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con legge 2 ottobre 1997, n. 334, al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla data del 1° gennaio 1987, rivestiva la IX qualifica funzionale, è stato concesso di transitare, anche in soprannumero, nella qualifica ad esaurimento a decorrere dal 27 settembre 1988 ai fini giuridici e, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ai fini economici;

le stesse considerazioni che hanno premiato i funzionari della carriera direttiva predetti, potrebbero essere fatte valere anche per l'impegno profuso finora dagli ispettori del lavoro di IX qualifica funzio-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

nale nell'esercizio dei loro compiti d'istituto, quali ufficiali di polizia giudiziaria tant'è che nel 1993 un monitoraggio effettuato dall'Istat e dall'Union Camere poneva gli ispettorati del lavoro al secondo posto per grado di soddisfazione dell'utenza fra tutti gli uffici oggetto dell'indagine;

la cosiddetta legge Bassanini di rior-dino delle competenze statali ha previsto il mantenimento allo Stato dell'importante funzione dell'ispezione del lavoro;

la considerazione delle forze politiche sull'importanza dell'ispettorato del lavoro ha trovato ulteriore recente conferma anche nel decreto 31 luglio 1997 istitutivo del comando carabinieri ispettorato del lavoro presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l'ispettorato del lavoro è uno dei pochi uffici statali a prevedere l'incremento dei propri organici proprio nella qualifica di ispettore del lavoro, al fine di consentire una efficace ed incisiva presenza dello Stato nella lotta alle evasioni contributive ed alle altre forme di delinquere nel mondo del lavoro;

in considerazione della predetta volontà politica si accrescono i compiti e le responsabilità degli ispettori del lavoro di qualifica funzionale preposti alla direzione di servizi ed uffici nei servizi dell'ispezione del lavoro e nelle direzioni regionali e provinciali di recente costituzione -:

se i circa ottanta coordinatori ispettori del lavoro dal 1° gennaio 1987 di IX qualifica funzionale potranno transitare, anch'essi eventualmente in sovrannumero, nella qualifica ad esaurimento, stabilendo la legge che prevederà tale inquadramento le medesime decorrenze giuridiche ed economiche dei loro colleghi della Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-13534)

MUZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Taquias Vergara Vicente, nato a Santiago del Cile, durante il regime del generale Pinochet viene rinchiuso e torturato

nello stadio di Santiago del Cile; riesce a rifugiarsi presso l'ambasciata italiana e, nel 1975, viene trasferito in Italia come rifugiato politico;

da allora, sono passati 22 anni; ha regolarmente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze di diversi imprenditori, concorrendo alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva, svolgendo anche attività sindacale e occupandosi dei diritti e della qualità della vita degli stranieri in Italia (come per altro consentito dalle disposizioni italiane, della Cee e dell'Onu);

per il suo impegno sociale ha partecipato a iniziative, movimenti e forme di lotta, come quella della popolazione di Massa Carrara e della val Bormida contro l'inquinamento e i danni ambientali arreccati dalle industrie chimiche della zona, per le quali è stato denunciato alla magistratura e ha subito processi dai quali è stato prosciolto con formula piena;

in data 17 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inoltrava domanda al ministero dell'interno per ottenere la concessione della cittadinanza italiana;

in data 27 luglio 1997 il ministero dell'interno respingeva la domanda di cittadinanza sulla base di una « nota » del dipartimento della pubblica sicurezza « da cui emergono elementi tali da non ritenerne opportuna la concessione della cittadinanza », nota suffragata da un parere del Consiglio di Stato, che dichiara la concessione della cittadinanza come « potere altamente discrezionale » e da una sentenza del Tar del Lazio del 4 marzo 1993, in cui si dice, tra l'altro, che « è data all'amministrazione la possibilità di valutare nel complesso il grado di impatto con l'ordinamento che la concessione della cittadinanza italiana a uno straniero avrebbe o potrebbe avere » -:

se non ritenga opportuno intervenire affinché venga finalmente concessa la cittadinanza italiana a Vicente Taquias Vergara, sanando una situazione che lede gra-

vemente i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, poiché il Taquias, pur avendo tutti i « requisiti formali » per ottenere tale cittadinanza, viene considerato pericoloso, capace cioè di « procurare danni e lacerazioni all'ordinamento nazionale », in quanto si è impegnato, come milioni di italiani si impegnano quotidianamente, in attività sociali e politiche, considerate eversive e pericolose per l'ordinamento nazionale se, a svolgerle, è uno straniero.

(4-13535)

PIVETTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge n. 277 del 1991, introducendo la figura del « medico competente », ha indicato a quali medici specialisti è consentita l'attività professionale nell'ambito delle fabbriche, omettendo di prevedere la figura dello specialista in igiene e medicina preventiva, probabilmente per analogia formale (non sostanziale) con le consuetudini comunitarie;

gli specialisti in igiene e medicina preventiva costituiscono una categoria medica specificamente formata alla prevenzione e al controllo epidemiologico di patologie originate anche dal fattore ambientale (abitazioni, fabbriche, suolo, eccetera), recependo a tal proposito nel proprio ordinamento di studi specifici corsi di igiene del lavoro, tossicologia industriale, fisica delle radiazioni, eccetera;

tali specialisti risultavano già ricompresi negli elenchi ufficiali dei medici di fabbrica ma sono stati esclusi dagli elenchi delle Spisal per effetto del sopracitato decreto legge n. 277 del 1991, per effetto del quale è stato riconosciuto il diritto all'insersimento in tali elenchi a medici di base autocertificanti *curriculum* formativo non sempre correttamente valutabile e fatti oggetto di sostanziale sanatoria;

per effetto del decreto legge n. 626 del 1994, successivamente modificato dal decreto legge n. 242 del 1996, viene mantenuta limitazione di accesso alle funzioni

di medico competente ai soli specialisti in medicina del lavoro e a medici in possesso di specializzazioni non più attivate, quali « tossicologia industriale » e « igiene industriale », nonostante il medesimo decreto legge n. 242 del 1996 estenda la normativa sulla salute dei lavoratori al terziario, cioè anche alle aziende finalizzate alla produzione di servizi, agli ospedali e alle strutture di cura, aree che storicamente hanno avuto come direttore responsabile il direttore sanitario, cioè un igienista;

la mancata ricomprensione degli specialisti in igiene e medicina preventiva, oltre a determinare danno oggettivo agli stessi, costituisce ingiustificata discriminazione (anche in considerazione del fatto che, per i concorsi universitari per posti di ricercatore e professore, le discipline « igiene generale e applicata » e « medicina del lavoro » fanno parte dello stesso gruppo disciplinare indicato con la sigla « F 22-sanità pubblica », per cui i due gruppi di specialisti possono ambire al medesimo ruolo universitario, contrariamente a quanto avviene in sede di lavoro professionale) e accentuazione della carenza di professionisti, riscontrabile oggi in talune aree a fronte della offerta di lavoro —:

se non ritengano urgente e necessaria, ove non fosse possibile procedere a opportune modifiche dell'articolo 2 del decreto legge n. 242 del 1996, l'emanazione di un decreto ministeriale congiunto, da parte del ministero della sanità e del ministero dell'università e della ricerca scientifica, mirante a conferire alle specializzazioni di « igiene e medicina preventiva con indirizzo sanità pubblica » ed « epidemiologia e sanità pubblica » l'equipollenza necessaria a consentire l'accesso alle attività professionali di « medico competente » anche ai medici in possesso delle suddette specializzazioni.

(4-13536)

SAIA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che;

nei mesi scorsi l'azienda ferroviaria « Sangritana » aveva temporaneamente so-

speso lo sdoppiamento della corsa tra i comuni di « Lama dei Peligni » (Chieti) e Casoli (Chieti);

tale sospensione, a detta dell'azienda, avrebbe dovuto essere solo temporanea, essendo legata solo all'assenza dell'autista;

purtroppo però, dopo circa cinque mesi, la corsa non è stata ripristinata e ciò ha arrecato gravi danni ai pendolari costretti a percorrere quotidianamente tale tratto (soprattutto studenti), alcuni dei quali avrebbero, in proposito, sporto una denuncia all'azienda;

quali siano le motivazioni per cui la corsa, che inizialmente era stata sospesa solo provvisoriamente, non è stata ripristinata;

quali iniziative assumerà il Ministro per chiedere all'azienda Sangritana di ripristinare la suddetta corsa, onde garantire il servizio di trasporto a cittadini già fortemente penalizzati da una situazione viaaria e dei trasporti largamente insufficiente.

(4-13537)

FONTANINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che: la società Praedium Ecologica srl di Pradamano ha depositato, in data 27 giugno 1997 presso il ministero dell'ambiente, lo studio di impatto ambientale del progetto di un impianto integrato di trattamento di rifiuti nei comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano, al fine di conseguire la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1996;

non appaiono convincenti le motivazioni per cui l'impianto, definito « funzionalmente integrato » debba essere realizzato in due siti distanti tra loro 6 chilometri in linea d'aria, uno nella zona industriale udinese (Ziu), nel comune di Pozzuolo del Friuli, e l'altro nella zona industriale del comune di Mortegliano;

tale scelta appare determinata in base alla disponibilità di quei due siti da parte della società richiedente non individuati dopo ponderata analisi dei migliori siti

disponibili sul territorio regionale e non è in linea con lo studio elaborato nel 1994 dall'Enea che definisce il territorio scelto come il meno vocato per impianti di incenerimento dei rifiuti;

numerose altre attività presenti sul territorio producono emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare un complesso siderurgico costituito da due società: la Abs e la Danieli SpA e, a poche centinaia di metri dall'impianto in progetto, la ditta Versus è titolare di una autorizzazione per la gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio trattamento tramite stabilizzazione, termodistruzione di rifiuti speciali non tossico-nocivi;

gli abitati più vicini ai punti di emissione in esame (Cargnacco, Terenzano, Zugliano, Lumignacco, Pozzuolo, Basaldella) sono posti sotto i venti prevalenti e l'area è già gravata dall'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali indifferenziati di via Gonars, nel comune di Udine;

l'elaborato presentato non individua chiaramente le quantità e la provenienza dei rifiuti trattati dagli impianti, non vengono descritte compiutamente le misure di sicurezza adottate sia per gli operatori all'interno degli stabilimenti, sia per il contenimento delle emissioni inquinanti;

non appare sufficiente l'aspetto della sicurezza degli stoccaggi dei rifiuti tossicoc nocivi e, in particolare, dei prodotti contenenti amianto;

i consigli comunali di Campoformido, Mortegliano, Udine, Basiliano, Lestizza, Pavia di Udine, Pradamano hanno espresso parere contrario alla richiesta di realizzare i due impianti;

le popolazioni interessate hanno manifestato attraverso una petizione la piena contrarietà alla realizzazione degli impianti;

gli impianti, dotati di due torce al plasma, sollevano parecchie perplessità sulla effettiva capacità di buona conduzione delle torce per il fatto che la ditta non ha mai gestito impianti di termodi-

struzione e che la tecnologia è ancora a livello sperimentale, dal momento che l'unico impianto funzionante è quello di laboratorio, realizzato presso l'università di Grenoble -:

se intenda dare parere positivo riguardo agli impianti, anche se la quantità di rifiuti termo-trattati inverte le priorità sancite dal suo decreto. (4-13538)

POSSA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel 1992 l'Enel ha stipulato con la Nigeria un contratto per l'approvvigionamento di gas metano di produzione locale (di importo complessivo pari a 21.000 miliardi di lire, di durata ventennale, relativo alla fornitura di 3,5 miliardi di mc di gas all'anno) che prevedeva la clausola *take or pay* e prevedeva altresì il trasporto del gas (liquefatto) mediante navi metaniere;

il contratto in questione riservava all'Enel l'impegno e la responsabilità del reperimento o della realizzazione di un impianto portuale in grado di effettuare il rapido scarico del metano liquido da dette navi metaniere -:

se risponda a verità la notizia, riportata dal *Sole 24 Ore* di sabato 27 settembre 1997, secondo la quale l'Enel avrebbe raggiunto un'intesa di principio con Nigerian Liquefied Natural Gas per la consegna del gas oggetto del contratto firmato dall'Enel presso il terminale di Gas de France di Montoir de Bretagne: di qui il gas verrebbe fatto pervenire alle centrali Enel mediante la rete di metanodotti Gas de France e Eni;

se corrisponda a verità che, per la ricezione ed il trasporto del gas da Montoir de Bretagne alle centrali italiane, l'Enel dovrà pagare un extra costo pari a 120-130 Lit/mc, incidente per circa 25 Lit/kWh sul costo complessivo di produzione dell'energia elettrica, per un maggior onere complessivo sul totale della fornitura di 8.400 miliardi di lire;

quali siano le ragioni per cui l'Enel ha rinunciato a realizzare un impianto di sua proprietà a Montalto di Castro, per la cui costruzione erano applicabili gli effetti autorizzativi derivanti in via sostitutiva dalla legge 10 gennaio 1989, n. 42, di conversione dell'impianto nucleare; effetti esplicitamente confermati dal decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1992 che autorizzava la costruzione ed esercizio di « opere ed apparecchiature connesse al funzionamento della centrale, quali, in particolare, le opere di ricezione ed il trasferimento a terra del gas naturale liquefatto, serbatoio di stoccaggio eccetera »;

se risponda a verità che l'Enel ha rifiutato una offerta congiunta di Edison e di Mobil di realizzare un terminale *off shore* nell'alto Adriatico, che avrebbe permesso di risparmiare buona parte dei pesanti oneri aggiuntivi sopraindicati, derivanti dall'accordo Enel-Gas de France-Eni, e, nel caso affermativo, quali siano le ragioni di tale rifiuto dell'Enel. (4-13539)

CIAPUSCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Giorno* del 29 ottobre 1997, è stato pubblicato un servizio di Raffaella Tognoletti, titolato « In Valtellina cassa integrazione per 40 operai alla Spalding: e si fa strada un sospetto. Sci lombardi ma...made in Nord Africa. Graduale trasferimento della produzione all'estero testimoniato dal trasloco di numerosi macchinari? L'azienda nega »;

nello stesso articolo si legge che sono partiti *container* carichi di macchinari diretti in Tunisia e, dopo il lavoro straordinario richiesto ai dipendenti sino a poche settimane fa, ora l'azienda avrebbe fatto domanda di cassa integrazione per una cinquantina di operai e per sette impiegati;

la direzione della Sports Rdp spa Ski Spalding di Gordona (Sondrio) però nega ciò ed afferma, sempre secondo l'articlista, che i due fatti non sono collegabili;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

l'azienda su citata, che deriva dal passaggio di proprietà della antica Perse-nico Sci, è nata e cresciuta in Valchiavenna e rappresenta, per la realtà industriale della zona uno dei principali sbocchi occupazionali con i suoi 110 posti di lavoro -:

se l'azienda abbia goduto in qualche modo negli anni passati di finanziamenti statali e, in caso affermativo, per quali motivi;

se non ritengano di intervenire nel caso l'azienda voglia ridurre la produzione in Italia per passarla all'estero;

se corrisponda al vero il trasferimento, dei macchinari di produzione degli sci e degli *skiboard* in Tunisia e, in caso affermativo, se si tratti di cessione della tecnologia obsoleta o se l'azienda abbia realmente intenzione di trasferire la propria produzione all'estero. (4-13540)

ASCIERTO, PEZZOLI e ALBONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° luglio 1996, il 27° gruppo squadroni A.l.e. « Mercurio » è stato ridotto in 427° reparto volo E.r.i. « Mercurio »;

tale trasformazione ha comportato una variazione di « dipendenza » gerarchica dell'ente, passando dal capo di stato maggiore della regione militare tosco-emiliana al sottocapo operativo della stessa;

il sottocapo operativo, risulta essersi autonomamente definito « comandante di corpo » del reparto, pur non avendo i requisiti tecnici (l'ufficiale superiore non è pilota) e competenze amministrative (il reparto è gestito amministrativamente dal centro amministrativo regionale);

con questa carica, di cui si è investito il sottocapo operativo, interpretando *motu proprio* le direttive emanate da ordinamento, oltre a firmare atti e procedure di « esclusiva » competenza del comandante di corpo, ha anche dimostrato — ad avviso degli interroganti — gravissime lacune in

merito all'azione di comando (ha elargito punizioni a sottufficiali, puntualmente annullate perché non corrette in forma, procedure e motivazione) e alla gestione del personale (ha emanato direttive in merito a recuperi e licenze che ad avviso degli interroganti rappresentavano il reato, anche queste tempestivamente annullate dopo la diffusione delle direttive sulla stampa specializzata) —:

se intenda intervenire garantendo e salvaguardando il personale dipendente dal sottocapo operativo della regione militare tosco-emiliana;

se sia il caso di considerare la pericolosità di decisioni superficiali ed azzardate che, se emanate in altri contesti, avrebbero potuto causare non pochi danni;

se sia il caso di considerare l'ipotesi, dopo le successive verifiche richieste dagli interroganti, di sollevare dall'incarico il sottocapo operativo, impiegandolo in settori più consoni alla sua preparazione.

(4-13541)

SCOZZARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno dei collaboratori di giustizia è attualmente al centro dell'attenzione degli operatori e, più in generale, dell'intera opinione pubblica;

sono in corso di approntamento modifiche normative sia con riferimento all'istituto della collaborazione processuale che alla gestione dei collaboratori, tenendo conto dell'esperienza maturata e dalle disfunzioni evidenziate;

il fenomeno dei collaboratori di giustizia continua a mantenere, anche per il futuro, una fondamentale importanza nell'azione di contenimento della criminalità organizzata;

tuttavia, ripetutamente sono state riscontrate e denunciate, con notevole eco anche sugli organi di informazione, disfunzioni nel servizio di gestione e di tutela dei collaboratori di giustizia e, a monte, nel-

l'assegnazione, revoca e mancata proroga degli speciali programmi di protezione: si intende far riferimento a situazioni in cui il programma — ad esempio — è stato revocato in assenza di violazioni comportamentali ovvero anche a fronte di contributi collaborativi di primo piano;

anche con riferimento alla modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale è necessario che la tutela e l'incolmunità del collaborante vengano garantite, al momento del suo esame in dibattimento, ancor più che in passato;

dunque, appare quantomai indispensabile che gli organi istituzionali competenti in tale settore, innanzi tutto la commissione centrale per la definizione dello speciale programma, operino con criteri di assoluta trasparenza, oggettività e uniformità di giudizio, tali da impedire derive di arbitrio e incontrollabile discrezionalità —:

quali siano i parametri oggettivi cui la Commissione centrale fa riferimento nelle deliberazioni di concessione, rigetto o mancata proroga degli speciali programmi di protezione;

se la Commissione centrale, nel deliberare circa la concessione, proroga o revoca degli speciali di programmi di protezione, tiene conto dello stato del procedimento o dei procedimenti in cui il collaboratore deve rendere il proprio apporto probatorio;

quale importanza venga riconosciuta dalla commissione centrale, nell'espletamento dell'attività di cui sopra, alle violazioni di regole di condotta eventualmente commesse dai collaboratori di giustizia;

se le violazioni delle regole comportamentali prevalgano, ed eventualmente con quali criteri, sull'importanza del contributo collaborativo dei personaggi ammessi allo speciale programma;

se la commissione centrale tenga conto, agli stessi fini, dell'originalità del contributo collaborativo o equipari a que-

sta anche l'apporto dei collaboratori che riferiscono i dati in loro conoscenza soltanto in seconda o terza battuta;

quali siano i motivi alla base dei ritardi considerevoli nelle trasmissioni alla magistratura di sorveglianza dei pareri per la concessione dei permessi-premio o delle misure alternative alla detenzione;

se la Commissione centrale, nell'ambito dei collaboranti ammessi a speciale programma che si trovino in stato di detenzione operi una distinzione tra coloro che sono sottoposti alla pena della reclusione inferiore ai tre anni e quelli sottoposti a pena superiore a tale limite e, eventualmente, quali siano i motivi per cui i primi subiscano maggiori tempi d'attesa nella trasmissione dei pareri per la concessione di permessi-premio o delle misure alternative alla detenzione, tempi maggiori anche rispetto al detenuto comune condannato alla medesima pena;

se non ritenga che vi sia un'eccessiva burocratizzazione e conseguente lentezza nelle determinazioni relative ai permessi, a fronte di una diversa e ben superiore celerità riscontrabile nelle deliberazioni riguardanti l'ammissione o il rigetto delle richieste di speciale programma di protezione;

quali siano i parametri oggettivi cui la commissione centrale si attiene allorché debbano essere espressi i pareri sulla concessione delle misure alternative alla detenzione;

se corrisponda a verità che la commissione centrale, nel formulare il parere per la concessione delle misure alternative, talora esorbiti dai compiti istituzionali, ad esempio pronunciando parere negativo qualora ritenga che il giudice nella sentenza abbia già irrogato una pena particolarmente contenuta, avendo evidentemente il magistrato valutato positivamente la collaborazione prestata; se, dunque, in tali casi l'operato della commissione non determini, ingiustificatamente, una elisione del beneficio della misura alternativa, ovvero, all'opposto, a fronte di tetti di pena

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

elevati (ad esempio, oltre i dieci anni) se la commissione non ritenga ostante alla concessione della misura già di per sé l'entità della pena irrogata, senza quindi valutare gli altri parametri, quali la condotta successiva, l'inserimento lavorativo, eccetera;

se la Commissione centrale abbia mai dato parere favorevole alla concessione della semilibertà ovvero dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in caso affermativo, in quanti casi e secondo quali parametri;

quanti collaboranti risultino essere inseriti nel mondo del lavoro e, per effetto di tale inserimento, se vi siano collaboratori che non percepiscono misure di assistenza alimentare;

se esiste un coordinamento tra la Commissione centrale, la Direzione distrettuale antimafia le procure distrettuali;

se vi siano collaboratori di giustizia che mantengono il programma di protezione, anche se hanno commesso reati o sono occorsi in infrazioni comportamentali.

(4-13542)

VOGLINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 23 maggio al 6 giugno 1997 si sono svolte presso i Consigli dei collegi provinciali e circondariali dei geometri di tutta Italia le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale;

l'apposita commissione ministeriale, istituita presso il ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, con verbale del 17 luglio 1997, ha proclamato eletti i nuovi componenti del consiglio nazionale dei geometri e, per effetto della vigente normativa (legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile agli enti pubblici), il vecchio consiglio nazionale è decaduto dal 7 giugno 1997 venendosi a creare un vuoto di potere in seno al massimo organo esponenziale di categoria, con gravi implicazioni di ordine giuridico;

con ricorso n. 10898/97, proposto dai cinque decaduti consiglieri nazionali tra cui il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, il consigliere segretario Stricchi, il consigliere amministrativo Scimè e i consiglieri Scanavino e Franzini, è stato adito il Tar del Lazio per chiedere l'annullamento dello scrutinio, previa sospensiva della proclamazione dei neo eletti;

in data 28 luglio 1997 il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la pretestuosa e dilatoria richiesta;

il bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia n. 14, del 31 luglio 1997, ha pubblicato la proclamazione degli 11 eletti e che, purtroppo, a tutto oggi, il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, non ha provveduto a convocare i neo eletti per il loro insediamento, rimanendo illegittimamente in carica, assieme agli altri consiglieri;

in data 28 luglio 1997, su ricorso dei geometri Virgilio e Guadagnini, il Tar del Lazio, con ordinanza n. 2292/97, ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti, limitatamente alla parte del verbale attinente esclusivamente alla mancata convalida dei voti espressi a mezzo fax dal collegio di Vicenza; pertanto la suddetta ordinanza non ha inciso sull'insediamento del nuovo consiglio nazionale, se non per la posizione dell'ultimo classificato;

si rileva dal verbale di proclamazione che in data 17 luglio 1997 il geometra Giuseppe Genco del collegio provinciale di Palermo, componente della commissione ministeriale ex articolo 11 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, alle ore 14 si è allontanato dalla seduta della commissione adducendo non meglio specificati «motivi personali» e che, nonostante l'ulteriore convocazione della commissione per il giorno 19 settembre 1997, per dare esecuzione alla ordinanza del Tar del Lazio, la riunione è andata deserta rendendo necessaria una ulteriore convocazione per il giorno 9 ottobre 1997, nella quale la medesima, disattendendo, arbitrariamente, l'ordinanza

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

del Tar del Lazio, ha considerato validi soltanto i voti espressi a favore del geometra Virgilio e non anche quelli a favore del geometra Giuseppe Gaggero, che veniva a trovarsi nelle identiche condizioni del Virgilio (a tal proposito basta confrontare l'ordinanza del Tar del Lazio n. 2476 del 25 settembre 1997). Con tali preordinati atteggiamenti, di fatto, si è prolungata artificiosamente l'attività del consiglio nazionale dei geometri, decaduto sin dal 7 giugno 1997 —:

quali siano i motivi del ritardo e delle omissioni poste in essere dall'ex presidente Morocutti e dalla commissione ministeriale;

quali urgenti provvedimenti intenda prendere per ripristinare la legalità in seno al consiglio nazionale dei geometri, dando integrale attuazione alle ordinanze del Tar del Lazio ed insediando coloro i quali sono stati democraticamente eletti in seno all'organismo nazionale. (4-13543)

TURRONI e PROCACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione Lav lega anti vivisezione nei mesi di aprile e agosto del 1997 per l'organizzazione della prima « marcia per i diritti degli animali » da tenersi il successivo sabato 4 ottobre, richiedeva alla questura di Roma il permesso per effettuare un corteo da piazza Esedra a piazza del Popolo;

tale permesso veniva negato alla Lav dal funzionario di turno, poiché sono consentiti soltanto comizi o spettacoli in piazza del Popolo, senza però l'arrivo di corteo, tanto che gli unici percorsi autorizzati in base ad un protocollo sottoscritto da partiti, sindacati, prefettura, questura e comune di Roma sono i seguenti: piazza Esedra, via Cavour, Fori Imperiali, piazza SS. Apostoli oppure piazza Esedra, via Merulana, piazza San Giovanni, con unica alternativa la partenza da piazza del Colosseo anziché da piazza Esedra;

la richiesta della Lav era formulata per un sabato pomeriggio e non per un giorno lavorativo;

alla marcia della Lav hanno partecipato più di 15.000 persone, provenienti da tutta Italia, che non potevano essere così contenute tutte in piazza SS. Apostoli;

Rifondazione comunista ha tenuto a Roma un corteo nazionale sabato 25 ottobre 1997 con partenza dal Colosseo ed arrivo in piazza del Popolo, dove si è tenuto un comizio-concerto;

si ritiene che sia stata effettuata una scelta positiva nei confronti del partito di Rifondazione comunista e che tale scelta positiva non sia stata certo effettuata a fronte di minacce di turbativa dell'ordine pubblico —:

come mai sia stata effettuata una discriminazione *de facto* nei confronti della Lav (Lega anti vivisezione) e con quali motivazioni;

se non intenda il Ministro interrogato impartire opportune direttive affinché le associazioni riconosciute di volontariato non siano discriminate nella manifestazione di libertà di pensiero riconosciuta dalla Costituzione. (4-13544)

ZAGATTI e VIGNALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 19 ottobre 1997 moriva all'ospedale Sant'Anna di Ferrara il signor Paolo Geraci, detenuto nel carcere di Via Arginone (Ferrara);

da notizie riportate dalla stampa locale si apprende che la causa del decesso potrebbe essere costituita dall'eptospirosi;

la notizia è destinata a suscitare comprensibile allarme nella popolazione carceraria e nella città —:

quali iniziative intenda assumere per verificare la situazione del carcere di Ferrara, sotto il profilo igienico-sanitario. (4-13545)

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro degli affari esteri.*

— Per sapere — premesso che:

le recenti elezioni presidenziali svoltesi nel Montenegro hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione Milo Djukanovic;

il candidato sconfitto Momir Bulatovic, seguace del *leader* serbo Milosevic, ha dato inizio ad un serie di manifestazioni e tumulti, chiedendo l'annullamento delle elezioni per presunti brogli;

la correttezza delle operazioni elettorali è stata sancita sia dalla Corte costituzionale montenegrina, sia dalla commissione elettorale centrale, giudizi confermati anche dagli osservatori internazionali che hanno vigilato sulla competizione elettorale;

le manifestazioni del candidato sconfitto costituiscono, per le numerose dimostrazioni armate, una minaccia alla stabilità politica del Montenegro, con il rischio di violente provocazioni che sarebbero un pretesto per imporre lo stato di emergenza e conseguentemente annullare il risultato elettorale;

in tale stato di tensione le provocazioni delle bande del *leader* sconfitto sono dirette principalmente contro la popolazione di etnia albanese, individuata come « responsabile » della vittoria di Djukanovic; il rischio di una *escalation* di atti intimidatori è così concreta che le autorità di polizia del Montenegro, in messaggi diffusi dall'emittente pubblica, consigliano gli albanesi di non attraversare molte città del paese, per evitare di essere oggetto di violenza da parte dei fautori di Bulatovic —:

quali iniziative diplomatiche intenda assumere, anche in sede d'Unione europea, affinché la situazione in Montenegro non degeneri verso esiti di sovversione armata contro il legittimo presidente democraticamente eletto, al fine di evitare la certa prospettiva di un conflitto di carattere etnico contro la popolazione di cultura albanese, che porterebbe a conseguenze gravissime sui già precari equilibri della regione balca-

nica e sul più vasto ed insoluto problema del Kosovo, dove la maggioritaria popolazione di etnia albanese è sottoposta ad un duro regime d'oppressione da parte del governo serbo di Milosevic. (4-13546)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze ha temporaneamente sospeso l'assegnazione di quote di contingente agevolato di biodiesel per il periodo 1997-1998, in ottemperanza ad una decisione della Commissione Unione europea che nel mese di marzo del 1997 aveva dichiarato incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dell'accisa sul biodiesel attuata in Italia;

molto opportunamente il Governo si è messo subito al lavoro per trovare una soluzione alternativa all'esenzione di accisa per favorire l'utilizzo di biodiesel derivato da produzioni non *food*, ma qualsiasi soluzione agevolativa rischia oggi di risultare inefficace se non si interviene anche nel settore della produzione delle colture oleose;

in seguito alle ultime decisioni comunitarie di limitare le superfici di *set aside* obbligatorio su cui coltivare le piante oleaginose per usi non alimentari, la produzione italiana di questa materia prima si è ridotta drasticamente a tal punto da non assicurare l'eventuale copertura per il fabbisogno di biodiesel che si vorrebbe agevolare;

nell'agenda 2000 della Commissione è previsto l'azzeramento della superficie da destinare al *set aside* e ciò comprometterebbe profondamente il settore produttivo di colture non alimentare destinabili alla produzione di biodiesel;

il biodiesel può rappresentare la fonte energetica pulita per il futuro del nostro sistema produttivo e una interessante fonte di reddito per tutti gli agricoltori e gli industriali della trasformazione —:

se non intenda avanzare delle richieste alla Commissione Unione europea af-

finché nella futura politica agricola comune vengano previste chiare e generali misure di incentivazione in favore delle produzioni oleaginose da destinare alla produzione di carburanti biologici.

(4-13547)

FAGGIANO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 573 del 1997 emessa dal pretore Rosa Patrizia Sinisi della pretura circondariale di Brindisi, il ministero del tesoro è stato condannato al pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento di cecità assoluta con decorrenza dal 22 settembre 1995 in favore del ricorrente, Mario Carrozzo, rappresentato dall'avvocato Antonio Scoditti, dichiarando illegittimo il provvedimento amministrativo di sospensione della corresponsione della indennità di accompagnamento preso dal ministero del tesoro dopo visita di revisione;

durante lo svolgimento della procedura il consulente tecnico di ufficio (Ctu), competente ha accertato che il Carrozzo è affetto da una serie di patologie che lo hanno posto nella condizione di cecità assoluta;

a seguito di notificazione della sentenza della pretura di Brindisi al ministero del tesoro ed all'avvocatura dello Stato, la prefettura di Brindisi ha fatto sapere informalmente di non essere obbligata al risarcimento, poiché è stato il solo ministero del tesoro condannato;

il ministero del tesoro non è legittimato a corrispondere ratei d'indennità d'accompagnamento, poiché per legge lo deve fare il ministero dell'interno;

non essendo stato condannato con sentenza, il ministero dell'interno, non si può richiedere a questo il pagamento dei ratei dovuti;

essendo stata l'indennità di accompagnamento a suo tempo revocata dal mini-

stero del tesoro, un'eventuale citazione in giudizio del ministero dell'interno sarebbe stata infruttuosa —:

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere al fine di permettere al signor Carrozzo di ottenere quanto stabilito dalla sentenza di cui sopra, ponendo fine ai gravi disagi economici e morali determinati da questa inadempienza, e se non ritengano inoltre opportuno intraprendere ulteriori azioni per far sì che tali tipi di conflitti tra enti non rendano complessa ed a volte impossibile la concretizzazione di un diritto del cittadino la cui sussistenza tra l'altro è stata accertata da un provvedimento giudiziario. (4-13548)

GALATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comando provinciale di Catanzaro nel 1990 ha aperto un distaccamento dei vigili del fuoco in località Bagni di Lamezia terme;

il distaccamento, nonostante l'apertura ufficiale avvenuta da diversi anni, non è mai stato collaudato. I lavori non sono mai stati completati e, nonostante l'importanza delle funzioni di tutela dell'incolmabilità pubblica che la struttura è chiamata a svolgere e le esigenze particolarmente pressanti sul territorio di competenza, il distaccamento è a tutt'oggi inidoneo a svolgere le proprie funzioni;

il distaccamento copre un'area vastissima d'intervento nella quale vi sono località impervie, difficili da raggiungere; è una rete stradale a percorrenza veloce (strada dei due mari) e c'è il tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria;

la stessa ubicazione del distaccamento è causa di problemi operativi in quanto esso è sito in una discarica pubblica, in una zona decentrata rispetto alle aree di intervento più importanti, come la superstrada, l'autostrada e la città di Nicastro;

il distaccamento è composto da otto unità al giorno per una popolazione di

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

settantamila abitanti ed è evidentemente sotto dotato;

attualmente il distaccamento si trova nelle seguenti condizioni: non c'è un piazzale antistante per consentire la manovra dei mezzi ed evitare che le piogge, creando dei pantani, lo rendano impraticabile; c'è un impianto elettrico fuori norma, che causa frequenti blocchi dell'illuminazione e pericolosi corti circuiti; vi sono infissi precari, che non consentono un *comfort* agli operatori che rientrano esausti dopo gli interventi; manca un cancello elettrico di accesso alla caserma, che causa continui spostamenti per aprire e chiudere; vi sono infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo con un tasso di umidità elevatissimo; vi è una situazione igienica precaria causata da una rete fognaria che non defluisce procurando una stagnazione e conseguenti esalazioni insopportabili; non esiste un sistema di incanalazione delle acque piovane a monte che si riversano all'interno del distaccamento;

non sembrano dunque esistere le minime condizioni di vivibilità per il personale impegnato 24 ore al giorno -:

quali atti o quali iniziative intenda adottare o intraprendere al fine di assicurare adeguati servizi di protezione civile e antincendio nel comprensorio di Lamezia terme, considerata la necessità di poter disporre di strutture operative idonee a far fronte alle esigenze del territorio e tenuto conto dei rischi nell'area territoriale interessata che, tra l'altro, è ad alto rischio sismico.

(4-13549)

GALATI, D'IPPOLITO, TASSONE e VALENSISE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito delle iniziative per il riassetto organizzativo del servizio postale sono state istituite nuove divisioni territoriali denominate agenzie di coordinamento;

a Lamezia Terme è stata istituita l'agenzia di coordinamento n. 2 che, pur

avendo iniziato ad operare solamente nel mese di giugno del 1996, ha conseguito ottimi risultati adempiendo pienamente al ruolo di coordinamento ed organizzazione delle risorse umane e alla gestione dei rapporti con la clientela nell'area territoriale di competenza;

oggi si procede ad un riassetto generale dell'organizzazione del servizio con l'istituzione di 150 filiali: le filiali dovranno essere localizzate in tutte le province e nelle grandi città;

nell'ambito di tale operazione sembra che per la Calabria siano state prese in considerazione, oltre alle cinque province, anche le città di Castrovilli, Palmi e Rossano;

la mancata costituzione di una filiale a Lamezia Terme sarebbe fortemente contraddittoria con gli obiettivi che tale organizzazione si prefigge. Prima di tutto Lamezia Terme è la quarta città della Calabria per popolazione e rilevanza strategica, elementi fondamentali per l'individuazione delle grandi città dove istituire le filiali. In secondo luogo occorre salvaguardare l'esperienza già avviata sul territorio con la costituzione dell'agenzia di coordinamento n. 2 -:

se risulti che le ipotesi di esclusione della città di Lamezia Terme come sede di filiale abbiano fondamento;

quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per far sì che nel nuovo processo organizzativo venga salvaguardata l'esperienza positiva dell'agenzia di coordinamento n. 2 attraverso l'istituzione di una filiale nella città di Lamezia terme, in considerazione della rilevanza strategica della città.

(4-13550)

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Genova, Gaetano Cuozzo, ha firmato un appello pubblico a sostegno del candidato a sindaco dell'Ulivo Giuseppe Pericu;

non vi è certo nulla da obiettare sul fatto che il provveditore abbia opinioni politiche ed un preciso orientamento di voto, ma lascia alquanto perplessi il fatto che sia proprio il responsabile di un'istituzione pubblica a scendere, se pure solo da sostentare e dietro le quinte, nell'agone politico, schierandosi da una parte piuttosto che da un'altra;

un tale atteggiamento appare controproducente prima di tutto per la credibilità dello stesso provveditore, in quanto potrebbe suscitare in qualcuno il timore di atteggiamenti parziali da parte sua —:

se non ritengano necessario verificare l'opportunità del comportamento assunto dal provveditore agli studi di Genova in vista delle prossime elezioni amministrative;

quali iniziative intendano, dunque, adottare al fine di garantire un atteggiamento del provveditore che sia più consono al ruolo da lui ricoperto, che, ad avviso dell'interrogante dovrebbe essere improntato ad assoluta imparzialità, anche in considerazione della posizione di organo *super partes* che il provveditore riveste.

(4-13551)

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 prevede che, dal 1° gennaio 2000, potranno essere smaltiti in discarica solo ed esclusivamente i rifiuti inerti e i rifiuti che residuano dalle operazioni di recupero e di riciclaggio;

con delibera consiliare del comune di Cesena (Forli) n. 425 del 15 marzo 1990 è stato approvato il progetto esecutivo che è suddiviso in due lotti di discarica (1 lotto: mc 800.000, 2 lotto mc. 1.200.000) ed impianto di compostaggio annesso, e prevede un costo complessivo di 26.724.000.000 di lire; tenendo conto della sola produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati del bacino di competenza si prevede una discarica di oltre 25 anni;

con delibera di giunta comunale di Cesena (Forli) n. 373 del 28 febbraio 1995 sono stati approvati i progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio funzionale inerenti, rispettivamente al 1° stralcio della discarica ed alla realizzazione dell'impianto di compostaggio;

la discarica controllata di prima categoria per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili e fanghi derivanti dagli impianti di depurazione delle acque da insediamenti civili a Tessello - Rio della Busca insiste sul Rio della Busca, che costituisce acqua pubblica, e la valle della Busca presenta caratteristiche ambientali di grande pregio, con numerose emergenze ambientali, paesaggistiche, morfologiche e geologiche molto significative;

studi geologici eseguiti dal professor Farabegoli, ordinario di rilevamento geologico presso l'università degli studi di Bologna, hanno messo in evidenza la presenza di un grosso movimento gravitativo (paleofrana) nel sito della Busca, movimento che risulta già in parte riattivato; tale studio mette in evidenza la fondata possibilità che i lavori previsti per la costruzione della discarica di prima categoria inneschino un movimento gravitativo definito;

la suddetta discarica prevede un conferimento di rifiuti per un totale di 2.000.000 metri cubi, mentre, con il conseguimento degli obiettivi del decreto legislativo citato, la discarica controllata della Busca avrebbe una validità di oltre 150 anni —:

se non ritenga di dover chiedere la ridefinizione del progetto approvato, affinché vengano approvate le modifiche necessarie perché, sia in termini volumetrici di rifiuti conferiti, sia in termini temporali, la discarica controllata per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assemblati della Busca sia rispondente al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, evitando il sovrdimensionamento di un'opera che influenza negativamente su un'area di pregio

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

ambientale e che insiste su un corso d'acqua pubblico, tutelato ai sensi della legge n. 431 del 1985. (4-13552)

D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'interno.*

— Per sapere — premesso che:

il comando provinciale di Catanzaro nel 1990, in località Bagni in agro di Lamezia Terme, ha aperto un distaccamento dei vigili del fuoco mai collaudato;

dalla data ufficiale di apertura, il distaccamento deve essere ancora completato al fine di assicurare un adeguato servizio di protezione civile su tutto il territorio di competenza e assicurare la pubblica incolumità mediante i servizi antincendio;

il completamento appare indifferibile ed urgente considerato l'alto rischio sismico della città di Lamezia Terme, del suo comprensorio, oltre che dell'intera regione;

il distaccamento copre un'area vastissima d'intervento, con località impervie e difficoltose da raggiungere, con una rete stradale ad alta velocità e pericolosità (strada dei due mari) oltre che il tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria;

l'attuale collocamento del distaccamento è all'interno di una discarica pubblica, oltre ad essere molto decentrato rispetto agli interventi sulla superstrada e autostrada e alla città di Lamezia;

il distaccamento è composto da otto unità al giorno per una popolazione di 70.000 abitanti, al di fuori del parametro europeo e nazionale;

attualmente il distaccamento denuncia gravi difficoltà: infatti è privo di piazzale antistante per consentire la manovra dei mezzi ed evitare i pantani che si formano con le prime piogge e l'impolveramento nei periodi più caldi; è privo di un impianto elettrico a norma con le vigenti leggi e di un sistema di incanalazione delle acque piovane che si riversano all'interno del distaccamento —:

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare un efficace servizio di pro-

tezione civile per il comprensorio di Lamezia Terme, posta la necessità di poter disporre di uno strumento funzionale e organizzativo per fronteggiare adeguatamente tutte le necessità di natura operativa a tutela della incolumità delle persone, per la preservazione dei beni culturali e alla luce dell'alto rischio sismico del territorio. (4-13553)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

una delle maggiori organizzazioni professionali agricole nazionale, la Coldiretti, ha da alcuni giorni intrapreso alcune iniziative per rendere pubbliche alla collettività una serie di suoi progetti tesi alla realizzazione di un organico progetto di sviluppo per l'agricoltura italiana;

gruppi di convinti e responsabili agricoltori diffondono nei pressi delle sedi istituzionali competenti il contenuto del loro progetto che, in generale, si prefigge di non far scomparire il settore agricolo italiano, che da troppi anni non viene interessato da una politica di sviluppo strategico alternativo e di lungo periodo;

il giorno 30 ottobre 1997, un gruppo di agricoltori della provincia di Latina è stato ricevuto presso la segreteria dell'interrogante e, ancora una volta, sono stati richiesti dei legittimi interventi per liberare il comparto agricolo dai continui appesantimenti burocratici che da alcuni anni sono stati introdotti nel sistema fiscale, misure che si sono sommate ad altri fattori di penalizzazione e che tra l'altro hanno costretto gli agricoltori ad esporsi in modo massiccio nei confronti del credito, a cui oggi non riescono a restituire il dovuto (le sofferenze creditizie del comparto agricolo in pochi anni sono passate da percentuali decimali all'attuale 14 per cento);

cio è sintomo che qualcosa in questo settore non va più e che forse bisogna correre ai ripari: del resto, mentre il costo della vita e delle materie prime continua a salire, i prezzi delle produzioni agricole

rimangono fermi a quelli di 5-10 anni fa e sono tali da non permettere neanche la copertura delle accresciute tasse dovute allo Stato —:

se non intenda valutare attentamente il progetto di sviluppo per l'agricoltura italiana che da alcuni giorni viene divulgato sui maggiori organi di informazione e che gli agricoltori della coldiretti provvedono con sacrifici incredibili a diffondere tra tutti i cittadini. (4-13554)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dal momento in cui si è incominciato a riformare il sistema fiscale dello Stato, una serie continua e smisurata di nuovi obblighi hanno interessato il settore agricolo e, dimenticando che l'agricoltura è soprattutto una attività di rilevante valore sociale, essa è stata equiparata a quelle appartenenti unicamente al settore economico;

provvedimenti spesso contraddittori, obblighi burocratici mai esistiti fino a ieri in agricoltura, adempimenti formali costosi e fastidiosi, aggravio del carico fiscale e contributivo, soppressione reale della categoria dei piccoli produttori e altre misure di natura burocratica sono piovuti sulle teste degli agricoltori italiani, rendendogli la vita assai complicata, spesso spingendoli a desistere dal dedicarsi alle attività agricole e a chiudere le proprie aziende;

dopo il riordino del sistema dell'Iva, con cui è stato praticamente cancellato il suo esonero, si sta introducendo il nuovo regime fiscale basato sulla imposta unica sulle attività produttive;

in sede di intenti si era detto che la nuova imposta, nel sostituire una innumerevole serie di diverse tasse, sarebbe comunque stata tale da garantire l'invarianza del prelievo per il settore agricolo;

osservando lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, si evince, però, che la nuova Irap non solo non garantisce l'invarianza di prelievo, ma ad-

dirittura si rivela più pesante delle tasse sopprese, soprattutto per le piccole aziende agricole e si trasformerà in un costo aggiuntivo nei prossimi anni per tutti gli agricoltori, creando sperequazioni tra le diverse categorie di coltivatori esistenti nel comparto primario;

gli agricoltori italiani non sono in grado di sopportare ulteriori appesantimenti oltre quelli già fino ad oggi introdotti sia da provvedimenti nazionali che comunitari e prima di introdurre la nuova Irap si rende inderogabile approfondire le conseguenze che essa potrà arrecare una volta resa operativa —:

se non ritenga di dover rivedere quanto già stabilito nello schema di decreto legislativo per l'introduzione dell'Irap, in modo che essa rappresenta per il settore agricolo davvero una semplificazione fiscale e non, come oggi appare, un nuovo e più pesante onere, per giunta sperequativo nei confronti di differenti categorie di agricoltori. (4-13555)

TASSONE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, sono stati unificati gli uffici del lavoro con gli ispettorati del lavoro;

la riforma è stata realizzata in esecuzione della delega contenuta nella legge di accompagnamento alla legge finanziaria del 1993, senza alcun aggiornamento in relazione ai profondi mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro;

seppure con ritardi determinanti per gli esiti non si è tenuto conto che fosse indispensabile la coincidenza con la cosiddetta riforma Bassanini, nella parte che prevede il trasferimento del mercato del lavoro alle regioni;

gli importanti adempimenti del cosiddetto pacchetto Treu a carico delle Scica in via di smobilitazione, impossibilitate ad

organizzarsi nel breve periodo e afflitte nei grandi centri da carenze di personale e di mezzi, evidenziano drammaticamente la colpevole errata scelta del tempo delle unificazioni degli uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

è stato nominato direttore generale degli affari generali e del personale — con contratto privato e compenso di circa 200.000 milioni annue — un ex dirigente pensionato Telecom con l'incarico specifico di realizzare la riforma. La professionalità di tale dirigente secondo l'interrogante conosciuto all'esterno solo dal Ministro, che aveva avuto rapporti professionali con la sua ex società, si è rilevata, come piovato, assolutamente inadeguata allo scopo per l'assenza di conoscenza specifica della macchina statale e, in particolare, della indispensabile preparazione di carattere amministrativo che è invece, patrimonio di taluni dirigenti a costo zero. Né il direttore — come risulta all'interrogante — ha saputo avvalersi dell'esperienza e della professionalità degli stessi, come dei capi divisione della direzione, ricorrendo, al contrario, alla collaborazione, sostanzialmente determinante per i compiti della direzione stessa, solo del capo della divisione IV, dottor Raffaele Ferrara gestore da tempo immemorabile dei fondi per la formazione professionale del personale, di cui usufruisce lo stesso direttore generale del personale;

le disposizioni amministrative adottate dal direttore generale in attuazione del decreto ministeriale n. 687 del 1996 sono all'origine del mancato decollo delle riforme. In particolare, la circolare n. 42 del 1997 si è rilevata irrealizzabile perché, oltre ad essere contraddittoria all'interno e rispetto al decreto ministeriale è all'origine di una conflittualità generalizzata, in quanto non più in grado di stabilire, sotto il profilo amministrativo, i compiti dei dirigenti degli uffici periferici. Essa perseguiterebbe la finalità — non si sa per quale precisa ragione (all'interno si sostiene la protezione del dirigente delle politiche del lavoro di Roma, legato al capo della divisione IV, *deus ex machina*) — di creare spazio per i responsa-

bili dei settori e di fatto riducendo il ruolo dei dirigenti preposti regionali e provinciali; di cui per l'errata interpretazione direttoriale non è più chiara la posizione e non si conoscono esattamente le funzioni. Da ultimo, pur essendo preposti, la posizione di responsabilità, con il conseguente contenzioso, è stata assimilata a quella dei dirigenti dei settori, così innestando ulteriori motivi di conflittualità e di demotivazione. Contraddittorie, disomogenee e *contra legem* circa le funzioni sono anche le circolari successive riferite all'attribuzione degli incarichi esterni;

risulta che anche il Secim sia intervenuto per correggere l'azione del direttore nell'attuazione delle riforme, ma, sembra, invano perché è notorio che egli sarebbe solito non affrontare, né confrontarsi sui problemi amministrativi determinanti. Risulta all'interrogante che egli avrebbe creato anzi, un clima di soggezione, da «tagliatore di teste», che costringe spesso i dirigenti a non sollevare i problemi stessi —:

se, previo riscontro attraverso il Secim, ovvero una apposita commissione, non ritengano di affiancare al dirigente generale, nel caso non intendano revocargli l'incarico, un gruppo di esperti interni ed esterni di provata e conclamata esperienza di pubblica amministrazione, per apporare i correttivi alle singolari modalità d'attuazione della riforma e così rilanciarla, facendo anzitutto chiarezza sulle attribuzioni dei responsabili nell'ambito centrale e periferico, sui necessari profili organizzativi e sull'assegnazione del personale secondo i profili adeguati;

se almeno per ragioni di opportunità, non intendano destinare il capo della divisione IV ad altro incarico, rompendo il rapporto che nel tempo egli — ad avviso dell'interrogante — avrebbe creato anche con i rappresentanti di taluni ambienti politici, ricevendone protezione e talvolta sponsorizzazione (è stato anche candidato alla nomina di direttore generale);

se intendano denunciare le risultanze dell'inchiesta interna alla Corte dei conti. (4-13556)

FIORI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il clima di intimidazione personale instaurato dal sindaco del comune di Arsoli (Roma) nei confronti dei consiglieri di minoranza, che peraltro rappresentano il 49,9 per cento degli elettori, ha costretto questi ultimi, sin dal 30 novembre 1995, ad inoltrare circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei loro diritti istituzionali e della loro incolumità personale, più volte minacciata dallo stesso sindaco anche in sede di pubbliche sedute del consiglio comunale e perfino alla presenza del comandante della locale stazione dei carabinieri e di quello dei vigili urbani;

per estremizzare questo clima di intimidazione nelle sedute del consiglio comunale, il sindaco proibiva sistematicamente e provocatoriamente al capo gruppo dei consiglieri di minoranza di alzarsi in piedi quando era ammesso a parlare e, quando il signor Baiocco si rifiutava di eseguire tale ordine, lo stesso sindaco ordinava al comandante dei vigili urbani di allontanarlo dall'aula;

detto sindaco si è sempre rifiutato pubblicamente e pervicacemente di rispondere alle interrogazioni scritte ed orali presentate dai consiglieri di minoranza e di fornire doverosamente loro copia degli atti pubblici richiesti;

i consiglieri di minoranza hanno indirizzato una denuncia nella quale vengono circostanziati usi e abusi di potere perpetrati dal sindaco in oggetto e dal comandante della compagnia carabinieri di Subiaco;

nella seduta del 29 novembre 1996, ancora una volta, detto sindaco, invece di rispondere alla richiesta di delucidazioni su un capitolo di spesa avanzata dal capo gruppo di minoranza, signor Renzo Baiocco, oltraggiava e minacciava verbalmente quest'ultimo e, alle giuste ed immediate rimostranze rappresentate dallo stesso, dava ordine al maresciallo dei ca-

rabinieri presente di farlo espellere a forza dall'aula, ordine subito attuato senza troppi scrupoli da parte di militari dell'arma, contrariamente al netto rifiuto di eseguirne uno analogo che gli stessi militari avevano viceversa opposto qualche anno prima quando a darlo era stato il sindaco *pro tempore* di Arsoli di diversa colorazione politica;

a seguito della esecuzione forzosa del suddetto ordine, il consigliere Baiocco veniva colto da malore e trasportato con ambulanza all'ospedale di Subiaco dove gli veniva riscontrata una contusione all'emitorace destro con una prima prognosi di giorni 10, salvo complicazioni, ed una successiva per altri 20 giorni;

il giorno successivo alla suddetta aggressione i consiglieri di minoranza hanno presentato alla procura della Repubblica di Roma querela nei confronti del maresciallo comandante dei carabinieri, del suo vice e del vigile urbano presente e concorrente al fatto;

dopo gli incidenti di cui ai commi precedenti il sindaco avrebbe più volte pubblicamente minacciato di procedere alla decadenza dei consiglieri di minoranza o, quanto meno, di vietare l'accesso in aula del loro capo gruppo, signor Baiocco;

le indagini dei fatti relativi alla denuncia inoltrata alla procura della Repubblica di Roma dal signor Baiocco sarebbero state eseguite dallo stesso maresciallo dei carabinieri di Arsoli querelato;

dopo la seduta del 29 novembre 1996 il maresciallo dei carabinieri ed il suo vice hanno iniziato a presenziare a tutte le sedute del consiglio comunale di Arsoli, rinforzando con sconcertanti comportamenti il già teso clima intimidatorio assunto verso la minoranza consiliare, la quale, allo scopo di non subire oltre tale situazione e per ovvie ragioni cautelative, ha deciso di non partecipare più alle sedute consiliari, rendendone peraltro tempestivamente edotto il prefetto di Roma —:

se non ritengano di far procedere immediatamente all'accertamento dei fatti

descritti, indegni per un paese democratico, per adottare, in caso di riscontri affermativi, i provvedimenti di competenza in ordine al controllo governativo sugli organi degli enti locali. (4-13557)

SCOZZARI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 18 ottobre 1997 il candidato a sindaco ed i componenti della lista «Anatra all'arancia per tutti», intorno alle ore 11,30, si sono recati nel comune con i sottoscrittori per adempiere a quanto previsto dalla legge ai fini della presentazione della lista;

contemporaneamente erano in corso le operazioni della lista «Amicizia per il progresso» terminate alle ore 11,55;

il candidato a sindaco della lista «Anatra all'arancia per tutti» proponeva, alle ore 11,45, di verbalizzare che egli era pronto, con i consiglieri candidati ed i sottoscrittori, ad adempiere alle operazioni previste di autentica delle firme e a perfezionare le altre documentazioni necessarie che avrebbe dovuto rilasciare il comune;

terminate le operazioni, veniva depositata la documentazione della lista alle ore 13,30; nel frattempo era giunto il maresciallo dei carabinieri che aveva trasmesso all'ufficio competente tutte le liste presentate con i nomi di tutti i candidati;

in data 20 ottobre 1997, alle ore 19,20, veniva comunicato che la lista «Anatra all'arancia» era stata dichiarata dalla sottocommissione circondariale lista non valida in quanto presentata con ritardo, alle ore 13,30, del 18 ottobre 1997;

contestualmente veniva riconosciuta anche la lista «Amicizia per il progresso» (civica del Ppi e del Pds), in quanto contenente in lista solo otto consiglieri anziché nove (minimo previsto dalla legge);

rimanevano in competizione solo due liste, «Baragiano libera» (civica di Forza Italia) e «Fiamma tricolore», che ha can-

didato a sindaco un cittadino di Baragiano, ma ha presentato il resto dei candidati consiglieri cittadini di altri paesi, in gran parte di Montalbano Jonico (paese a circa 120/130 chilometri da Baragiano);

si è verificata una situazione quanto meno anomala che può introdurre nella gestione del paese e della comunità montana del «Marmo Platano» persone non conosciute, che l'interrogante ignora a cosa siano legate;

la legge prevede che le liste debbono essere presenti entro le ore 12 del 18 ottobre 1997 e nella sostanza la lista «Anatra all'Arancia», alle ore 11,30, era pronta ed i suoi sottoscrittori erano presso l'ufficio comunale preposto al deposito delle liste —:

in base a quale interpretazione della legge, cui giustamente tutti i cittadini italiani devono attenersi, la lista «Anatra all'Arancia» sia stata esclusa, precludendo alla cittadinanza baragianese una scelta più limpida sulla base di confronti programmatici e non su mere restrittive interpretazioni della commissione elettorale circondariale di Potenza. (4-13558)

NANIA. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Mirabile Giuseppe venne assunto come bidello — terza qualifica funzionale — dall'amministrazione comunale di Pianoro con delibera n. 57 del 12 febbraio 1997;

in esecuzione della sopraindicata delibera il 3 marzo 1997 il signor Mirabile e l'amministrazione sottoscrissero il contratto individuale di lavoro che, al punto 8, dispone che l'assunzione «è a titolo di prova per il periodo di mesi due decorrente dall'inizio di servizio effettivo» e che si svolgerà con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 (confronta contratto di lavoro - documento n. 1);

il Mirabile prendeva regolarmente servizio e altrettanto regolarmente svolgeva le sue mansioni di bidello, senza ricevere richiami scritti o verbali sul suo operato e senza che insegnanti, colleghi di lavoro, genitori dei bambini della scuola dove era impiegato, si lamentassero del suo modo di lavorare o di rapportarsi con loro stessi o con i bambini;

eppure con lettera protocollo n. 6602 dell'8 maggio 1997 l'amministrazione gli comunicava che con delibera n. 188 del 7 maggio 1997 era stata disposta la rescissione del suo contratto per mancato superamento del periodo di prova poiché, «dopo gli opportuni accertamenti», era risultato a suo carico «incapacità di capire i problemi, incapacità di organizzare il proprio lavoro in situazioni dove diventa figura di riferimento per la struttura, incapacità a relazionare con i bambini e totale chiusura nel comportamento con gli altri»;

il Mirabile si stupiva sinceramente di tale decisione amministrativa, che gli giungeva come un fulmine a ciel sereno e, con raccomandata del 12 maggio 1997, chiedeva copia della documentazione attinente alla propria valutazione negativa;

con lettera protocollo n. 7009 del 23 maggio 1997 l'amministrazione rispondeva inviando copia della delibera di licenziamento n. 188 del 7 maggio 1997, che il ricorrente già possedeva, omettendo invece di fornirgli gli «accertamenti» da cui era stata desunta la sua presunta incapacità a svolgere le mansioni di bidello, probabilmente consistenti nella relazione del capo settore citata nella stessa delibera;

il signor Mirabile allora, con raccomandata 23 maggio 1997, tornava a richiedere l'accesso agli indicati accertamenti o relazione trattandosi di documenti che lo riguardavano direttamente e personalmente, ma riceveva dall'amministrazione, in persona dello stesso sindaco, un netto rifiuto motivato con la inaccettabile considerazione che «la documentazione richiesta ha carattere riservato»;

rispondeva allora il Mirabile con fax 5 giugno 1997 stigmatizzando la decisione di non consentirgli la visione di documenti che, anche se riservati, lo riguardavano direttamente, con conseguente diritto, *ex legge* n. 241 del 1990, a prenderne visione ed estrarne copia;

comunque, non riuscendo ad avere tali documenti e decorrendo nel frattempo i termini per presentare ricorso al Tar avverso licenziamento, si vedeva costretto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti;

l'articolo 14-bis del sopracitato Ccnl (nel testo risultante dall'articolo 3 dell'accordo integrativo 15 febbraio 1996) precisa a chiare lettere che il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro in prova «deve essere motivato»;

la giurisprudenza amministrativa che si è occupata del genere di motivazione da fornire ad un licenziamento per esito negativo della prova, ha sempre sottolineato che essa deve consistere in un giudizio complessivo sulle qualità personali e professionali del dipendente, che tenga presente sia il suo carattere e comportamento, sia il suo rendimento ed il grado di perizia e capacità nella materiale esecuzione dei compiti affidatigli;

nel caso di specie, non sembra, sulla base del giudizio comunicato con la lettera dell'8 maggio 1997 che l'amministrazione abbia assolto a tale obbligo di motivazione; o meglio sembra che vi abbia assolto solo parzialmente e, quindi, insufficientemente;

essa infatti si è limitata ad esprimere una valutazione che concerne solo la sfera caratteriale e comportamentale del ricorrente prescindendo da ogni valutazione sulle sue capacità lavorative e sulle modalità di espletamento del servizio;

in altre parole il Mirabile è stato genericamente ritenuto inidoneo per via di supposti comportamenti attinenti ad una difficoltà di relazionare con i colleghi di lavoro (insegnanti e non) e gli utenti del servizio; non, invece, per non saper svol-

gere i compiti del bidello, quali risultano dal mansionario (pulizia, riordino e manutenzione dei locali scolastici);

quanto poi ai rilievi di «incapacità di capire i problemi, incapacità di organizzare il proprio lavoro in situazioni dove diventa figura di riferimento per la struttura», anche qui siamo nell'ambito di una del tutto generica ed imprecisa contestazione attinente alla sfera comportamentale, che oltretutto non trova giustificazione alcuna nella declaratoria della qualifica di appartenenza, che circoscrive l'ambito di responsabilità ed autonomia del bidello alla «corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate» (declaratoria terza qualifica funzionale decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983);

in altre parole la normativa, che dunque è stata erroneamente interpretata, non prevede che la figura professionale del bidello possa divenire punto di riferimento di una struttura scolastica, né che gli competa risolvere i problemi attinenti al servizio scolastico;

dunque l'amministrazione non ha assolutamente motivato su un punto fondamentale, quello della diligenza, assiduità e perizia del ricorrente nelle descritte mansioni di bidello e per questo il provvedimento comunale risulta illegittimo;

il comune inoltre si è rifiutato di fornire al diretto interessato la documentazione consistente negli «accertamenti» (in definitiva la relazione del capo servizio) posti alla base del suo licenziamento, costringendolo a ricorrere, per non far trascorrere il termine di decadenza previsto dalla legge, senza conoscere i presupposti del provvedimento lesivo;

tale rifiuto, del tutto deprecabile, non poteva trovare giustificazione alcuna nel fatto che detti documenti fossero stati classificati riservati;

tal classificazione, infatti, ammesso e non concesso che sia esatta, non poteva essere di ostacolo all'applicazione della normativa sulla trasparenza (articolo 24

legge n. 241 del 1990), che consente al diretto interessato di prendere visione ed estrarre copia degli atti, anche classificati, che lo concernano personalmente;

il non aver comunicato la documentazione richiesta, non costituisce solo una violazione del diritto di informazione ed una compressione del diritto di difesa, ma, impedendone l'esercizio, e riflettendosi sul comportamento amministrativo cui si riferiscono, lo inficiano, rendendo così illegittimo lo stesso provvedimento di licenziamento, sempre sotto l'aspetto della carenza di motivazione;

infatti l'eventuale tardiva produzione di questi documenti non varrebbe a superare il rilievo secondo cui il non averli comunicati al diretto interessato assieme al provvedimento di licenziamento determina una insanabile carenza di motivazioni di quest'ultimo;

né sarebbe possibile sostenere, nel caso di specie, la motivazione *per relationem* del provvedimento impugnato: risulterebbe ingiustamente premiato, in tal modo, il descritto comportamento ostruzionistico del comune che, pur essendosi rifiutato di consegnare gli atti e mettendo così in difficoltà il ricorrente, si vedrebbe riconosciuta successivamente la possibilità di fornire la motivazione dell'impugnato provvedimento;

occorre considerare anche la situazione personale e familiare del Mirabile che è stato privato del posto di lavoro, stipendio, possibilità di qualificazione professionale. Rimane disoccupato e deve provvedere ad una moglie (pure lei disoccupata) e due bambini piccoli -:

se ritenga di porre in essere un intervento diretto a garantire una corretta e uniforme applicazione della normativa sul diritto d'accesso, che attiene al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, in particolare qualora il suo esercizio sia strumentale alla tutela del fondamentale diritto al lavoro;

se, comunque, ritenga che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'eser-

cizio delle facoltà di cui all'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
(4-13559)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

alcuni quotidiani, in data 30 ottobre 1997, hanno dato notizia della esistenza di un tunnel « asfaltato, a due corsie ed illuminato » che collegherebbe il Viminale, la Camera dei Deputati, Palazzo Chigi ed il Quirinale nonché alcune località con presidi militari in città ed un'ulteriore diramazione che si spingerebbe fin verso Civitavecchia —:

se la notizia di cui sopra risponda a verità;

in caso negativo se essa verrà smentita con ogni necessario dettaglio;

nel caso invece la notizia sia veritiera, in che termini esatti sia la vicenda, a che cosa serva e come sia stato o sia tuttora utilizzato tale tunnel, se vi siano riscontri di natura segreta o di riservatezza tali da averne fino ad ora resa non pubblica l'esistenza, quali siano gli eventuali collegamenti — come riportato nei citati articoli di stampa apparsi il 30 ottobre 1997, per esempio a pagina 7 del *Resto del Carlino* e *La Nazione* — con il « caso Moro ».
(4-13560)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Piscitello n. 4-10392 del 28 maggio 1997 in orale Piscitello n. 3-01641.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 29 ottobre 1997, a pagina 12787, seconda colonna, dalla ventinovesima alla trentesima riga deve leggersi: « lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per la solidarietà sociale e del tesoro. — Per » e non: « lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 30 ottobre 1997, a pagina 12843, prima colonna, dalla ventiseiesima riga alla ventisettesima riga, deve leggersi: « raddoppio del numero delle rate di importo dimezzato. (4-13510) » e non : « raddoppio del numero delle rate di importo dimezzato (4-13350) », come stampato.

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

sono stati autorizzati dal provveditore agli studi di Benevento — con decreti nn. 4262, 4263, 4265 del 30 settembre 1996 — alcuni corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per alunni in situazione di *handicap*, la cui gestione è stata affidata a tre enti: (Ispi, Ansi, Ascaf);

la tassa di iscrizione, finalizzata esclusivamente alla partecipazione alle prove selettive, è stata determinata in lire centotrentamila per ogni aspirante corsista;

risultano pervenute agli enti citati, da parte di docenti precari e disoccupati, alcune migliaia di domande di partecipazione ai corsi, il cui costo, per i « fortunati » ammessi (il numero previsto è di centoventi unità), è di circa lire novemilioni cinquecentomila *pro capite*;

in provincia di Benevento, dai dati del provveditorato agli studi, risulta una rilevante presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 rimasti privi di sistemazione (nell'anno scolastico 1995-1996, per le scuole materne sono state conferite nove supplenze su sessantatré aspiranti; per le scuole elementari, sessantasei supplenze su ottantuno aspiranti; per la scuola secondaria, ventiquattro supplenze su centodue aspiranti, tutti aventi titolo di specializzazione);

nel corrente anno scolastico 1996-1997 le supplenze conferite dal provveditore agli studi di Benevento sono ulteriormente diminuite, risultando un esubero di

insegnanti di ruolo rispetto alle concrete necessità organizzativo-didattiche;

l'ordinanza ministeriale numero 169 del 1996, la quale regola la materia del sostegno, prevede che l'autorizzazione di corsi di specializzazione non statali venga rilasciata solo « sulla scorta delle effettive e documentate esigenze espresse dalla situazione territoriale »;

siffatta condizione pare esclusa o comunque significativamente contraddetta dalla peculiarità della situazione beneventana, caratterizzata, come più sopra segnalato, da un esubero di personale in possesso del titolo specializzante rispetto alle effettive esigenze organizzativo-didattiche del settore, onde l'autorizzazione dei corsi di che trattasi finisce per ingenerare frustranti o comunque ingannevoli aspettative;

infine, non mancano segnali di preoccupanti anomalie nella organizzazione dei procedimenti selettivi di ammissione ai corsi, oltre che nella effettiva gestione dei corsi medesimi —:

quale sia la valutazione che sull'intera vicenda qui sommariamente esposta esprime il Ministro interrogato;

quali provvedimenti intenda assumere con urgenza sia per bloccare un processo evidentemente poco rispondente ai reali bisogni della scuola ed alle stesse aspettative dei docenti disoccupati, sia per operare una verifica immediata dei comportamenti e delle scelte assunte, in relazione a quanto previsto in particolare dall'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale citata.

(4-06559)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno far presente che questo Ministero, in attesa che venga attivata la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti di sostegno, con decreto ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996 ha previsto che i Provveditori agli Studi sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile at-*

traverso vari indici di riferimento (numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati già utilizzati per il sostegno, numero dei docenti inclusi negli appositi elenchi provinciali, numero allievi portatori di handicap, previste assunzioni in servizio ed ulteriori altri elementi), possano decidere di attivare o meno corsi di specializzazione statali e/o autorizzare corsi non statali.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Benevento, il competente Provveditore agli Studi ha precisato che il capo dell'ufficio scolastico provinciale pro tempore prima di autorizzare detti corsi, al fine di valutare le effettive esigenze di insegnanti di sostegno, ha esaminato la situazione non soltanto della provincia di competenza ma anche di quelle limitrofe, rilevando la seguente situazione.

I contratti a tempo determinato disposti per l'anno scolastico 1995/96 risultavano essere: n. 9 per la scuola materna, n. 66 per la scuola elementare, n. 16 per la scuola secondaria di primo grado e n. 18 per la secondaria di secondo grado; il numero degli iscritti nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze era n. 63 per la materna, n. 81 per l'elementare, n. 102 per gli istituti d'istruzione secondaria; molti insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie provinciali facevano anche parte delle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli in altra provincia; il numero degli allievi portatori di handicap era in aumento.

Poichè dopo le operazioni di nomina per l'anno scolastico 1996/97 nelle apposite graduatorie erano inseriti n. 46 aspiranti per la scuola materna, n. 6 per la scuola elementare, n. 34 per la scuola secondaria di primo grado e n. 61 per la secondaria di secondo grado (molti aspiranti erano compresenti nelle due graduatorie della scuola secondaria) e tali dati inducevano a presumere che potessero venire a mancare in tempi brevi insegnanti di sostegno, tenuto conto anche che nelle province limitrofe gli elenchi degli aspiranti con titolo specializzazione erano tutti esauriti si è ritenuto di dovere attivare i corsi in parola.

Tale decisione, peraltro, è stata condivisa da quasi tutte le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda poi il costo dei singoli corsi il Provveditore agli Studi pro tempore, nel corso di una riunione con i responsabili degli enti autorizzati a gestire i corsi, ha chiesto ed ottenuto una sostanziale riduzione del contributo chiesto ai partecipanti, la somma definitiva è risultata congrua rispetto ai nuovi parametri previsti per la nuova organizzazione dei corsi (riduzione numero corsisti, retribuzioni docenti, obbligo di disporre di attrezzature molto costose come la televisione a circuito chiuso).

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se non ritengano utile e necessario che in ordine alle nomine degli scrutatori e dei presidenti di seggio in occasione delle elezioni amministrative e politiche, oltre che nei referendum, si possa — anche indicando una consistente percentuale — fare ricorso agli elenchi dei giovani disoccupati, iscritti negli uffici di collocamento delle varie province, purché abbiano i requisiti necessari;

se non ritengano che siffatto criterio di nomina, regolamentato ovviamente da disposizioni ben precise che salvaguardino i diritti degli interessati, possa dare un sollievo, sia pure modesto, alla questione della disoccupazione ormai diffusa in termini oltremodo pesante e con punte insostenibili soprattutto in certe zone del Mezzogiorno d'Italia. (4-11620)

RISPOSTA. — La problematica evidenziata dalla S.V. appare meritevole di attenzione.

Tuttavia, pur apprezzando gli alti valori sociali che motivano la proposta formulata, occorre considerare che l'istituzione e la tenuta degli albi dei componenti i seggi elettorali è finalizzata alla individuazione di persone indistintamente appartenenti a tutti i ceti sociali, le quali, oltre a possedere i requisiti tassativamente indicati dalle vigenti disposizioni, siano idonee a disimpegnare i complessi e delicati compiti ad essi affidati dalla normativa elettorale.

Qualsiasi altra soluzione sarebbe estra-nea alla ratio della previsione normativa e si collocherebbe in contrasto con il prin-ci-pio, costituzionalmente garantito, di ugu-a-gianza di tutti i cittadini.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

ARMOSINO. — *Al Ministro della pub-blica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto n. 47 del 1997, comporterebbe per la sola provincia astigiana la riduzione di cinquantadue po-sti di insegnante elementare, oltre ad un drastico ridimensionamento del numero delle direzioni didattiche e delle medie;

in particolare per la provincia asti-giana sono previsti tagli di oltre il 6 per cento contro una media nazionale del 2,4 per cento;

il territorio astigiano, è collinare ed è costituito da dodici comuni; di un numero di strade spesso non degne di questo nome e risente già di per sé di una carenza strutturale di servizi (si pensi ad esempio al non decollo della Asti-Cuneo, all'assenza di un centro operativo coperto per la mo-torizzazione civile);

la scuola nei piccoli centri astigiani, già penalizzati dalla mancanza di nume-rosi servizi, rappresenta l'unico luogo di aggregazione dei ragazzi, i quali costitui-scono la grande risorsa per il futuro e lo sviluppo della provincia astigiana;

gli enti locali astigiani hanno speso centinaia di milioni per l'adeguamento de-gli edifici scolastici in particolare Ferrere ha stipulato una convenzione triennale per le scuole medie con il limitrofo Valfenera (circa duemila abitanti), dove il primo ospita gli allievi del secondo. In popola-zione si supera il comune di Villafranca sede della direzione didattica. I decreti ministeriali fissano al 25 gennaio 1997 il termine definitivo ed improrogabile per l'iscrizione e il numero di classi per allievi

(18,70 sic). Ferrere al 20 gennaio 1997 ha chiuso le iscrizioni e conta 21 bambini;

il plesso scolastico ferrarese è già destinato, con gli stanziamenti già fatti ed in parte spesi, circa un miliardo, (creazio-ne della biblioteca civica, palestra nuova, recupero della seconda parte del castello, dell'area del parco destinata ad ampliare l'orto botanico già affidato ai bambini) a diventare fra i più moderni;

inoltre Moncalvo si trova in una po-sizione di tutta centralità rispetto ad un bacino di utenza che abbraccia comuni Astigiani e Casalesi (in ottemperanza a quanto espresso dalla legge Bassanini al punto 3 dell'articolo 21 « i requisiti dimen-sionali ottimali per l'attribuzione della per-sonalità giuridica e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nella ottica di garantire agli utenti una più agevole frui-zione del servizio di istruzione, e le dero-ghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alle varietà delle situazioni locali ed alla tipo-logia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica »);

le strutture scolastiche dei comuni di Montemagno e Moncalvo, oltre ad essere tra le più moderne e funzionali della pro-vincia di Asti, rivestono pure il requisito della conformità alle norme indicate dalla legge n. 626 e dispongono di laboratori e palestre interne alle strutture;

in particolare Moncalvo dispone di un numero di aule e di attrezzature che in base alla proposta di riforma della scuola « detta Berlinguer » sarebbero già adeguate all'attuazione del progetto di riforma;

la popolazione scolastica della scuola media di Moncalvo, già attualmente su-pe-riore a quella della scuola eventualmente accorpante, secondo le linee di tendenza verificate risulta positivamente stabilizzata per i prossimi anni;

nella prospettiva prevista dalla legge Bassanini, che mira « al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introdu-

zione delle tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale » (articolo 21, punto 8) Moncalvo si pone come uno dei centri più importanti dell'Astigiano sotto il profilo delle strutture culturali e sportive per la presenza di un teatro civico in grado di proporre stagioni musicali e teatrali con compagnie di importanza nazionale ed in un complesso sportivo che accoglie tornei nazionali ed internazionali; inoltre sono presenti una attrezzata biblioteca, una pinacoteca che annovera opere di grandi artisti del Novecento europeo ed un centro educativo ricreativo per i giovani :-

quali siano state le ragioni che hanno indotto una soppressione di servizi scolastici nella provincia Astigiana di quasi tre volte superiore alla media nazionale;

se non ritenga il Ministro interrogato che debbano essere invece tutelate e valorizzate le zone collinari quali la provincia Astigiana, anche al fine di non determinarne un progressivo spopolamento;

quali siano le ragioni che inducano a non utilizzare strutture a norma;

quali siano i costi necessari per la creazione o adeguamento di altre strutture;

quali siano i costi ulteriori per i trasporti;

se e quali provvedimenti intenda il Ministro interrogato assumere per rivedere l'attuale atteggiamento e tenere in debita considerazione le particolari situazioni territoriali ed ambientali della provincia Astigiana. (4-08864)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nella provincia di Asti, costituita da 120 comuni, nell'anno scolastico 1996/97 hanno funzionato 19 scuole medie e 14 sezioni staccate delle quali, rispettivamente, 4 e 14 sottodimensionate.

In ottemperanza alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute nella L. n. 662/96 di accompagnano alla finanziaria 97 ed al D.I. n. 176 del 15.3.97,

recante le norme sulla razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, si è resa necessaria la soppressione di 2 presidenze e di 3 sezioni staccate di scuola media.

Il Provveditore agli Studi di Asti, pertanto, dopo aver sentito i rappresentati dell'Amministrazione Provinciale ed i Sindaci dei Comuni interessati per valutare singolarmente e comparativamente le situazioni delle istituzioni scolastiche in rapporto al numero degli studenti, alle condizioni strutturali e logistiche degli edifici, alle caratteristiche demografiche, orografiche e socioculturali dei diversi ambiti territoriali, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la soppressione della presidenza delle scuole medie « L. da Vinci » di Asti e « G. Capello » di Moncalvo e delle sezioni staccate della « L. da Vinci » (ad esaurimento), di Ferrere e di Montemagno.

Si precisa inoltre, con riguardo alla scuola di Moncalvo, che è stata soppressa solo la presidenza, in quanto sprovvista del preside titolare, e non il plesso che continuerà regolarmente a funzionare con 7 classi, delle quali 4 a tempo normale e 3 a tempo prolungato.

Per quanto concerne la scuola di Ferrere, la sua soppressione è stata disposta in quanto è l'unica, non situata in territorio montano, funzionante con 2 classi per 18 iscritti alla I classe dei quali solo 9 residenti nel comune, mentre gli altri provengono da comuni vicini e fruiscono del trasporto: pertanto questi ultimi, insieme ai bambini di Ferrere, potranno agevolmente frequentare la scuola di Villafranca distante 7 Km o comunque altre scuole viciniori.

Riguardo, infine, alla soppressione della scuola di Montemagno, questa è stata determinata dal rapporto alunni-classi (14) più basso della intera provincia: dei 12 alunni iscritti alla I classe soltanto 7 sono residenti e pertanto tutti insieme, usufruendo del trasporto, potranno frequentare la scuola di Refrancore sezione staccata di Portacomaro, che è distante 8 Km., o altre scuole dei Comuni vicini.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

ARMOSINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il paese di Cisterna d'Asti ha 1.250 abitanti, è situato su una collina a 350 metri sul livello del mare. La direzione didattica è a San Damiano che dista circa 8 chilometri. Tra i bambini che frequentano la scuola elementare uno è handicappato, rapporto uno a uno. Il ministero ha concesso lire 28.000.000 di fondi per ultimare la ristrutturazione dell'edificio scolastico. La scuola è uno dei pochi centri di aggregazione e di trasmissione di cultura esistenti sul territorio; l'abbassamento qualitativo che verrebbe dalla riduzione delle classi aumenterebbe il rischio di dispersione scolastica e disagio sociale, problemi assai più gravi di quelli legati alla razionalizzazione delle spese;

inoltre la situazione demografica non risulta in diminuzione e in prospettiva sono previste 15 iscrizioni;

diminuire il numero di classi per l'anno scolastico 1997-1998 penalizzerebbe il futuro non solo del plesso scolastico, ma dell'intero paese;

la prospettata razionalizzazione ridurrebbe a due classi il plesso e non tiene conto delle condizioni dei piccoli centri e della condizione di comune alluvionato di Cisterna —:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare il verificarsi delle condizioni sopraindicate. (4-10093)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai provvedimenti adottati dal Provveditore agli studi di Asti nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 e in particolare nei confronti della scuola elementare di Cisterna d'Asti.*

Per il prossimo anno scolastico gli alunni che frequentano il plesso suddetto sono 25 e precisamente: 7 in prima, 6 in seconda, 3 in terza, 3 in quarta (dei quali uno portatore di handicap) e 5 in quinta;

pertanto sono state costituite 2 pluriclassi, una in meno rispetto a quelle funzionanti nel 1996/1997 dovendo attenersi a quanto indicato nei D.I.L. n. 177 e 178 del 15.3.1997 che prevede la diminuzione di 52 posti di organico.

Il competente Provveditore, al fine di non pregiudicare pesantemente le attività scolastiche istituite con l'utilizzazione del personale della dotazione organica provinciale, ha dovuto, dopo aver sentito i direttori didattici, elevare il numero massimo di alunni aggregabili nelle pluriclassi (come nel caso della scuola di Cisterna d'Asti dove la pluriclasse comprendente I e II è formata da 13 alunni) e considerare accorpabili anche classi non contigue.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a Bologna si sta assistendo ad una sterile polemica tra il consigliere regionale Silvia Bartolini, da una parte, ed Ernesto Caffo presidente dell'associazione Telefono Azzurro, dall'altra, a seguito della richiesta di contributi da questi avanzata alla regione Emilia-Romagna;

nei giorni scorsi Caffo ha presentato alla regione il bilancio del 1995 da cui risulta che in cassa, alla data del 31 dicembre di quell'anno, c'erano circa 7 miliardi;

Caffo in proposito ha testualmente dichiarato: « quando in ottobre lanciammo l'sos in cassa avevamo soltanto 80 milioni. Ma al 31 dicembre avevamo un gravissimo carico di debiti, a partire dalla bolletta Telecom. Questo aspetto del problema dal bilancio non traspare: i debiti sono stati onorati nel 1996 »;

il presidente del tribunale dei minorenni dell'Emilia-Romagna ha precisato che in 9 anni Telefono Azzurro ha segnalato 10 casi, mentre quello della Lombardia ha riferito che non ne è stato segnalato

alcuno, fatti salvi una decina non considerati significativi e comunque già noti;

nella regione Emilia-Romagna Telefono Azzurro avrebbe segnalato solo 40 casi nel triennio 1993, 1994 e 1995, mentre per tutto il territorio dell'attuale azienda Usl di Bologna il numero complessivo dei minori segnalati da Telefono Azzurro negli ultimi 7 anni risulterebbe di 28 casi, di cui 20 già noti ai servizi;

per converso, Telefono Azzurro dichiara di aver ricevuto negli ultimi 8 anni 387.150 telefonate, di cui 22.300 consulenze telefoniche e 18.692 « prese in carico »;

non è in effetti facilmente spiegabile come nella regione Emilia-Romagna si sia giunti a segnalare solo 40 casi su migliaia di « prese in carico » e decine di migliaia di telefonate;

dal bilancio presentato emergerebbe una spesa per bollette Telecom di 379 milioni (3,35 per cento sul totale dei ricavi) a fronte di un avanzo di bilancio di oltre 5 miliardi e di una raccolta certificata di quasi 12 miliardi;

risulterebbero altresì titoli « pronti contro termine » per oltre 1.200 milioni, una spesa pari a 1.500 milioni per campagne di sensibilizzazione non meglio specificate, nonché un fondo di accantonamento di 700 milioni per contenziosi legali con ex collaboratori e fornitori;

al 31 dicembre 1995 risultavano depositati in banche 3.600 milioni, presso le poste altri 3.600 milioni ed in « pronti contro termine », come si è visto, altri 1.200;

all'sos lanciato nell'ottobre 1995 in tanti risposero entusiasticamente e tra essi molti parlamentari di Alleanza Nazionale (onorevole Alemanno, interrogazione n. 4-15987 del 20 novembre 1995 a cui il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini rispondeva di avere proposto a Caffo l'ipotesi di una collaborazione che gli avrebbe garantito « importanti facilitazioni logistiche e funzionali », precisando

testualmente: « mi sono ben note le difficoltà economiche in cui si trova Telefono Azzurro e sono già intervenuto per avviare il problema a soluzione ». Onorevole Mazzzone, interrogazione n. 4-16117 del 22 novembre 1995. Onorevole Mussolini risoluzione in commissione n. 7-00200 del 9 dicembre 1995. Onorevole Basile, risoluzione in commissione n. 7-00488 dell'8 novembre 1995);

a seguito dell'sos lanciato da Caffo, vi furono altresì dirette televisive su Rai 1 con il « Regalo di Natale » di Mara Venier che fecero pervenire miliardi nelle casse esangui di Telefono Azzurro;

nella scorsa legislatura era in discussione al Senato il disegno di legge n. 1878, sottoscritto da parlamentari di tutti i gruppi, che prevedeva l'erogazione di un contributo statale in favore di Telefono Azzurro e l'allora Ministro Ossicini davanti alla prima commissione in sede deliberante (sedute del 23 novembre 1995 e 22 dicembre 1995) manifestò il suo apprezzamento per l'attività dell'ente e l'adesione al suddetto disegno di legge;

non è possibile lasciare un argomento così delicato come la tutela dei minori ed il finanziamento ad una associazione che si pone istituzionalmente tale scopo alla stucchevole polemica tra un consigliere regionale ed il presidente di tale ente che si palleggiano via fax le rispettive responsabilità (mancanza di trasparenza — e forse peggio — nei bilanci di Telefono Azzurro, insensibilità al problema dei minori per la regione Emilia-Romagna) —:

quali rapporti siano intervenuti tra l'associazione Telefono Azzurro di Ernesto Caffo e le istituzioni (Stato, regioni, comuni ed enti pubblici in genere) volti ad assicurare a tale ente agevolazioni e contribuzioni, chiarendo altresì a fronte di quali documentati progetti essi siano intervenuti, nonché gli interventi che consentirono le dirette televisive su Rai 1 con il « Regalo di Natale » di Mara Venier, precisando altresì quali garanzie specifiche di utilizzo dei fondi in quelle occasioni

raccolti furono offerte ed a quanto ammontarono tali elargizioni. (4-02874)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Berselli, mi preme precisare quanto segue.*

L'Associazione Telefono Azzurro partecipa al pari delle altre Associazioni che si occupano di problemi attinenti l'infanzia all'Osservatorio Nazionale sui Minori e riveste al pari delle altre associazioni un ruolo eminentemente consultivo.

Il Dipartimento per la Solidarietà sociale non intrattiene, né ha mai intrattenuto alcun rapporto di tipo collaborativo — contrattuale con il presidente della predetta associazione, dr. Ernesto Caffo e, pertanto non ha mai elargito contributi alla stessa associazione.

La vasta e complessa problematica riguardante i temi dell'infanzia e dell'adolescenza mi è sempre stata molto a cuore. È, infatti, recente la pubblicazione della legge recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » il cui obiettivo è la promozione della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, riconosciuti quali persone titolari di diritti e di doveri, tenuto conto delle trasformazioni realizzatesi nella società e nella famiglia.

I progetti indicati dal provvedimento non intendono rispondere soltanto al disagio materiale, cioè alla povertà, per la quale sono comunque previsti interventi di sostegno economico, ma anche alla solitudine e all'abbandono dei minori, spesso non collegati a situazioni di bisogno.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERTUCCI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere, premesso che:

il dottor Fabio Cicoli è stato invitato dal dottor Vinicio Zarletti commissario straordinario della Usl di Fano con cui è convenzionato, a dimettersi dalla carica di vice sindaco ed assessore del comune di Saltara (Pesaro), in forza dell'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 484/96 che rinvia all'articolo 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154;

nella legge da ultimo citata all'articolo 8, n. 2, sono espressamente previsti i casi di incompatibilità funzionale tra i dipendenti unità sanitaria locale o comunque i medici con esse convenzionati e le cariche di sindaco o di assessore di comuni che costituiscano o che siano comunque ricompresi nel territorio unità sanitaria locale. Dall'esame di questo articolo non appare in modo chiaro la applicabilità del disposto alla fattispecie in esame, mentre lo stesso articolo 8, n. 2, è da ritenersi, come si evince chiaramente dal testo della circolare n. 2 del 13 aprile 1995, del ministero dell'interno, tacitamente abrogato in quanto facente riferimento ad una diversa organizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

vi è in proposito, dal punto di vista della giurisprudenza in materia, una sentenza della Corte di cassazione (la n. 5076/94) che ha dichiarato non decaduto dalla carica di sindaco un medico convenzionato con la unità sanitaria locale —:

se in base alle argomentazioni sovraesposte, l'invito del dottor Zarletti, commissario straordinario presso la Usl di Fano al dottor Cicoli di dimettersi dalle cariche di vice sindaco ed assessore sia regolare, dovendosi, in caso contrario, procedere alla reintegrazione nelle cariche predette del dottor Cicoli;

se, inoltre, esista incompatibilità per i dipendenti unità sanitaria locale e per i medici che coprono livelli dirigenziali o apicali della stessa unità sanitaria locale a svolgere funzioni di sindaco o assessore.

(4-09771)

RISPOSTA. — *Il commissario straordinario della USL di Fano ha rivolto richiesta a tutti i medici convenzionati con quell'azienda — e non solo al dottor Fabio Cicoli — di far conoscere se ricoprissero incarichi di sindaco o di assessore, per la conseguente sospensione del rapporto convenzionale di quanti si fossero trovati in tale situazione.*

L'intervento del commissario straordinario – lunghi dal poter essere considerato alla stregua di un invito alle dimissioni dalle predette cariche pubbliche – era soltanto finalizzato al rispetto delle disposizioni contenute nel contratto dei medici di medicina generale convenzionati, certamente non riconducibili alle ipotesi di incompatibilità alle cariche elettive che formano oggetto della legge n. 154/1981.

Essendo frutto di autonoma determinazione, le dimissioni dalle cariche di assessore e vicesindaco presentate dal dott. Cicoli – non importa se determinate da errore o da convenienza – non sono, pertanto, suscettibili di qualsivoglia ulteriore valutazione sotto il profilo giuridico-istituzionale, ai fini della prospettata reintegrazione.

In ordine all'ultimo quesito formulato dalla S.V., si osserva che con il riassetto organico delle UU.SS.LL., delineato dal decreto legislativo n. 502/92, è stata introdotta un'elencazione di precise cause di ineleggibilità ed incompatibilità. In particolare, l'articolo 3, n. 9, prevede espressamente l'ineleggibilità del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario a componente dei consigli comunali, nonché la loro incompatibilità con la carica di sindaco ed assessore comunale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BOCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa per la scelta delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e segretario di seggio elettorale appare all'interrogante assolutamente inadeguata;

sarebbe utile apportare delle modificazioni che tengano conto della necessità di istituire un unico albo di persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale, formato a domanda degli interessati in possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del comune; non aver superato il cinquantacinquesimo anno di età; essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo; essere disoccupato con

iscrizione nelle liste di collocamento. Nonché della necessità di istituire un unico albo di persone idonee alle funzioni di segretario di seggio elettorale, formato a domanda degli interessati in possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del comune; non aver superato il cinquantacinquesimo anno di età; essere in possesso almeno del diploma di maturità; essere disoccupato con iscrizione nelle liste di collocamento;

dovrebbero altresì prevedersi modifiche che prevedano che il 1° ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, inviti gli elettori in possesso dei suddetti requisiti e disposti ad essere inseriti negli albi a farne richiesta con apposita domanda entro lo stesso mese. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei prescritti requisiti e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ed all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il successivo mese di dicembre li inserisce negli albi secondo l'ordine determinato dal sorteggio effettuato per ciascun albo in seduta pubblica preannunciata con manifesto da affiggersi almeno tre giorni prima. Gli albi così formati vengono aggiornati periodicamente. A tal fine il sindaco nel mese di dicembre di ogni anno acquisisce d'ufficio la certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento degli iscritti negli albi e provvede ai necessari aggiornamenti in conseguenza delle nuove domande di iscrizione pervenute ed alle cancellazioni degli iscritti che: non sono più elettori del comune; non sono in stato di disoccupazione; di coloro i quali hanno già svolto le mansioni di scrutatore o di segretario e di coloro che chiamati a svolgere le funzioni non si sono presentati senza giustificato e documentato motivo grave; sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 16

maggio 1960, n. 570 e dall'articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; e che hanno presentato formale istanza di cancellazione dagli albi; i nuovi iscritti vanno inseriti in coda agli iscritti precedentemente secondo l'ordine di estrazione effettuato con le stesse modalità di cui alla lettera « c ». Il sindaco, o suo incaricato, in occasione delle consultazioni popolari e referendarie, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nomina per ciascun seggio gli scrutatori necessari ed il segretario in base all'ordine di iscrizione nell'albo, a condizione che si trovino in stato di disoccupazione o che non partecipano a corsi di formazione comunque retribuiti, o non hanno alcun rapporto di lavoro con enti pubblici o privati pur conservando il diritto all'iscrizione alle liste di collocamento; a tal proposito gli interessati devono produrre apposita dichiarazione di responsabilità secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni, in esenzione di bollo e diritti di segreteria; il sindaco di sua iniziativa o su denuncia di qualsiasi cittadino può effettuare i dovuti accertamenti; egli, o un suo incaricato, per tutte le consultazioni successive alla prima procede alla nomina degli scrutatori partendo sempre dal primo della graduatoria; infine l'iscrizione nell'albo degli scrutatori è incompatibile sia con l'iscrizione nell'albo dei segretari che con l'albo dei presidenti di seggio e viceversa;

essendo lo svolgimento dei prossimi referendum ormai imminente, si rende necessario approvare un decreto-legge —:

quali iniziative, anche alla luce delle considerazioni svolte in premessa, intenda, comunque, assumere. (4-09989)

RISPOSTA. — *La problematica evidenziata dalla S.V. è senz'altro meritevole di attenzione.*

I comuni — e soprattutto quelli di modesta densità demografica — hanno lamen-

tato, infatti, lo scarso ricambio generazionale nella composizione dei seggi.

Per altro verso, l'attività di aggiornamento di un albo a sorteggio, che appare decisamente plenorio rispetto alle effettive esigenze, risulta particolarmente onerosa e molto spesso viene vanificata dalla mancata presentazione al seggio del cittadino eletto sorteggiato.

Circa le possibili modifiche alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n 53, prospettate dalla S.V., non si ritiene di poter condividere la proposta di previsione per gli interessati del requisito di « disoccupato con iscrizione nelle liste di collocamento ».

Pur dovendosi apprezzare gli alti valori sociali che motivano la proposta, occorre considerare che l'istituzione e la tenuta degli albi degli scrutatori è finalizzata alla individuazione di persone indistintamente appartenenti a tutti i ceti sociali, in possesso dei requisiti prescritti ed idonee a disimpegnare i compiti previsti dalla normativa elettorale.

Una siffatta innovazione, estranea alla ratio di detta normativa, si collocherebbe, d'altro canto, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

È auspicabile, comunque, un rapido esame ed una sollecita approvazione delle numerose iniziative in materia, presentate nella legislatura in corso, per eliminare o ridurre gli inconvenienti segnalati.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — prepresso che:*

alcuni presidenti di seggio e scrutatori risultano indagati dalla magistratura torinese per gravi reati commessi nelle operazioni di spoglio e di registrazione dei voti durante le recenti elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Torino;

dette indagini fanno seguito ad un eclatante precedente che, sempre a Torino, rese necessario il controllo ed il nuovo

conteggio dei voti di moltissimi seggi, dal quale si evidenziarono numerose irregolarità; ciò rende particolarmente opportuno un attento controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali relativamente alle recenti elezioni amministrative di Torino -:

se non intenda disporre un'inchiesta amministrativa atta ad accertare le modalità di selezione dei presidenti di seggio.

(4-10499)

RISPOSTA. — *Nella fase conclusiva delle consultazioni elettorali dello scorso 27 aprile, per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Torino, la locale questura ha trasmesso all'autorità giudiziaria competente notizia di reato nei confronti di un presidente di seggio, ravvisando nell'arbitraria sostituzione del segretario e nel ritardo nella conclusione delle operazioni di scrutinio la configurazione di ipotesi di reato previste e punite dall'articolo 96 del T.U. 570/1960.*

Non risulta siano state presentate ulteriori denunce nei confronti di scrutatori o presidenti di seggio in occasione delle stesse consultazioni amministrative; risulta, invece, che avverso i risultati degli scrutini è stato recentemente proposto ricorso al TAR da parte di alcuni candidati di Forza Italia.

Quanto alla scelta dei presidenti di seggio, le modalità di selezione, nomina e vigilanza sfuggono alla sfera di attribuzioni del Ministero dell'interno e dei suoi organi periferici. La materia è sottoposta, infatti, al controllo diretto della magistratura e, in particolare, della Corte d'Appello competente per territorio, ai sensi dell'articolo della legge 21.3.1990, n. 53.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CAPARINI, FAUSTINELLI, BALLAMAN, CÈ, BARRAL, CHIAPPORI, ALBOR-GHETTI, PIROVANO, CIAPUSCI e ANGHINONI. — *Al Ministro degli affari esteri*. — Per sapere — premesso che:

i membri della Mesa Nacional (organo di direzione nazionale di Herri Bata-

suma), Karmelo Landa (deputato del Parlamento autonomo di Vitoria — Gasteiz), Mati Iturrealde (parlamentare al Parlamento autonomo di Victoria — Gasteiz), Joseba Alvarez (consigliere municipale al municipio di Donostia) e Jose Luis Elkoro (senatore al Senato spagnolo fino al 1996) sono stati arrestati l'11 aprile 1997 a Irun;

questi quattro responsabili politici di Hb hanno denunciato, per tutto febbraio e marzo 1997 l'arresto per un reato di opinione da parte dello Stato spagnolo dei membri della Mesa Nacional di Hb, partito politico legale, e hanno fatto appello al sostegno internazionale affinché un processo di pace basato sul rispetto dei diritti di autodeterminazione del popolo basco sia intavolato;

durante il loro soggiorno in Europa, i quattro membri ora in carcere, hanno visitato il Belgio, la Germania, la Svizzera, la Danimarca, il Portogallo e la Norvegia dove hanno incontrato numerosi responsabili dei vari governi, parlamentari, responsabili dei gruppi delle diverse correnti politiche e delle organizzazioni non governative;

hanno anche visitato la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, riunita a Ginevra in marzo e in aprile, per esporre questa situazione alle organizzazioni consultive delle Nazioni Unite e ai numerosi rappresentanti di Stato;

la loro denuncia contro lo Stato spagnolo alla Commissione dei diritti umani è stata portata avanti dalla Lega internazionale per i diritti dell'uomo. Anche se lo Stato spagnolo ha cercato di nascondere i suoi metodi antidemocratici davanti all'opinione pubblica internazionale e alle istituzioni europee, la delegazione di Hb è riuscita a far conoscere la vera situazione che si vive nei Paesi baschi, ottenendo un'ampia solidarietà e una risonanza internazionale. Quanto allo Stato spagnolo, esso ha reagito mettendo in prigione questi membri della direzione di Hb e l'Alta Corte di Giustizia ha stabilito la detenzione indennizzata per tutti loro, una misura ancora più grave di quella adottata contro i diciotto membri già incarcerati. In tutto

sono in carcere ventidue membri della dirigenza del partito;

con gli ultimi nuovi arresti la totalità della direzione politica di Hb si trova in prigione, fatto che evidenzia la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il rifiuto della Spagna di aprire un dialogo che possa risolvere pacificamente e democraticamente il conflitto tra Euskal Herria e lo Stato. Denunciando questi fatti, Hb ha anche riconfermato la sua volontà di cercare una soluzione negoziata che porti la pace al popolo basco e il riconoscimento del suo diritto all'autodeterminazione. Diritto che gli spetta, come ad ogni altro popolo, in base ai trattati internazionali —:

se, per quanto di sua competenza, ritenga che sarà accolto l'appello di Hb alla Comunità internazionale perché si denunci l'attuale politica di repressione dello Stato spagnolo e perché vengano offerte possibilità di negoziati politici tra le parti interessate. (4-09744)

RISPOSTA. — La breve «occupazione» del Consolato di Spagna in Roma il 18 aprile scorso (non il 18 marzo) non è stata oggetto di particolari interventi o commenti da parte delle Autorità spagnole. Il nostro Consolato Onorario in Pamplona ha ricevuto in quell'occasione — come molti altri Uffici consolari nel Paese basco e in Navarra — un lungo comunicato di Herri Batasuna nel quale venivano spiegati i motivi di tale iniziativa, denominata «Freedom for the Basque Country» (campagna a favore del trasferimento dei detenuti politici di origine basca a carceri del Paese basco e zone limitrofe, sostenuta negli ultimi anni da Herri Batasuna e da altri movimenti vicini all'ETA). A ciò si ritiene faccia riferimento Lei, On. interrogante, quando parla nel successivo paragrafo di «sistematica violazione dei diritti umani nei confronti dei prigionieri politici baschi.

La questione della cosiddetta «dispersione» (che la campagna «Freedom for the Basque Country» intende — come detto — ostacolare) riguarda circa 500 detenuti, in massima parte appartenenti all'ETA, di cui

solo il 10% si trova in carceri del Paese basco, mentre gli altri sono distribuiti in altri penitenziari spagnoli, sia peninsulari che insulari. Al riguardo, va rilevato che il principio del riavvicinamento di tutti i detenuti baschi alle zone di origine è sostenuto, a parte Herri Batasuna, anche da altre forze politiche rappresentate nel Parlamento autonomo basco, e cioè, seppure con alcuni distinguo, sia dal Partito Nazionalista Basco che da «Eusko Alkartasuna» (e cioè le due forze nazionaliste democratiche), nonché da «Izquierda Unida».

A quanto risulta, la posizione del Governo spagnolo è in linea di massima favorevole a una politica di riavvicinamento dei detenuti al luogo di origine per motivi umanitari, da valutare però caso per caso e in modo da evitare eccessive concentrazioni di terroristi in uno stesso carcere, sia per il timore di rivolte sia perché ciò renderebbe praticamente impossibili eventuali pentimenti o dissociazioni.

Nei documenti illustrativi della campagna «Freedom for the Basque Country» si fa inoltre riferimento a presunte condizioni vessatorie nel regime di detenzione dei detenuti politici baschi, denunciando eccessive limitazioni nelle visite, nella corrispondenza, nelle comunicazioni, maltrattamenti fisici e scarsa assistenza sanitaria. Su tali questioni, non si dispone — neanche attraverso la nostra Ambasciata in Madrid — di conferme o di significativi elementi di informazione e valutazione.

Per quanto concerne infine la richiesta, contenuta nella interrogazione, di un «intervento diplomatico dell'Italia» o di «iniziativa da intraprendere nelle relazioni diplomatiche con la Spagna e in ambito europeo non si può non sottolineare che tratta di una questione interna di un Paese sovrano, alleato, amico e democratico, dove risultano ampliamente garantiti i diritti civili, politici e di difesa propri della cultura giuridica comune a noi ed ai restanti Partners europei. Né si può evitare di considerare che quello del terrorismo dell'ETA e dei suoi legami internazionali è un problema delicatissimo e sul quale il Governo spagnolo risulta estremamente sensibile.

I cittadini spagnoli Landa, Iturrealde, Alvarez ed Elkorro, arrestati l'11 aprile scorso alla frontiera franco-spagnola di Irún, sono stati posti in libertà il 17 aprile scorso dietro il pagamento di una cauzione e successivamente rinviati a giudizio, come gli altri membri del Comitato Direttivo (« Mesa Nacional ») di Herri Batasuna, per collaborazione con banda armata e apologia del terrorismo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

CARAZZI e BARTOLICH. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — prezzo che:

le risposte fino a qui fornite dal Governo in merito alla questione della ricerca di idrocarburi nel territorio di Binago (Como) non chiariscono gli aspetti relativi alla sicurezza, in una zona densamente popolata —:

se non ravvisi l'opportunità di un approfondimento in merito alla compatibilità ambientale delle operazioni di ricerca ed eventuale successiva coltivazione di idrocarburi, predisponendo un'aggiornata cartografia e un piano antirischi.

(4-10435)

RISPOSTA. — *Si riassumono preliminarmente i termini della vicenda, al fine di mettere l'interrogante a conoscenza del lungo contenzioso e della copiosa documentazione relativa al problema in oggetto (documentazione che è in possesso dell'Autorità comunale di Binago ed i cui elementi sono noti anche alle prefetture di Como e Varese, territorialmente interessate).*

Si premette che l'attività di ricerca e produzione di idrocarburi è regolata in Italia dalle leggi 11/1/1957, n. 6, 21/7/1967, n. 613 e 9/1/1991, n. 9 e relative disposizioni di attuazione. In base a tali norme i giacimenti costituiscono un bene indisponibile dello Stato, la cui ricerca e coltivazione nell'interesse della collettività, è data

in concessione a soggetti pubblici o privati in possesso delle capacità tecnico-economiche necessarie.

Le attività che si svolgono nel territorio del Comune di Binago rientrano nel quadro delle ricerche svolte nell'ambito del permesso di ricerca denominato Castel Seprio che, seguendo le procedure previste dalle leggi sopra citate, è stato conferito con decreto di questa amministrazione. È stato inoltre pubblicato nel « Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia » ed inviato a tutte le Amministrazioni regionali.

Ogni attività di ricerca fa parte di un programma approvato all'atto del decreto di conferimento o di proroga del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo di questo Ministero.

Il programma di lavoro approvato diviene vincolante per la società permissoria, sia come tipo di operazioni previste, sia come tempi di esecuzione, e la sua inosservanza costituisce motivo di decadenza dal titolo minerario con conseguente perdita degli investimenti effettuati.

Si fa inoltre presente che l'attuale normativa non prevede alcuna forma di autorizzazione o nulla osta per la perforazione da parte del Comune ove le opere di ricerca sono ubicate, essendo l'intera competenza autorizzativa e di controllo affidata dalla legge alla competente sezione di Bologna di questo Ufficio.

Il pozzo « Binago 1 » era già stato ubicato nell'agosto 1989 e la sua perforazione debitamente autorizzata, non ebbe luogo a causa di una ordinanza comunale che impose la sospensione delle operazioni per motivazioni non condivise dal TAR competente, con conseguente annullamento per illegittimità del provvedimento del Sindaco.

Indipendentemente dal danno economico subito la Soc. AGIP chiese comunque a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9/91, di recuperare il tempo trascorso in inattività attendendo il giudizio del TAR, e questa Amministrazione ha pertanto sospeso il decorso temporale del permesso di ricerca per la corrispondente durata di 2 anni e 110 giorni.

Tale situazione si è ripetuta con la emanazione di una nuova ordinanza comunale che nell'imminenza dell'inizio dei lavori di perforazione ha vietato il transito agli autoveicoli di peso superiore a 35 quintali sulla strada di accesso alla postazione così impedendo l'esecuzione della perforazione.

Anche questa ordinanza è stata impugnata dalla Società permissionaria.

Alla data attuale, dopo che sia l'AGIP che l'Autorità comunale di Binago hanno espresso tutti i gradi di giudizio previsti dalle leggi, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 1996 ha rigettato il ricorso dal Comune di Binago, consentendo all'AGIP di procedere nel programma dei lavori.

Si ritiene che le suesposte vicende siano a conoscenza dell'interrogante, ma si è tuttavia voluto evidenziare come gli organi giurisdizionali posti a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) abbiano ritenuto l'operato dell'AGIP conforme a legge ed a provvedimenti amministrativi di autorizzazione.

Di contro, nessun accento è stato posto a fronte degli ingenti danni economici che la Società ha dovuto sopportare per il fermo del cantiere protrattosi tanto a lungo.

Quanto alla specifica richiesta dell'interrogante (opportunità della revoca dell'autorizzazione alla perforazione) si fa presente che questa Amministrazione non ravvisa motivi sopraggiunti che consentano un provvedimento grave come quello richiesto, la cui adozione immotivata potrebbe far scaturire legittimamente richieste risarcitorie da parte della permissionaria AGIP.

Circa infine la tutela e l'incolumità dei cittadini richiamate nella interrogazione, si fa presente che le attività di ricerca non presentano in genere un alto livello di pericolosità, essendo condotte secondo le norme di buona tecnica e da compagnie altamente specializzate. La perforazione è regolata da specifiche norme di sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 128/59), che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi, nonché la corretta gestione delle risorse minerarie. Anche gli aspetti ambientali connessi alle attività (tutela delle falde, scarichi consentiti, rifiuti di perforazione, rumore) sono regolati in modo

compiuto e nel corso delle operazioni le relative disposizioni in materia saranno ovviamente rispettate.

Relativamente alla possibilità di un eventuale inquinamento delle falde idriche superficiali si fa presente che le normali tecniche di perforazione adottate, che prevedono il rivestimento opportunamente cementato del sondaggio, non provocano di fatto alcun danno alle falde idriche stesse.

Inoltre è possibile sia effettuare gli eventuali necessari interventi di protezione delle opere dell'acquedotto laddove essi non siano stati realizzati, sia procedere al tracciamento di una nuova strada di accesso, operando ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 29/7/1927, n. 1443.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

CESETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Servigliano (Ascoli Piceno) durante la seduta del Consiglio comunale del 14 marzo 1997 convocata per l'« approvazione relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione per l'anno 1997/1999 » decideva di espellere dall'aula del Consiglio il consigliere comunale Filippo Santoni già sindaco dello stesso comune per molti anni;

il gravissimo provvedimento di espulsione è stato adottato senza alcun valido motivo se è vero, come è vero, che il Santoni stava semplicemente contestando — come era suo diritto-dovere — le scelte politiche adottate in sede di bilancio della giunta comunale, tanto che, come riportato dalla stampa all'epoca dei fatti, « le circa venti persone che hanno assistito alla scena sono rimaste esterrefatte »;

non può revocarsi in dubbio che un siffatto provvedimento, del quale sicuramente vi sono pochi precedenti tanto è arrogante e lesivo degli stessi principi che dovrebbero essere alla base di un corretto svolgimento dell'attività politico-ammini-

strativa, è da ritenersi quanto meno illegittimo e arbitrario;

l'atto è tanto più grave in quanto nell'occasione il sindaco ha intimato al comandante della locale caserma dei carabinieri - che assisteva alla seduta - di allontanare il Santoni dall'Aula e quest'ultimo non poteva che abbandonare volontariamente la seduta sia per evitare l'umiliazione di essere portato via con la forza e sia per evitare imbarazzo al maresciallo -:

se il comandante della caserma dei carabinieri di Servigliano abbia informato dell'accaduto il prefetto di Ascoli Piceno e se abbia trasmesso un rapporto alla procura della Repubblica di Fermo per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine a eventuali ipotesi di reato;

se non ritenga che l'atto di espulsione dal consiglio comunale di un consigliere - senza che questi si sia reso colpevole di gravi e ostruzionistici atti di turbativa del consiglio medesimo - in sede di approvazione dei documenti di bilancio configuri un vero e proprio arbitrio e dunque una grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

(4-11079)

RISPOSTA. — *Dagli elementi informativi acquisiti risulta che, nel corso della riunione del consiglio comunale di Servigliano indicata dalla S.V., mentre il sindaco svolgeva il suo intervento, il capogruppo di minoranza interveniva a sua volta, interrompendo e contestando le dichiarazioni del relatore.*

Dopo aver richiamato ripetutamente l'autore dell'interruzione ad esprimere il proprio argomentato dissenso al termine della relazione, il sindaco a causa del suo persistente atteggiamento, lo invitava ad abbandonare la seduta.

Poiché l'interlocutore indugiava ad allontanarsi, il sindaco chiedeva l'intervento del comandante della locale stazione dei Carabinieri, presente sul posto per il normale servizio d'ordine; l'intervento non si rendeva, però, necessario in quanto il di-

retto interessato si era nel frattempo allontanato, prendendo posto tra il pubblico presente.

Il comando provinciale dei Carabinieri ha informato dell'episodio il prefetto, ma non l'autorità giudiziaria, in quanto la discussione tra il sindaco ed il capogruppo di minoranza, nonostante i toni molto accesi della discussione, si è svolta sempre e soltanto su temi di carattere tecnico-amministrativo senza assumere connotazioni di reato.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di *deficit* di oltre quindici miliardi di lire;

la serata inaugurale della stagione 1997 ha registrato un clamoroso insuccesso di pubblico, registrato dalla stampa nazionale ed estera;

nella serata del 15 luglio 1997 un *fax* da Barcellona ha annunciato la rinuncia di José Carreras alla *Carmen*, che debutterà in Arena il 19 luglio 1997 per la regia di Franco Zeffirelli. Pare che un'infiammazione alle vie respiratorie contratte nei giorni scorsi abbia infatti « bloccato » in Spagna il celebre tenore —:

se corrisponda al vero che lo stato di salute giustifichi la rinuncia del celebre tenore;

quale sia il costo impegnato dall'ente per assicurarsene la partecipazione;

se si condivida la scelta di affidare la direzione dell'opera lirica a David Jimenez, nipote di Carreras;

se si riconoscano nel *curriculum* di Jimenez le capacità ed il prestigio necessari per apprezzare la scelta del sovrintendente;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui nell'ingaggio del celebre tenore rientrasse la clausola che obbliga alla « scelta » del proprio nipote;

se non ritenga di provvedere all'immediato commissariamento dell'ente lirico prendendo atto delle motivate perplessità sulla gestione dello stesso sollevate da più parti e puntualmente riportate in seno al consiglio comunale di Verona e dalla stampa.

(4-11775)

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di *deficit* di oltre quindici miliardi di lire;

nella storia dell'ente, mai fino ad ora si era registrato un passivo così grave;

la serata inaugurale della stagione lirica ha registrato un clamoroso insuccesso di pubblico;

la serata del 19 luglio 1997, in cui è prevista la rappresentazione della *Carmen*, registra già in prevendita il « tutto esaurito »;

il signor Carreras, ingaggiato dal medesimo ente per cantare in *Carmen* il ruolo di don José, avrebbe tenuto, malgrado la malattia da lui annunciata, un concerto a Barcellona domenica 13 luglio 1997, recensito dal *Pais*;

anche la signora Agnes Baltsa ha rinunciato a prendere parte alla produzione della *Carmen*;

il maestro David Jimenez è stato altresì oggetto di contestazione della direzione artistica dello stesso ente, a due giorni dall'andata in scena della produzione;

alla luce di quanto riportato, risulta in sostanza ingannato il pubblico, che ha acquistato in buona fede i tagliandi per

assistere alla rappresentazione della *Carmen* ora mutilata delle due star;

in caso di partecipazione alla rappresentazione, sarebbero stati liquidati alla signora Baltsa lire 83.500.000 a recita, più un rimborso forfettario di lire 5.000.000;

a sostituire il signor Carreras sarebbe stato chiamato un altro artista, il signor José Cura, al quale verrebbe corrisposta una somma oscillante tra i 40.000.000 ed i 60.000.000 di lire a recita mentre risulta che il medesimo artista, per esibirsi al festival pucciniano di Torre del Lago, percepisce un ingaggio di gran lunga inferiore, ammontante a circa 19.000.000 di lire a recita —:

se, alla luce della situazione estremamente deficitaria dell'ente Arena di Verona, ritenga possibile pagare tali somme ad artisti che presso altri enti italiani non percepiscono remunerazioni di tale livello, essendo previsto un massimo di trenta milioni di lire quale compenso per i maggiori artisti presenti, ad eccezione dei « tre tenori » (Luciano Pavarotti, José Carreras e Placido Domingo);

se ritenga che, alla luce di quanto sopra riportato, l'ente Arena di Verona possa garantire la qualità artistica della *Carmen* ed il conseguente positivo riscontro da parte del pubblico;

se non ritenga che i problemi sorti circa la presenza del signor Carreras e circa la direzione del maestro Jimenez abbiano realmente prodotto un danno artistico all'immagine dell'ente;

se risponda al vero che l'ente, nonostante i bilanci in gravissimo passivo, abbia già stipulato da un anno a questa parte contratti artistici con alcuni cantanti e direttori d'orchestra per cifre sicuramente non accessibili alla luce delle attuali disponibilità finanziarie dell'ente stesso;

se non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente Arena di Verona, per l'evidentissima cattiva gestione dal punto di vista sia economico sia artistico, con particolare riferimento alle ver-

tenze sindacali in corso ed alla comunicazione della Fistel-Cisl che, in data 16 luglio 1997, ha dichiarato di mantenere e rinnovare lo stato di agitazione, alle scelte di programma ed alle questioni economiche che il sovrintendente e la dirigenza tutta dimostrano di non essere più in grado di affrontare.

(4-11880)

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'ente lirico Arena di Verona versa in un grave stato di disavanzo economico ammontante a circa quindici miliardi;

l'ente lirico Arena di Verona, che costituisce patrimonio culturale ed economico per l'intera città, vive ormai da mesi una situazione di profonda crisi nei suoi vertici dirigenziali;

l'ente medesimo è fonte di lavoro per molti cittadini veronesi —:

se corrisponda al vero che: *a)* le organizzazioni sindacali, dopo aver incontrato il consigliere Forlenza, abbiano riproposto con forza le loro rivendicazioni, minacciando azioni di sciopero a stagione iniziata; *b)* il sovrintendente De Bosio, nonostante le promesse e le assicurazioni date, non abbia in questi mesi di crisi mai incontrato il Ministro Veltroni per discutere i gravi problemi dell'ente stesso; *c)* il sovrintendente De Bosio sia stato in parecchie occasioni a Roma annunciando incontri ufficiali presso il Ministero, incontri poi mai verificatisi, trattandosi di visite private e non ufficiali; *d)* il sovrintendente De Bosio abbia addebitato all'ente lirico Arena di Verona i costi di tali trasferte;

se risulti che il consiglio comunale abbia espresso in due documenti la sfiducia al sovrintendente De Bosio, incaricando i rappresentanti del comune presso il consiglio di amministrazione di portare tali istanze presso il consiglio stesso;

se sia a conoscenza che il consiglio di amministrazione dell'ente Arena, escluso il

consigliere Muttoni, non abbia a tutt'oggi provveduto ad assolvere al mandato avuto dal consiglio comunale, tentando di procrastinare una soluzione immediata rinviandola a tempi futuri;

se risponda al vero che il consiglio di amministrazione, organo di deliberazione e controllo dell'ente stesso, sia sceso in polemica in occasione dell'episodio dello striscione di An, con un comunicato stampa di fiducia al sovrintendente contro le disposizioni emanate dal consiglio comunale;

se la documentazione del consiglio comunale relativa alla sfiducia espressa al sovrintendente sia mai pervenuta presso il Ministero;

se il sovrintendente stia già lavorando a progetti artistici per il 1999 e per la stagione autunnale 1998 non ancora approvata dal consiglio di amministrazione;

se, alla luce dei succitati fatti, non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente stesso, considerata la cattiva gestione dell'ente, a tutela del patrimonio culturale e lavorativo rappresentato dell'istituzione e della città stessa.

(4-12052)

RISPOSTA. — *In relazione alle interrogazioni in oggetto indicate, si comunica, quanto segue.*

In merito alla situazione economica finanziaria dell'E.A. Arena di Verona, che secondo l'On. interrogante esporrebbe un disavanzo di 15 miliardi di lire, si osserva che, allo stato attuale, non risultano dati che confortino tale asserzione. Infatti, premesso che la situazione amministrativa dell'Ente in questione al 31.12.1996 era in pareggio, è da evidenziare che la gestione 1997, al giugno 1997, faceva prefigurare un disavanzo di circa 7 miliardi, dovuto, da un lato, alla mancata iscrizione al bilancio di previsione dell'esercizio corrente dello stanziamento occorrente per la corresponsione al personale dipendente degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del C.C.N.L.

e, dall'altro, alla notevole flessione delle prenotazioni dei biglietti della stagione estiva.

Orbene, risolta dall'ente la questione relativa alla copertura del maggior costo contrattuale a mezzo di apposita variazione di bilancio, è da sottolineare che il disavanzo, così come sopra stimato, è stato in buona parte recuperato con l'incasso realizzato nella stagione estiva, che ha avuto un indiscusso successo artistico.

Comunque, le risultanze finali dell'esercizio corrente sono ovviamente collegate agli introiti che si realizzeranno entro la chiusura dell'esercizio stesso.

Ad ogni buon conto si fa presente che non sembra sussistere un diretto nesso di causalità tra la asserita incertezza circa l'effettuazione della prima recita ed il calo degli spettatori registrato nell'occasione, in quanto tale flessione ha riguardato anche le sette repliche della medesima opera (*Macbeth* di Verdi, che comunque ha avuto 45 mila spettatori) e, quindi, appare più realistico ricondurre detta flessione al calo del movimento turistico registrato la scorsa estate nell'area veronese.

Per quanto riguarda invece le vertenze sindacali in atto, è da evidenziare che in un ente lirico esse assumono una connotazione particolare, dovuta al fatto che la normativa contrattuale considera il confronto tra gli organi direttivi dell'ente e le organizzazioni sindacali un momento indefettibile della gestione dell'ente.

A ciò aggiungasi che l'attuale assetto legislativo, imponendo la trasformazione dell'Ente lirico da ente pubblico in fondazione di diritto privato, ha suscitato anche presso i lavoratori dell'Arena un interesse specifico a che l'auspicato ed essenziale intervento dei privati non sminuisca, di fatto, il ruolo guida che le Amministrazioni pubbliche e, segnatamente, la Regione ed il Comune sono chiamate a svolgere.

Ad ogni buon conto, si fa presente che l'azione sindacale non ha creato problemi al normale svolgimento dell'attività.

Con nota n. 64488 del 15.7.1997 il Presidente del Consiglio Comunale di Verona, ha dato notizia al Dipartimento dello Spettacolo dell'ordine del giorno n. 1316 votato

dal Consiglio Comunale, con il quale si conferiva mandato ai rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione dell'Arena di chiedere le dimissioni dei dirigenti dell'Ente lirico.

È stata altresì rimessa al Dipartimento dello Spettacolo, direttamente dall'Ente lirico, la documentazione circa la seduta del Consiglio di Amministrazione del 22.7.1997 dalla quale si evince che, nel discutere dell'episodio verificatosi la sera del giorno 20 luglio, prima dell'inizio della recita di *Macbeth*, relativo alla esposizione di uno striscione che chiedeva le dimissioni del Sovrintendente, l'organo deliberante ha ritenuto prevalente l'interesse a garantire il regolare svolgimento e conclusione della stagione in corso; peraltro ribadendo «la necessità di una valutazione esaustiva di tutte le richieste avanzate da più parti (compresa quella delle dimissioni dei dirigenti ascritta in alcuni documenti del Consiglio comunale)» si è comunque riservato ogni decisione al riguardo.

Nella circostanza, a giudizio dello scrivente, la linea tenuta dal Consiglio di Amministrazione, al quale la legge conferisce spiccata autonomia, appare del tutto conforme ai compiti che la legge stessa assegna ad un ente lirico.

Relativamente, infine, alla predisposizione del programma artistico da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, si rammenta che esso rientra tra gli specifici adempimenti che il sovrintendente, di concerto con il Direttore artistico, è tenuto ad assolvere. Si aggiunga, inoltre, che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 29.6.1996 pone a carico dell'Ente la presentazione di progetti e programmi di attività con proiezione triennale.

Per quanto riguarda, poi, la vicenda relativa alla rinuncia del tenore Carreras — ingaggiato per l'opera *Carmen* — dovuta a problemi di salute, essa rientra nell'ordine degli eventi imprevedibili a cui necessariamente si deve far fronte col ricorso alla sostituzione.

La rinuncia in argomento non ha, contrattualmente, comportato alcun impegno di spesa per l'ente che è stato liberato da ogni obbligo.

Inoltre, l'affidamento della direzione dello spettacolo al Direttore Jimenez, nipote del tenore Carreras, rientra, nella sfera di piena autonomia artistica dell'ente che ha valutato l'opportunità di avvalersi dell'affiatamento tra cantante e direttore. Quest'ultimo, peraltro, in concomitanza con la rinuncia del tenore, ha rinunciato all'incarico.

È da sottolineare, comunque, che con l'opera Carmen, nonostante la rinuncia dell'illustre interprete, l'ente ha registrato mediamente il più alto numero di presenze e quindi di incassi tra tutti gli spettacoli realizzati.

Allo stato attuale, infine, l'amministrazione vigilante, pur consapevole dello stato delle relazioni tra il Comune di Verona e l'ente di che trattasi, non ritiene sussistenti circostanze tali da giustificare il ricorso al commissariamento dell'ente medesimo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

COLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso che:

il primo circolo didattico del comune di Ottaviano è composto da quarantasei classi di scuola elementare e quindici sezioni di scuola materna, con una popolazione di circa 1000 alunni e con un corpo insegnante di 106 unità;

negli ultimi anni e, significativamente con l'arrivo dell'attuale direttore didattico, si è venuta a creare una preoccupante situazione di tensione determinata dal deteriorarsi dei rapporti fra il direttore didattico, il corpo docente e il personale tutto;

a dire di molti genitori che ne hanno fatto oggetto di diversi esposti indirizzati al provveditore degli studi di Napoli, sono pessimi anche i rapporti del direttore con gli stessi genitori in conseguenza dell'atteggiamento da questi sistematicamente assunto;

in particolare i genitori hanno più volte segnalato l'inspiegabile stato di ansia dei loro figli connesso al clima di tensione dell'ambiente;

più specificamente, in qualche esposto è stato riferito di un comportamento vessatorio del direttore che avrebbe inopportunamente e decisamente redarguito alcuni alunni, addirittura minacciando di bocciarli, interrogati in coincidenza dell'assenza forzata di alcuni docenti;

il direttore ha adottato nel corso degli anni una serie di sanzioni disciplinari nei confronti dei docenti in numero sicuramente non fisiologico;

è nato un contenzioso che ha investito, oltre al provveditorato degli studi di Napoli, questo ministero, nonché l'autorità giudiziaria penale e la giustizia amministrativa;

ben diciassette docenti hanno richiesto il trasferimento altrove pur risiedendo ad Ottaviano, e che, addirittura alcuni avrebbero, per tale ragione chiesto ed ottenuto il prepensionamento;

non sussistono più condizioni ambientali tali da assicurare la tranquillità e la serenità richiesta per l'alta funzione sociale cui è preposto l'importante plesso scolastico;

a seguito degli inquietanti fatti narrati sono state disposte numerose ispezioni che avrebbero acclarato la fondatezza di quanto esposto —:

se non sia il caso di disporre sollecite ed opportune verifiche tendenti a far piena luce sulla intera vicenda;

se, in particolare, dopo le verifiche disposte non sia opportuno assumere le più idonee iniziative o adottare provvedimenti tali che riportino il necessario clima di serenità anelato dalla nutrita popolazione scolastica e dai familiari, e di conseguenza dalla opinione pubblica che commenta quotidianamente la situazione in atto.

(4-01362)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla delicata situazione venutasi a creare presso il I Circolo Didattico di Ottaviano (NA) tra il Direttore e il personale docente e non della scuola.*

Il Provveditore agli Studi di Napoli nel giugno 1996 ha incaricato il Dr. Nazareno Dell'Aquila di svolgere una ispezione presso il Circolo suddetto in relazione a specifici episodi che potevano compromettere il regolare e sereno svolgimento degli esami di licenza elementare.

La relazione dell'ispettore tecnico ha evidenziato l'esistenza di una situazione problematica più generalizzata che richiedeva un controllo continuativo e risolutivo.

Sono state pertanto svolte ulteriori indagini da parte degli ispettori (per la scuola materna) Dr.ssa Alessandra Monda e (per la scuola elementare) Dr. Michele De Prospero.

*I medesimi, alla conclusione dell'inca-
rico, hanno evidenziato che, al momento, le
incompatibilità tra gli insegnanti ed il di-
rettore erano venute meno in quanto i
docenti coinvolti avevano chiesto ed otte-
nuto il trasferimento in altra scuola.*

*Non è possibile comunque escludere che
il carattere del direttore didattico ed il suo
stile di conduzione della scuola siano stati
gli elementi alla base del conflitto, anche se
ciò non è dimostrabile.*

*Gli ispettori tecnici hanno ritenuto che
una più approfondita indagine, avrebbe co-
stituito un elemento di turbamento per
l'ambiente scolastico in un ritrovato clima
di relativa serenità e hanno continuato tut-
tavia a vigilare sull'andamento della vita
scolastica nella quale non sono stati co-
munque riscontrati ulteriori elementi di
conflitto.*

Il Ministro della pubblica istru-
zione: Luigi Berlinguer.

COSTA. — *Ai Ministri della sanità e della
pubblica istruzione.* — Per sapere se i ri-
sultati delle inchieste relative all'avvelena-
mento di millecinquecento bambini (di
Moncalieri e di Giaveno) abbiano consen-

tito di accertare le cause del grave fatto al fine anche di evitare che ulteriori episodi del genere si ripetano. (4-10855)

RISPOSTA. — *In base a quanto riferito dalle competenti Autorità sanitarie del Piemonte per il tramite di quel Commissariato del Governo, la tossinfezione alimentare verificatasi in Piemonte nei giorni 21 e 22 maggio 1997, a seguito del consumo di pasti somministrati presso Mense scolastiche e presso la mensa universitaria di Torino, ha avuto dimensioni notevoli, poiché ha coinvolto circa 1.300 soggetti, di cui: circa 1.000 bambini che avevano consumato il pasto di mezzogiorno del 20 maggio presso le scuole del Comune di Moncalieri; circa 300 bambini fruitori del pranzo dello stesso giorno presso le scuole del Comune di Giaverno e 24 studenti ospiti della Mensa del Collegio universitario di Torino per la cena dello stesso 20 maggio.*

*Tutti i giovani intossicati hanno dovuto avere necessari contatti con i Presidi sani-
tari e parte di essi è stata trattenuta e
ricoverata presso vari Ospedali della zona,
per sintomi tipici di quel quadro tossinfet-
tivo che — in prevalenza — erano: febbre,
nausea/vomito; astenia/sonnolenza; dolori
addominali e, più sporadicamente diarrea.*

*Nell'esercizio delle proprie specifiche at-
tribuzioni inerenti alla profilassi delle ma-
lattie infettive e diffuse, in base alla delega
dello Stato disposta dall'articolo 7 della
legge n. 833/1978 sul Servizio Sanitario Na-
zionale, l'Assessorato alla Sanità della Re-
gione Piemonte si è allora immediatamente
attivato, in stretto raccordo operativo con i
Servizi d'Igiene Pubblica delle Unità sani-
tarie territorialmente interessate.*

*Previe intese con l'Assessore alla Sanità
della Regione, il Ministero della Sanità in-
viava due funzionari medici, incaricati di
collaborare nella ricerca delle cause respon-
sabili dell'evento morboso e di acquisire
ogni utile elemento.*

*Tutti i pasti « collegati » alla tossinfe-
zione risultavano preparati e forniti dal-
l'Azienda « SOGERCO » di Borgaro Tori-
nese, appaltatrice dei servizi di ristorazione
delle scuole coinvolte e della Mensa del
Collegio universitario di Torino.*

Vagliata la composizione dei pasti così somministrati, gli alimenti che accomunavano i soggetti colpiti dalla patologia tossinfettiva venivano individuati nel tonno e nel mais; tuttavia, considerato che di fatto il tonno risultava consumato soltanto dai bambini, le indagini analitiche erano orientate soprattutto verso il mais.

Le inchieste epidemiologiche condotte dalle due Unità sanitarie di Moncalieri e di Giaverno hanno fatto desumere un periodo di latenza della tossinfezione compreso fra le 18 e le 24 ore dall'ingestione del cibo.

Tutte le coproculture eseguite hanno dato esito negativo per germi patogeni quali enterobatteriacee, clostridi e stafilococchi, mentre l'accertata stabilità degli enzimi epatici induceva ad escludere la presenza di tossine epatotossiche, quali — ad esempio — le aflatossine.

Tale conclusione risultava poi confermata in sede analitica, anche per le ocratossine.

Quanto agli accertamenti doverosamente condotti sui campioni di alimenti, va detto che gli esami di laboratorio effettuati su una residua parte di cibo reperita presso l'impresa « SOGERCO » relativa a tonno ed a mais, a cura del Presidio dell'Agenzia regionale per l'Ambiente hanno tutti dato esito negativo per i batteri patogeni, per gli enterovirus, per le aflatossine, micotossine ed ocratossine nel mais — essendo queste le tossine più comunemente ricercate in caso di episodi tossinfettivi — e per alcuni pesticidi. A questo riguardo è stato anche possibile escludere la contaminazione accidentale del mais da sostanze altamente tossiche presenti nello stabilimento quali i « rodenticidi », le cui caratteristiche e le relative azioni cliniche, soprattutto ad effetto anticoagulante, non sarebbero state compatibili con i quadri clinici effettivamente osservati nei soggetti vittime della tossinfezione.

Alcuni campioni di mais in scatola sono stati inviati anche all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino per la ricerca di tossine specifiche — « tricoteceni » — di difficile rilevamento e per la relativa prova biologica su topini.

L'esito del test « Elisa » sul campione di estratto metanolico di mais esaminato per la

ricerca dell'acido desossinivalenolo, più noto come « vomitina » è stato anch'esso negativo, come pure la relativa prova biologica allestita con quattro gruppi di topini (rispettivamente alimentati con solo mais, con mais mescolato a mangime, con mangime inumidito con il liquido di governo del mais), più un gruppo di controllo.

È, invece, apparso assai significativo che le analisi effettuate sui campioni biologici prelevati dai vari pazienti ricoverati abbiano dato, in particolare, risultati che così possono riassumersi:

esito negativo le varie coprocolture per la ricerca di germi patogeni, quali salmonella, shigella, yersinia, campylobacter, stafilococchi, etc.;

risultato negativo le indagini analitiche per la ricerca di astrovirus e adenovirus;

accertata presenza di Listeria Monocytogenes nell'80% circa degli esami compiuti sulle feci di bambini ricoverati presso l'Ospedale « Regina Margherita » di Torino e presso l'Ospedale di Moncalieri;

accertata presenza di Listeria Monocytogenes in un'emocultura.

Traendo le conclusioni da tutto il mezzitorio e rapido complesso di indagini coordinato dall'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, l'elaborazione delle cartelle cliniche di 202 bambini vittime della tossinfezione, tenendo conto del periodo d'incubazione, della prevalenza dei sintomi e della distribuzione dei valori di febbre, dei granulociti neutrofili e della « Proteina C reattiva » =P.C.R., ha dato precise indicazioni per un episodio di sepsi acuta.

Inoltre, l'esame batteriologico delle feci di pazienti ricoverati ha fornito una positività accertata per Listeria Monocytogenes nell'87% dei casi, contro una media normale di « portatori sani » del 5% circa, a bassa concentrazione.

Se ne è tratta, quindi, la conclusione che vi sia stata, nella fattispecie, un'intossicazione alimentare, appunto, da Listeria Monocytogenes, per la quale, tuttavia, sulla base dei pur approfonditi dati acquisiti, non è

risultato possibile stabilire una concreta correlazione con gli alimenti somministrati, comuni a tutti gli intossicati e, cioè, con il mais.

A quanto si è appreso, con deliberazione del 22 maggio 1997 la Giunta comunale di Moncalieri ha revocato il proprio precedente atto n. 545/1995, relativo all'aggiudicazione alla « SOGERCO SpA » di Borgaro Torinese della fornitura giornaliera di pasti caldi preconfezionati nella scuole materne, elementari e medie del Comune.

Frattanto, con determinazione dirigenziale del 1° giugno 1997 lo stesso Comune ha provveduto ad affidare a trattativa privata alle aziende « CAMST » di Moncalieri e « R.B » di Orbassano il servizio di refezione scolastica per le scuole materne, limitatamente al periodo 2 – 30 giugno 1997 e per « Estate ragazzi » dal 23 giugno al 25 luglio 1997.

Riguardo alle iniziative d'ordine generale a carattere normativo ed amministrativo, a cura del Ministero, inerenti a questo delicato settore, va detto che esse sono state numerose e di particolare rilievo, soprattutto negli anni più recenti, con specifico riferimento ai problemi della ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense ospedaliere, mense di istituti di ricovero per anziani o di assistenza per l'infanzia, etc.), nell'intento di assicurare che tutte le diverse operazioni di manipolazione, preparazione e movimentazione sia degli alimenti impiegati sia dei cibi pronti ottenuti siano effettuate correttamente e nel rispetto dei criteri igienico-sanitari, conformemente alle procedure dell'analisi dei rischi e dell'individuazione dei « punti critici », per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione dei prodotti e, quindi, di insorgenza di episodi di tossinfezione alimentare.

In ordine cronologico tali provvedimenti possono così richiamarsi:

il D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123, recante l'attuazione della Direttiva comunitaria 89/397 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare nell'articolo 6 relativo ad « infezioni ed intossicazioni alimentari », impone alle A.S.L. in cui si sia verificato un episodio tossinfettivo uno specifico obbligo di pronta comunicazione alla

propria Regione, per l'attuazione di tutte le misure reputate indispensabili alla salvaguardia della pubblica salute, e di monitorare l'andamento della patologia denunciata.

Questo spiega, tra l'altro, nella fattispecie considerata l'immediato ed efficace attivarsi dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995= « atto di indirizzo alle Regioni e Province autonome per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande », con il quale sono stati fissati ed emanati criteri uniformi per l'elaborazione e la predisposizione da parte delle stesse Regioni di appositi programmi per definire la natura e la frequenza dei controlli da effettuarsi regolarmente, in attuazione del già ricordato D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123, nelle fasi della produzione, del confezionamento, della somministrazione, e della commercializzazione degli alimenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la somministrazione, il relativo articolo 5 raccomanda, quali frequenze minime delle visite ispettive: 6 mesi per le mense degli istituti di ricovero per anziani, degli istituti di assistenza per l'infanzia e simili; 9 mesi per le mense scolastiche, ospedaliere e di solidarietà; 12 mesi per gli esercizi di pubblico ristoro, quali alberghi, ristoranti o trattorie, pizzerie, etc.

A questo proposito appare assai significativo che nel caso di specie, in attuazione di tali indicazioni, l'azienda fornitrice « SOGERCO » di Borgaro Torinese – secondo quanto attestato dalla competente Unità sanitaria – risulti in realtà sottoposta a controlli sanitari, con particolare riguardo ai prodotti di origine animale con cadenza settimanale e che, quindi, l'ultimo prelevamento di campioni da essa subito prima dei casi di intossicazione alimentare in esame sia stato effettuato, con esito favorevole, appena il 13 maggio 1997.

Inoltre, a quanto attestato dall'Unità sanitaria competente, la stessa azienda

avrebbe sviluppato un piano di autocontrollo, consistente:

nel controllo delle temperature nelle materie prime in arrivo, durante la cottura e nell'abbattimento del prodotto finito, nel confezionamento, nello stoccaggio e nel trasporto;

nel controllo delle condizioni sanitarie e igieniche del personale, dei locali, delle attrezzature e degli utensili impiegati;

nel controllo dell'efficacia dei metodi di sanificazione adottati, mediante « tapponi » ambientali, e nei periodici accertamenti batteriologici riferiti sia alle materie prime sia ai prodotti finiti.

Non a caso, proprio sotto questo profilo l'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 fornisce precise indicazioni sulle priorità con cui attuare il prelievo di campioni, privilegiando: i piatti a maggior diffusione, specie se preparati a distanza di tempo dal consumo; quelli che comportino ulteriori manipolazioni dopo la cottura (quali roast-beef, bolliti e arrosti); quelli cui si debbano aggiungere salse od altri ingredienti facilmente deperibili, quali insalate miste di vario tipo, carni con salse, e piatti a base di uovo.

Fondamentale, da ultimo, il D. Leg.vo 26 maggio 1997, n. 155, pubblicato nel S.O. n. 118 della G.U. 13 giugno 1997, strumento normativo di attuazione delle Direttive europee 93/43, già citata e 96/3, sull'igiene dei prodotti alimentari.

In esso sono previste le norme minime di igiene da rispettare nelle fasi di produzione, lavorazione, trasformazione, trasporto, distribuzione e somministrazione delle sostanze alimentari, per assicurarne salubrità e sicurezza d'impiego.

È importante rilevare come, sotto tale profilo, questo Decreto preveda e fissi in modo più aggiornato, e adeguato alle esigenze di settori in rapidissima evoluzione proprio nell'ultimo decennio, prescrizioni d'ordine igienico-sanitario già contenute nella legge-quadro sugli alimenti di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283 e nel relativo regolamento d'esecuzione = decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che pure sono valsi a qualificare per anni il nostro Paese fra quelli all'avanguardia in questo delicato settore.

Il suo articolo 3, relativo all'« autocontrollo », in particolare, ha introdotto un innovazione di grande rilievo, vincolando ogni operatore ad attuare in modo autonomo un sistema continuo di controllo-verifica delle reali condizioni igieniche in cui si svolge – a seconda dei casi – il proprio processo di produzione, trasformazione, manipolazione somministrazione, etc., ponendo peculiare attenzione ad ogni fase potenzialmente suscettibile di rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti. Nello stesso senso ogni operatore è tenuto a garantire che risultino individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le procedure di sicurezza più adeguate, avvalendosi dei criteri su cui si fonda il c.d. « sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici ».

In tal senso il responsabile dell'industria deve tenere a disposizione delle Autorità sanitarie competenti, preposte ai controlli d'istituto, tutte le informazioni sulla natura, sulla frequenza e sui risultati dell'applicazione di questa procedura.

Inoltre, quando attraverso l'« autocontrollo » constati che i suoi prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute dei consumatori, il responsabile dell'industria è tenuto a ritirarli dal commercio insieme a quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili, dandone adeguata informazione alle autorità competenti, alla cui sorveglianza e responsabilità resterà affidato il prodotto ritirato dal commercio.

A questo proposito è importante ricordare come il Ministero della Sanità abbia provveduto per tempo a diramare, assicurandone la pubblicazione nella G.U. 10 agosto 1995, n. 186, la Circolare 28 luglio 1995, n. 21, recante « linee – guida » fondamentali per l'elaborazione dei c.d. « manuali volontari di corretta prassi igienica » in materia di sostanze alimentari, intesi come documenti ad adozione volontaria, da elaborarsi a cura delle organizzazioni di categoria dei vari operatori del settore ali-

mentare e destinati all'impiego da parte dei loro associati quale utile sussidio per porsi in condizione di garantire l'osservanza delle condizioni imposte dalle Direttive europee sull'igiene dei prodotti alimentari.

Infine, l'articolo 5 dello stesso Decreto Legislativo n. 155 del 1997 disciplina le modalità del controllo ufficiale per assicurare che gli operatori industriali del settore alimentare osservino le prescrizioni vincolanti sull'«autocontrollo», rinviando alle più dettagliate norme, già citate, dal D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123 ed imponendo agli incaricati del controllo di compiere, caso per caso, una valutazione generale dei rischi potenziali che caratterizzano le operazioni considerate.

Per quanto riguarda il caso di specie oggetto dell'interrogazione, si è potuto apprendere in un secondo tempo che la Giunta comunale di Moncalieri (TO), considerata l'esigenza di un'adeguata riattivazione del servizio di refezione in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, a suo tempo, con deliberazione dell'8 luglio 1997, ha approvato un progetto inerente all'impostazione di un sistema di garanzia della qualità all'interno di tale servizio, comprensivo — fra l'altro — dell'elaborazione del relativo «Capitolato d'appalto», allegato alla deliberazione come sua parte integrante, affidandone la gestione al Laboratorio di Analisi della Camera di Commercio di Torino per una spesa complessiva di lire =83.890.000= + I.V.A. Con tale iniziativa il Comune ha inteso perseguire l'obiettivo di poter meglio garantire ai giovani utenti un servizio-mensa di qualità e in grado di minimizzare i rischi legati al consumo di alimenti, attraverso la costituzione di un sistema basato proprio sui principi dell'autocontrollo all'interno dello stesso servizio di refezione.

Tale progetto — che si ritiene utile allegare in copia per diretta cognizione — prevede un tempo di realizzazione di diciotto mesi dall'impostazione e comporta anche la parallela elaborazione di un piano di controlli sull'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della aziende erogatrici, gestito direttamente dall'Amm.ne Com.le.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

LEONE DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante un progetto della Telecom Italia spa relativo all'imminente commercializzazione del Dect (nome commerciale « Fido »), il telefono senza fili urbano, con estensione di quello di casa;

la Telecom Italia spa dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione dal ministero delle poste delle telecomunicazioni a iniziare la sperimentazione tecnica del Dect in due città italiane, Brindisi e Reggio Emilia;

il Dect è ritenuto dalla direttiva europea 96/2 un servizio mobile;

il commissario europeo per la concorrenza Karel Van Miert, in una recente lettera all'Adusbef, riferendosi alla gestione dei telefoni Dect, ha affermato che le licenze devono essere assegnate ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, con l'unica limitazione della disponibilità delle frequenze e che — pertanto — è da escludere che il Governo italiano possa autorizzare soltanto l'operatore pubblico, eliminando così la possibilità di entrare sul mercato di eventuali altri concorrenti in grado di fornire tale servizio;

tra l'altro, il commissario Karel Van Miert ha ricordato che lo sviluppo del Dect è prioritario per l'Unione europea e la direttiva 96/2/CE dispone esplicitamente che gli Stati membri non possono negare il rilascio di licenze per i sistemi operanti in base alla norma Dect;

lo stesso commissario Karel Van Miert nella sua comunicazione ha espresso la possibilità che il gestore pubblico si proponga di utilizzare questa nuova tecnologia per rafforzare la posizione dominante che detiene attualmente sul mercato della telefonia di base e che tale comportamento non è tuttavia di per sé contrario alle disposizioni del trattato, sempre che il rafforzamento di posizione dominante non

sia basato su sovvenzioni incrociate o altri comportamenti anticoncorrenziali;

il Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 dicembre 1990, n. 287, con cui segnala alcuni potenziali ostacoli all'effettivo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi Dect risultanti dall'assenza di un quadro di regolamentazione certo relativo all'accesso alle apposite bande di frequenza e al diritto di utilizzazione di tale tecnologia;

nel nostro Paese è in corso un confronto legislativo sul riordino del sistema delle comunicazioni e sull'istituzione di una autorità di controllo del settore e quindi al momento, l'Italia è priva di misure che possono consentire l'attivazione del sistema Dect, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

presso la IX Commissione della Camera dei deputati, attraverso audizioni nell'ambito di una indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni, si stanno acquisendo elementi tecnici utili per venire ad una definizione giuridica del concetto di mobilità, onde verificare se questo nuovo servizio possa o meno entrare nelle indicazioni legislative che dovranno essere fornite;

il Governo, attraverso dichiarazioni del sottosegretario di Stato Michele Lauria, ha annunciato che sono state determinate le disponibilità di frequenze ed entro qualche giorno sarà data risposta alle richieste di sperimentazione del Dect avanzate da gestori diversi da Telecom Italia (già autorizzata ed in procinto di avviare il servizio commerciale) -:

come abbia disposto e regolato l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la concessione dell'autorizzazione alla sperimentazione del servizio Dect alla Telecom Italia spa anche in ri-

ferimento alla convenzione stipulata con la stessa società nel 1984;

quale giudizio esprima il Governo italiano sul citato parere espresso dal commissario Karel Van Miert e come intenda, in assenza di norme precise, scongiurare che il progetto di realizzare il sistema di telefonia senza fili Dect da parte di Telecom Italia possa configurarsi come abuso di posizione dominante realizzato in un mercato contiguo, avvalendosi della posizione monopolistica del mercato principale per il realizzarsi di una situazione di rafforzamento di posizione dominante;

rispetto alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, Lauria: 1) quali bande di frequenza verranno riservate alla tecnologica Dect; 2) a quali criteri il Governo si attenderà per l'assegnazione delle frequenze al servizio Dect; 3) a favore di chi, come e quando verrà autorizzato il servizio sperimentale e quello commerciale; 4) chi, in assenza di una autorità di settore, definirà e vigilerà sul diritto di accesso alla rete fissa ed ai costi di interconnessione;

se il Governo ritenga pertanto, in assenza di una chiara disciplina del servizio, di non autorizzare fino alla definizione di un quadro preciso di riferimento normativo l'avvio dell'annunciata commercializzazione del Dect da parte di Telecom Italia, per non compromettere la competitività delle imprese e le conseguenze sul sistema-Paese.

(4-06105)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che i servizi di telecomunicazione mobile e personale — nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT — sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115.*

Ciò premesso, si significa che, per prima, la soc. Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia

personale via radio con caratteristiche di micromobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT.

Da parte sua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589 che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralità di operatori.

Ciò in quanto lo standard DECT permette l'espletamento del servizio da parte di più operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale standard (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900 MHz.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 — recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni — all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT è ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì, che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

È appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se intenda fornire all'interrogante indicazioni precise relative ai dipendenti del ministero della pubblica istruzione, comandati, distaccati ed operanti a vario titolo, presso istituti, enti o associazioni culturali.

(4-11027)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.*

Si ritiene che la richiesta di chiarimenti rivolta dalla S.V. Onorevole, in merito « ai dipendenti di questo Ministero, comandati, distaccati ed operanti a vario titolo presso istituti, enti o associazioni culturali » si riferisca alle n. 1000 unità di personale che, a norma dell'articolo 456 del decreto L.vo n. 297/94, vengono destinate all'Amministrazione centrale e periferica di questo Ministero, alle università, alle comunità terapeutiche ed agli enti ed Associazioni professionali operanti nel campo educativo, per svolgere compiti connessi con la scuola.

Al riguardo, nel trasmettere il prospetto delle utilizzazioni disposte ai sensi del citato articolo 456 per l'anno scolastico 1996/97, si ritiene di dover precisare che la disposizione in parola rappresenta comunque una norma di carattere eccezionale in quanto, a decorrere dall'emanazione del decreto L.vo n. 35/93 recepito nel medesimo articolo 456 non è più possibile consentire il distacco di personale della scuola sulla base di disposizioni che prevedono comandi con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola (articolo 456, comma 12).

Si ricorda, infine, che l'articolo 453 del medesimo decreto L.vo n. 297/94 consente annualmente l'esonero dal servizio entro un limite massimo individuato in 208 unità per lo svolgimento di incarichi di studio o ricerca esclusivamente presso questa Amministrazione o le Università.

ALLEGATO

**PROSPETTO UTILIZZAZIONI EX ART. 456
DECRETO LEGISLATIVO N.297/94
ANNO SCOLASTICO 1996/97**

Contingente complessivo 1000 unità

*utilizzazioni di durata triennale: 1996/99: 384.
(C.M. n.102 del 7.3.1996)*

Amministrazione centrale (decreto ministeriale 7.3.1996)	80
Provveditorati agli Studi (decreto ministeriale 7.3.1996 »)	290
Sovrintendenze Scol. Reg.li (decreto ministeriale 7.3.1996)	<u>15</u>
	<u>385</u>

*utilizzazioni di durata annuale da disporre per l'anno scolastico 1996/97:
616*

Dispersione scolastica - articolo 2 legge n. 496 dell'8.8.1994	299
Comunità terapeutiche (decreto-legislativo n. 297, articolo 456, 2° comma)	68
Utilizzazioni ai sensi dell'articolo 496, 3° comma, decreto-legislativo n. 297/94(1)	24
Enti e Associazioni	188
Università	<u>35</u>
	<u>614</u>
TOTALE	999

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di deficit di ben quindici miliardi di lire;

mai fino ad ora, nella gestione dell'ente si era verificato un passivo così grave;

l'evidente mala gestione dell'ente sta comportando inoltre non poche difficoltà al personale che vi lavora, per la perenne incertezza della continuità del lavoro;

la prima serata inaugurale della stagione areniana è stata un insuccesso, dovuto al fatto che fino all'ultimo non si sapeva se essa si sarebbe tenuta, registrandosi così un altissimo calo di vendite dei biglietti;

inoltre anche il programma della stagione invernale del teatro Filarmonico di Verona, gestito dal medesimo ente, non è ancora stato steso, creando un'ulteriore condizione di incertezza per i posti di lavoro a rischio, senza calcolare il grado di immagine esterna, non certo positivo —:

se non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente lirico Arena di Verona per una evidente poco oculata gestione, considerato che il personale esige la certezza del proprio posto di lavoro, considerato altresì il passivo in cui versa l'ente stesso e considerato infine, ma non certo da ultimo, che la città di Verona vive del turismo portato dalla stagione lirica areniana, che quest'anno ha già registrato un non indifferente calo di richieste. (4-11587)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica, quanto segue.*

In merito alla situazione economica finanziaria dell'E.A. Arena di Verona, che secondo l'On. interrogante esporrebbe un disavanzo di 15 miliardi di lire, si osserva che, allo stato attuale, non risultano dati che confortino tale asserzione. Infatti, premesso

che la situazione amministrativa dell'Ente in questione, al 31.12.1996 era in pareggio, è da evidenziare che la gestione 1997, al giugno 1997, faceva prefigurare un disavanzo di circa 7 miliardi, dovuto, da un lato, alla mancata iscrizione al bilancio di previsione dell'esercizio corrente dello stanziamento occorrente per la corresponsione al personale dipendente degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. e, dall'altro, alla notevole flessione delle prenotazioni dei biglietti della stagione estiva.

Orbene, risolta dall'ente la questione relativa alla copertura del maggior costo contrattuale a mezzo di apposita variazione di bilancio, è da sottolineare che il disavanzo, così come sopra stimato, è stato in buona parte recuperato con l'incasso realizzato nella stagione estiva.

Ad ogni buon conto si fa presente che non sembra sussistere un diretto nesso di causalità tra la asserita incertezza circa l'effettuazione della prima recita ed il calo degli spettatori registrato nell'occasione, in quanto tale flessione ha riguardato anche le sette repliche della medesima opera (Macbeth di Verdi) e, quindi, appare più realistico ricondurre detta flessione al calo del movimento turistico registrato la scorsa estate nell'area veronese.

Circa, infine, il programma della stagione invernale del teatro filarmonico, risulta allo scrivente, che esso è stato predisposto e che sarà sottoposto al più presto all'approvazione del Consiglio di amministrazione unitamente al bilancio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'isola Virginia del lago di Varese risulta essere zona archeologica della massima importanza in ragione degli impalcati palafitticoli esistenti sull'isola;

lo Stato, con successivi decreti ministeriali del 5 settembre 1992 e 5 aprile 1993, ha posto vincoli sull'area al fine di garantirne la conservazione;

l'isola è di proprietà del comune di Varese, ma ricade sul territorio del comune di Biandronno (Varese);

sull'isola è localizzato un museo palafitticolo;

da tempo è stato posto all'attenzione delle amministrazioni locali il problema della fruibilità dell'area da parte in particolare delle scolaresche in visita ai reperti, a mezzo di idoneo e compatibile sistema di collegamento;

in ragione di tale necessità, il comune di Biandronno ha predisposto, previa consultazione degli organismi interessati, un progetto tale da consentire un più sicuro accesso all'isola;

la soprintendenza archeologica di Milano in data 12 luglio 1997 ha espresso parere negativo al progetto, vanificando in tal modo una istruttoria particolarmente gravosa -:

se ritenga coerente tale comportamento con lo stato di abbandono in cui il ministero ha lasciato tale area negli anni passati;

se condivida il citato parere che, facendo riferimento al decreto ministeriale del 5 aprile 1993, lascia intendere l'assoluta impossibilità di intervento con qualsiasi opera sull'isola e le rive tesa a garantire la sicurezza dell'accesso. (4-12125)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, interpellata la Soprintendenza archeologica di Milano, si fa presente quanto segue.*

Una delle caratteristiche fondamentali dell'Isola Virginia è lo sviluppo della vegetazione spontanea, tanto più preziosa in un'area, quale quella dell'hinterland varesino, fortemente antropizzata.

L'isola non versa in uno stato di abbandono in quanto la predetta Soprintendenza, che non ha compiti di gestione diretta, vigila a che l'Ente proprietario e gestore, cioè il Comune di Varese, provveda alla pulitura dei percorsi e ad ogni opportuna iniziativa.

Ad ulteriore dimostrazione dell'interesse di questa Amministrazione per l'area in questione si ricorda che la predetta Soprintendenza, d'intesa con l'Istituto Centrale per il Restauro, ha effettuato negli anni novanta uno studio mirato ad accertare la possibilità di assicurare la fruizione di una parte dell'impalcato ligneo preistorico. L'iniziativa non si è potuta purtroppo realizzare in quanto si è accertato che i legni non hanno altra possibilità di conservazione al di fuori dell'interro.

Il contesto ambientale è, quindi, delicatissimo e pertanto ogni intervento può innescare mutazioni incontrollabili. Per questa ragione le sponde del lago sono state oggetto negli anni novanta di un provvedimento di vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, finalizzato a garantire l'integrità dell'attigua isola, che è di per sé sottoposta a numerosi provvedimenti di vincolo diretto.

La Soprintendenza di Milano non ritiene pertanto proponibile un'opera che comporti la realizzazione di un impianto ben maggiore di quello esistente, con la realizzazione di una strada attraverso il terreno sottoposto al vincolo emanato ai sensi dell'articolo 21 e un vero e proprio ponte di barche, solo surrettiziamente definibile pontile. Al contrario la Soprintendenza ritiene possibile la manutenzione straordinaria delle installazioni già presenti.

Vi è inoltre la necessità di contenere l'afflusso dei visitatori all'isola data la particolare condizione ambientale e la delicatezza del giacimento archeologico, che non è fatto di murature, ma di legni bagnati. Le strutture di accesso, che prevedono un breve tragitto in barca, sono sicure e sufficienti e un loro potenziamento, attraverso pontili mobili che di fatto consentono un traffico pedonale, si pone solo in vista di un incremento dell'affluenza dei visitatori, dannoso per i motivi anzidetti.

Questa Amministrazione è consapevole della necessità di promuovere lo sviluppo turistico della località, ma tale obiettivo deve essere compatibile con la corretta conservazione del bene stesso.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

GRILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Abusbula Abdelkarim, nato in Libia, vive in Italia da molti anni ed ha conseguito la laurea in medicina presso l'università di Catania con votazione 110/110 e lode e la specializzazione in cardiochirurgia con votazione 50/50;

malgrado fosse vincitore di borsa di studio per la suddetta specializzazione, il Governo italiano non ha ritenuto di concedere l'ordinario compenso solo perché il giovane e bravo medico è nato in Libia;

quanto riferito è, a parere dell'interrogante, assurdo per uno Stato democratico come l'Italia, non solo perché il mancato riconoscimento economico non ha permesso al giovane medico di vivere dignitosamente con la propria famiglia nel nostro Paese, ma anche per il grave diniego della cittadinanza italiana, forse legata alla mancata maturazione del reddito necessario per ottenere tale beneficio;

il dottor Abusbula Abdelkarim vive in Italia dal 1978 e non gli è stato possibile acquisire alcun beneficio economico probabilmente per fatti diplomatici e per i difficili rapporti intercorrenti fra l'Italia e la Libia, certamente non attribuibili alla singola persona;

non sembra all'interrogante corretto il richiamo alla rigidità normativa che nega la cittadinanza italiana, malgrado siano stati superati i cinque anni di permanenza in Italia —;

se ritenga di adoperarsi affinché sia attentamente valutata la specifica situazione del dottor Abusbula Abdelkarim anche al fine di riconoscergli la cittadinanza italiana e di concedergli i benefici economici della borsa di studio per la specializzazione in cardiochirurgia. (4-10038)

RISPOSTA. — *In virtù della legge 11/4/1955 n. 288 e successive modificazioni, le borse di studio possono essere offerte solo dopo richiesta nominativa del Governo straniero interessato alla Rappresentanza italiana competente per territorio.*

Successivamente, la Rappresentanza italiana deciderà sulla richiesta, in base ad un esame e ad un giudizio definitivo, espresso da una Commissione mista formata da funzionari della Rappresentanza italiana e da funzionari del Paese straniero accreditante.

Nell'anno accademico 95/96 vennero offerte tramite l'Ambasciata d'Italia a Tripoli sei mensilità di Borse di studio che non vennero utilizzate dal Governo libico.

Solo nel 1996/97 il Governo libico ha accettato nove mensilità offerte in quell'anno accademico, proponendo un candidato Mohamed Ramandam Al-Kamishi nato a Tripoli il 9/5/74 per una borsa di studio di nove mesi, destinato a seguire un corso di lingua e cultura italiana presso l'Università per stranieri di Perugia.

Il Governo libico non ha mai, d'altra parte, richiesto al Ministero Affari Esteri, tramite l'Ambasciata d'Italia in Tripoli, una borsa di studio per il Dottor Abusbula Abdelkarim.

Pertanto nulla risulta agli atti al Ministero Affari Esteri in merito al dottor Abusbula Abdelkarim.

Si è preso contatto con il competente Ministero dell'Interno — Servizio Cittadinanza, il quale ha risposto che non risulta pervenuta allo stesso Dicastero alcuna istanza di cittadinanza da parte dell'interessato.

Si è infine anche preso contatto, per le vie brevi, con la Prefettura di Catania, la quale ha fornito risposta di analogo tenore.

Il dottor Abusbula Abdelkarim ha ottenuto la possibilità di specializzarsi in cardiologia, malgrado il decreto-legge 8/8/91 n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE, che stabilisce un numero chiuso per gli specializzandi in Medicina appartenenti ai Paesi extracomunitari.

Ove il Governo libico, tramite l'Ambasciata d'Italia in Tripoli, nella cornice della legge 11/4/1955 n. 288, proponesse il dottor Abusbula Abdelkarim per una borsa di studio destinata alla frequenza di un corso universitario, il Ministero Affari Esteri non avrebbe difficoltà a concederla, qualora il

corso stesso fosse consentito dalla sopra menzionata direttiva CEE.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

LENTO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 51 del 1982 stabilisce che tutti coloro i quali siano iscritti, a qualunque titolo, ad albi, elenchi e ruoli tenuti dalle camere di commercio, debbano pagare annualmente una somma a titolo di diritti camerali;

nell'articolo 34 della precitata legge si prevede il pagamento di interessi di mora, in caso di ritardato pagamento, pari al cinque per cento mensile (sessanta per cento annuo);

l'entità dei predetti interessi risulta più che doppia rispetto al tetto, recentemente stabilito con legge dello Stato, oltre il quale si incorre nel reato di usura;

circolari ministeriali emanate ed inviate periodicamente rammentano l'obbligo per l'ente impositore (camera di commercio) di provvedere alla tempestiva iscrizione a ruolo dei contributi, sovrattasse, interessi eccetera;

risulta all'interrogante che alcuni enti camerale operanti in regioni meridionali, tra cui quello di Caltanissetta avrebbero disatteso a tali prescrizioni;

la conoscenza di ciò è che molti contribuenti si sono visti notificare cartelle esattoriali richiedenti tributi relativi agli anni 1989-1990, con conseguenti interessi che si aggirano intorno al quattrocento per cento;

a partire dal 1° gennaio 1996 gli interessi di mora sono stati ridotti dal cinque al due per cento mensili —:

quali iniziative si intendano adottare al fine di riscuotere il tributo, ma senza interessi da usura;

far sì che il contributo sia richiesto ed iscritto a ruolo con tempestività, così come prescrive la legge e come ribadiscono le precitate circolari ministeriali, per giungere anche nelle province meridionali ed a Caltanissetta, finalmente, ad uno stato di normalizzazione.

(4-09739)

RISPOSTA. — *Con la suindicata interrogazione l'On.le LENTO ha rappresentato, nel quadro della situazione disciplinata dalla vigente normativa sul pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti iscritti al registro delle imprese, il caso particolare determinatosi nella provincia di Caltanissetta, dove per inerzia della locale Camera di commercio gli operatori economici che hanno evaso l'obbligo contributivo si sono visti notificare cartelle esattoriali richiedenti tributi relativi agli anni 1989-1990 gravati da interessi che si aggirano intorno al quattrocento per cento.*

L'On.le interrogante ha poi richiesto quali iniziative si intendano adottare al fine di far sì che il contributo sia richiesto ed iscritto a ruolo con tempestività per giungere ad una normalizzazione anche nelle province meridionali ed in particolare in quella di Caltanissetta.

Al riguardo si fa presente quanto appresso.

1. Le direttive ministeriali con le quali è stato disposto che la procedura per l'emissione dei ruoli esattoriali per la riscossione coatta del diritto annuale abbia luogo fin dall'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento del diritto stesso sono state emanate nella fase della prima applicazione della relativa disciplina (circolare n. 2894/C del 14/6/1982) e di recente ribadite (circolare n. 3394/C del 6/5/1997). Tali direttive sono state trasmesse a tutte le Camere di commercio, nonché alle Regioni a statuto speciale competenti ad esercitare il controllo sugli atti degli enti camerale dei rispettivi territori;

2. in conseguenza di quanto indicato al punto 1) il Ministero dell'industria non ha potuto né può svolgere alcun intervento presso la Camera di commercio di Caltanissetta, non potendo interferire in materia di competenza della Regione Sicilia;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

3. il ritardo con cui vengono notificate le cartelle esattoriali agli operatori economici inadempienti non è generalizzato per tutte le Camere meridionali. In generale si deve osservare che su tale ritardo influisce anche, in qualche misura, la notevole complicazione del procedimento previsto dalla vigente normativa per rendere operativi i ruoli esattoriali;

4. in considerazione di quanto esposto al punto 3) e di altre disfunzioni e inefficienze manifestatesi nel meccanismo della riscossione coattiva, il Ministero dell'industria, con lettera del 17 giugno 1997, ha interessato al problema il Ministero delle finanze chiedendo che in sede di revisione della normativa sull'attuale sistema di riscossione dei tributi erariali si tenga conto delle problematiche che attengono alla specificità del sistema delle Camere di commercio rispetto alle altre amministrazioni dello Stato;

5. infine, in relazione alla misura della sovrattassa per ritardato versamento del diritto annuale, valutata eccessiva dall'On.le Interrogante, si riterrebbe non inopportuna l'introduzione di un'apposita norma che attribuisca al Ministro dell'industria il compito di fissare e aggiornare con proprio decreto, eventualmente di concerto con quello del tesoro, la misura della sovrattassa sulla base della media dei tassi bancari attivi o di altro parametro che comunque tenga conto dell'indice di inflazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LO PRESTI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo, costruita nel 1600 dai Padri dello stesso ordine su concessione della Confraternita dei Falegnami in onore del loro patrono, è una delle espressioni più riuscite del barocco siciliano;

l'edificio sacro è sede di rettore e non parrocchia e quindi, come tale, non ha un

territorio, né fedeli da seguire, ma solo il compito di officiare;

tale sfarzoso tempio cristiano, la cui sacrestia è arredata con armadi settecenteschi ed un dipinto raffigurante San Gregorio Magno attribuito alla scuola pittorica del Novelli e nella cui cripta, ora Santuario, stanno le spoglie della Madonna chiamata della Provvidenza per i numerosi miracoli effettuati, essendo demaniale è di proprietà del ministero dell'interno, cui è necessario riferirsi per tutto ciò che riguarda la sua amministrazione e manutenzione;

tale appartenenza comporta risvolti addirittura grotteschi anche nei casi degli interventi più semplici, quali l'adeguamento dell'impianto elettrico, ormai fuori norma rispetto ai parametri della legge n. 46 del 1990 in quanto, in questo caso specifico, alla fine di una lunga lista di domande (al Fondo edifici di culto che si trova in prefettura, al ministero dell'interno ed alla sovrintendenza regionale alle belle arti) il vecchio impianto si trova, pericolosamente, ancora *in loco*;

la chiesa, inoltre, porta ancora i segni dei danni della guerra del 1943, due cappelle sono danneggiate e la succitata cripta è inagibile ai fedeli a causa di infiltrazioni di acqua e liquami;

a tale proposito, risulterebbe che siano stati spesi settanta milioni di lire per approntare un cantiere, effettuare una riconciliazione dei marmi staccati con relativa conta, sistemare dei divisorii di compensato per coprire lo sfacelo alla vista dei turisti e lasciare il tutto come si trova tuttora con i marmi per terra;

risulterebbero spesi, inoltre, settecento milioni di lire per un rifacimento esterno del tetto della chiesa a seguito dei notevoli danni provocati dalle infiltrazioni di acqua, ma tale lavoro non è stato eseguito a perfetta regola d'arte in quanto permane ancora qualche infiltrazione e non sono stati eseguiti i ritocchi all'interno del tetto medesimo —;

se non ritengano necessario avviare una opportuna indagine conoscitiva per

acclarare i motivi ed i responsabili di tanto degrado ed abbandono;

quali urgenti iniziative intendano assumere ed efficaci provvedimenti adottare al fine di ridare l'antico splendore a questo importante punto di riferimento della religiosità con appropriati e completi lavori di ristrutturazione. (4-12211)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.*

La chiesa cui fa riferimento la S.V., unitamente ad alcuni locali già facenti parte del convento e adibiti a rettoria della chiesa, è di proprietà del Fondo edifici di culto ed è affidata in concessione gratuita ai Padri Reatini che ne curano l'officiatura.

Il F.E.C. ha ripetutamente richiesto, per il tramite della Prefettura di Palermo, cui spetta l'amministrazione del patrimonio in sede periferica, alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo di individuare gli edifici di culto di proprietà nei quali installare, in via prioritaria, sistemi di antifurto e antincendio previo eventuale rifacimento dell'impianto elettrico.

In tale contesto veniva segnalata la chiesa di Giuseppe dei Teatini per la quale era stata peraltro manifestata la disponibilità da parte dell'Assessorato Regionale ai L.L.P.P. a finanziare i relativi lavori.

Venuta meno la disponibilità del predetto Assessorato, la Prefettura di Palermo ha interessato il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'acquisizione della perizia inerente gli stessi lavori ai fini della successiva approvazione e contestuale finanziamento da parte di questo Ministero.

Circa le osservazioni formulate relativamente al rifacimento esterno del tetto della chiesa realizzato in maniera non adeguata ed alle spese sostenute per approntare il cantiere nelle cappelle e nella cripta, si fa rilevare che tali interventi sono stati effettuati dalla Soprintendenza con finanziamenti dell'Assessorato siciliano ai beni culturali, per cui non si hanno elementi di risposta da fornire in proposito.

In relazione alla generale situazione dell'edificio sacro, si fa presente che questa Amministrazione ha richiesto alla Soprin-

tendenza di Palermo la redazione di specifici elaborati tecnici al fine di conoscere l'entità degli interventi da effettuarsi.

Ciò consentirà, una volta conosciuto l'ammontare della spesa, di programmare la realizzazione degli ulteriori lavori per il ripristino del decoro dell'immobile.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le strade della città sono intasate dalle « auto blu », che sembrano aumentate rispetto agli anni passati, malgrado gli impegni dei vari Governi a procedere ad una loro netta riduzione;

circolano centinaia di « auto blu » dei vari ministeri, degli enti statali e parastatali, della regione Lazio, del comune edella provincia di Roma, dell'ente ferrovie, dell'ente poste e via di seguito;

se il Governo non ritenga tutto ciò grottesco, considerando che, come risulta all'interrogante, ogni « auto blu » costa alla collettività circa 180 milioni di lire l'anno e quale sia il numero preciso di tali mezzi in dotazione alle amministrazioni centrali;

quali siano i motivi per cui il contribuente italiano debba pagare in tal modo una vera e propria tassa, mentre i cittadini di altri paesi europei sono esentati dal mantenere simili privilegi arcaici, che — ad avviso dell'interrogante — rivelano prepotenza e arroganza del potere;

quando ritenga il Governo di porre fina a questa vergogna ed eliminare le auto blu. (4-09907)

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere:

se il Governo intenda emanare un provvedimento di moralizzazione dell'uso

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

delle auto di servizio, il cui costo è rilevante;

se intenda evitare che dette auto vengano messe a disposizione di burocrati e di segretari particolari di ministri e sottosegretari;

se voglia disporre — anche per evitare il ripetersi di episodi che hanno posto in evidenza come le «auto blu» con scorta vengano utilizzate per fini personali — che la utilizzazione delle «auto blu» debba avere termine non appena conclusa la giornata lavorativa e che, quindi, non possa riguardare fini personali; anche per le regioni, province e grandi comuni occorre una simile, rigorosa disciplina, non essendo più accettabile l'uso sconsiderato delle auto di servizio, a carico dei tartassati contribuenti.

(4-10306)

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se intenda disporre una severa restrizione nella utilizzazione delle auto di servizio; attualmente migliaia di auto della pubblica amministrazione scorazzano nelle grandi città: burocrati di tutte le risme, ufficiali dell'esercito, segretari particolari, capi di gabinetto, capi-segreteria di Ministri, di sottosegretari, di presidenti di regioni, di assessori regionali, provinciali, comunali hanno a disposizione auto di grossa cilindrata con autista e benzina, con un costo complessivo rilevante per le casse dello Stato. Anche in questo caso, trattasi di una spesa superflua, assurda ed immorale, di una prepotenza nei confronti dei cittadini che pagano le tasse, costretti a subire queste vere angherie. In nessun Paese del mondo esiste l'utilizzazione per fini personali, cioè la concessione di auto con autista a carico della collettività; è una vergogna assistere a questo spreco di pubblico denaro, ed a queste manifestazioni di prepotenza, con la concessione di auto di servizio a tutti;

per quali motivi la pubblica amministrazione debba garantire questo servizio a determinate persone, ed il singolo non

possa recarsi in ufficio con la propria auto, come avviene in tutto il mondo; la macchina di servizio dovrebbe essere utilizzata soltanto per spostamenti da un ufficio all'altro, mai affidata ad un singolo per l'intera giornata; trattasi di una spesa di certo rilievo, considerando anche che per ogni auto vi sono almeno due addetti, che si alternano; oltretutto capita che queste auto vengano utilizzate anche per scopi personali da chi le detiene ed episodi vergognosi spesso sono venuti alla ribalta della cronaca;

se il Governo non intenda emanare un provvedimento per eliminare questa situazione di inaudito spreco di pubblico denaro.

(4-11193)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, con la quale vengono sollecitati provvedimenti intesi ad eliminare lo spreco di pubblico denaro derivante dall'uso improprio delle auto di servizio.*

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, tra l'altro, disciplina il contenimento della spesa pubblica in materia di automezzi, il Provveditorato Generale dello Stato, nel corrente esercizio finanziario, non procederà ad alcun acquisto di autovetture.

Si precisa, inoltre, che è stato portato a termine un primo censimento (previsto dall'articolo 2, comma 117 della stessa legge), secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale del 29 gennaio 1997.

Attualmente, sono in corso di svolgimento i lavori della Commissione, nominata con decreto ministeriale del 20 maggio 1997, avente il compito di effettuare una prima analisi tecnico-economica, prevista dalla richiamata normativa, mentre si è in attesa di acquisire i dati integrativi delle comunicazioni pervenute al Provveditorato Generale dello Stato, in sede di censimento, che le Amministrazioni e gli Enti forniranno a seguito della circolare del 1º luglio 1997 del Ministero del Tesoro (G.U. n. 154 del 4 luglio 1997).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in sede di discussione in Parlamento del progetto di legge relativo all'istituzione dell'autorità per la garanzia nelle comunicazioni e recante norme sul sistema radiotelevisivo, è stata riconosciuta la funzione sociale delle associazioni di volontariato, stabilendosi che a queste vengano riconosciute le necessarie frequenze radio indispensabili per lo svolgimento dei loro compiti;

l'ordine del giorno del 21 maggio 1997, approvato al Senato impegna il Governo a riconoscere alle organizzazioni di volontariato di protezione civile la concessione gratuita delle frequenze radio utilizzate per i compiti di istituto, in considerazione che queste agiscono senza fini di lucro e soprattutto perché svolgono attività altamente umanitarie —:

se non ritenga quanto mai opportuno, in previsione della definitiva approvazione di norme a favore delle associazioni di volontariato in materia di radiofrequenze, di sospendere le richieste di pagamento, da parte dell'amministrazione, delle concessioni radio che, tra l'altro, risultano più che raddoppiate rispetto agli anni precedenti, pervenendo così ad un illogico aumento dei costi di tale strutture basate sul volontariato e sullo spirito di sacrificio dei cittadini che suppliscono, è bene ricordarlo, alle insufficienze dello Stato.

(4-11219)

RISPOSTA. — *Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio, erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.*

Inoltre occorreva dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato

disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997 è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata dopo un'ulteriore riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce la S.V. on.le.

Si significa, infine, che nella seduta del 16 luglio 1997 della Camera dei Deputati, l'ordine del giorno n. 9/3755/29 — inizialmente accolto come raccomandazione — è stato respinto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MASIERO, LABATE, GIOVANNI BIANCHI e GASTALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 luglio 1987, alcune aziende italiane ricorsero alla magistratura ordinaria per la tutela dei loro legittimi interessi nei confronti del governo federale della Repubblica di Nigeria, che aveva indebitamente bloccato il trasferimento dei versamenti effettuati in valuta locale da importatori nigeriani a favore delle aziende italiane a copertura di altrettante fatture per l'esportazione di macchinari e merci in Nigeria e non assicurate dalla Sace per incipienza dei fondi, ed aveva preso impegno, con l'emissione di altret-

tante cambiali, di provvedere direttamente al relativo trasferimento di valuta in sei anni, senza poi onorare i pagamenti sin dalle prime scadenze;

tal azione portò al sequestro cautelativo presso il porto di La Spezia della motonave *River Kerawa*, battente bandiera nigeriana;

il governo di Nigeria, come mera e pura ritorsione, bloccò, *manu militari*, due navi italiane nel porto di Lagos;

di fronte a tale atto di ostilità commesso dalla Nigeria in totale spregio delle consuetudini internazionali, il Governo italiano dell'epoca non trovò altra soluzione che quella di accontentare le pretese del governo nigeriano facendo revocare i sequestri gravanti sulla motonave *River Kerawa* mediante l'approvazione, in data 28 agosto 1987, a tempo di *record* da parte del Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Ministero degli affari esteri, del decreto di reciprocità previsto dalla legge n. 1263 del 15 luglio 1926, con effetto retroattivo;

l'iniziativa del Ministero degli affari esteri fu ampiamente stigmatizzata dalla stampa (*Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*, *La Stampa*, *il Giornale*, *La Nazione*, *Il Tirreno*, *Corriere della Sera*, articoli di fine agosto 1987), che evidenziava quanto meno la leggerezza e l'inopportunità dell'iniziativa che espropriava di ogni tutela giuridica le aziende italiane e che cedeva passivamente al ricatto delle autorità nigeriane;

per evitare anche le legittime resistenze espresse dai presidenti dei tribunali che avevano emesso i sequestri, il Ministero degli affari esteri dava assicurazione che avrebbe svolto con la maggior sollecitudine possibile ogni azione in proprio potere per ottenere il più pronto soddisfacimento di tutti i crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti del governo di Nigeria o di suoi enti, ivi compresa la Central Bank of Nigeria;

il Governo italiano reiterava nei mesi successivi, anche attraverso risposte scritte ad interrogazioni di parlamentari, la sua volontà di non lasciare privi di tutela i

cittadini italiani privati, per decreto ministeriale, dei loro legittimi diritti, sanciti dalla Costituzione (emblematica la risposta del sottosegretario per gli affari esteri *pro tempore*, Mario Raffaelli, del 22 giugno 1988, all'interrogazione presentata dagli onorevoli Costa, Alessandro, Crippa, Caprili e Taddei);

la vicenda è stata oggetto di presentazione di un disegno di legge (n. 969, presentato in Senato in data 7 aprile 1988) di iniziativa dei senatori Azzaretti, Angeloni, Meriggi, esaminato dalla Commissione finanze e tesoro il 15 giugno 1988, il cui *iter* non è ulteriormente proseguito a causa dell'opposizione del Ministero del commercio con l'estero, che voleva evitare « un precedente »;

il senatore Azzaretti, in occasione della votazione al Senato sulla legge per la regolarizzazione degli extracomunitari, è intervenuto affermando che non avrebbe votato la legge per porre l'attenzione del Governo e del Senato sulla vicenda, che rimaneva priva del dovuto intervento sanatorio, provocando, oltre tutto, la perdita del posto di lavoro per numerose maestranze;

nel frattempo si erano presentate molteplici occasioni al Governo per chiudere positivamente la questione, senza danni e pregiudizi per le parti interessate, attraverso le numerose iniziative nei confronti del governo di Nigeria, quali la sistemazione del debito nigeriano (accordo del 27 febbraio 1989), il riassorbimento delle scorie nocive depositate in Nigeria, da navi italiane (decreto del Ministro per la protezione civile e dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno e 8 luglio 1989), interventi della direzione generale della cooperazione (9 settembre 1989) ed infine la disponibilità alla compensazione dei crediti dei cittadini italiani con acquisto di greggio offerta dall'allora presidente dell'Eni al Sottosegretario per gli affari esteri *pro tempore*, senatore Susanna Agnelli, in data 11 gennaio 1990;

le aziende italiane, prive degli incassi dei loro crediti verso la Nigeria che si

erano trasformati in veri e propri debiti verso gli istituti bancari italiani in virtù del principio al tempo vigente della « anticipazione obbligatoria », gravata da oneri e da interessi inaccettabili, stanche di attendere che si concretizzassero le continue promesse di intervento da parte del Ministero degli affari esteri, presentarono ricorso avverso il decreto di reciprocità avanti al Tar Lazio, che ha rimessi gli atti alla Corte costituzionale, che, con sentenza del 15 luglio 1994, ha reso possibile il conseguente annullamento del decreto stesso;

nuove autorizzazioni a procedere nei confronti a sequestri di beni nigeriani in Italia non sortirono alcun effetto, non essendo più reperibile alcun bene o credito del governo nigeriano;

in data 5 luglio 1995 il Senato della Repubblica annunciava all'Assemblea il ricevimento della petizione presentata dai superstiti di questa triste vicenda, che ha trascinato nella disperazione numerose imprese e che ha causato il venir meno di oltre duecento posti di lavoro;

la predetta petizione, registrata con il n. 159, veniva assegnata alla X Commissione industria del Senato, che, nella sua 264° seduta dell'11 gennaio 1996, la discuteva, accogliendola;

in data 22 gennaio 1996, la Presidenza del Senato ha invitato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro degli affari esteri, ... « a provvedere in conformità agli interessi dei cittadini interessati »;

l'invito a provvedere è basato su fondate ragioni, in quanto trae origine dagli incontestabili danni che sono stati causati dalle iniziative prese nel lontano 1987 dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia avverso misure cauteATIVE poste in essere in danno di Stato estero da creditori italiani, già sopra precisate e considerate;

il riconoscimento dei danni causati dall'amministrazione dello Stato darebbe nuova vita ai posti di lavoro che sono stati

posti a repentina proprio dalle citate iniziative anticonstituzionali;

la salvaguardia di « superiori interessi » a suo tempo invocata dai Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia per le iniziative in seguito riconosciute anticonstituzionali doveva essere garantita attraverso uno strumento di intervento idoneo ad evitare, senza sacrificio del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale, l'applicazione di misure coercitive su beni appartenenti ad uno Stato estero, quando reputasse tali misure, benché limitate a beni « privati », suscettibili di provocare reazioni pregiudizievoli all'interesse nazionale. In vista di tali eventualità doveva infatti essere predisposta l'offerta del pagamento del terzo, ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile;

non esistono ragioni atte a giustificare ulteriori ritardi, pregiudizievoli per le aziende coinvolte;

il Ministero degli affari esteri ha reiteratamente assicurato il suo impegno a procedere al riconoscimento economico delle ragioni dei danneggiati non contestate nella loro fondatezza giuridica, prefigurando, con la mancata concretizzazione del suo impegno, una forma di ingiustificata inadempienza;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha parimenti reiterato anche nella corrente legislatura l'interessamento del Governo a procedere in conformità alla delibera della X Commissione industria del Senato per quanto in oggetto -:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per porre fine alla ormai annosa vicenda che ha già causato rilevantissimi danni economici ed occupazionali in zone già duramente colpite dalla crisi economica, problema questo che lo stesso Governo ha dichiarato essere prioritario. (4-09081)

RISPOSTA. — *Il problema dei crediti non assicurati vantati da imprese italiane nei confronti della Banca Centrale nigeriana*

continua ad essere seguito con attenzione da questo Ministero degli Esteri.

Fin dall'inizio della vicenda, comunque, non è stata tralasciata alcuna possibilità di intervento tra le parti. In particolare, la questione fu proposta una volta di più all'attenzione delle Autorità nigeriane nel corso di una missione effettuata nel 1990 a Lagos da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Tesoro, in seguito ai falliti tentativi esperiti in precedenza: l'iniziativa restò infruttuosa a causa della rigida posizione, nigeriana.

Si è inoltre cercato di favorire una soluzione extragiudiziale della vicenda. Fra l'altro, nel febbraio 1993, l'Ufficio X della Direzione Generale degli Affari Economici promosse un incontro tra i rappresentanti del « Comitato Creditori Nigeria » ed il Ministro Consigliere dell'Ambasciata di Nigeria, Falola, accompagnati dai rispettivi avvocati: l'incontro fece registrare ancora una volta l'inconciliabilità delle rispettive posizioni.

Gli ulteriori passi effettuati dalla nostra Rappresentanza a Lagos non hanno portato ad alcun concreto progresso verso la soluzione amichevole della vicenda.

Il rinnovo di articolate azioni diplomatiche in questo momento appare inopportuno nella delicata situazione determinatasi per il sopraggiunto contenzioso tra l'ENEL ed il Governo nigeriano in merito al noto contratto per l'acquisto di gas nigeriano da parte del nostro « Ente per l'Energia Elettrica », soprattutto mentre, nei confronti della Nigeria, persiste l'impegno delle Nazioni occidentali – ivi compresa l'Italia – ad evitare approfondimenti delle relazioni con quello Stato in presenza di una sua insoddisfacente politica in tema di diritti civili.

Sul piano interno, dopo l'accoglimento, nel gennaio 1996, di una petizione dei creditori da parte della Commissione Industria del Senato, questo Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero di Grazia e Giustizia furono incaricati di accertare l'esperibilità di un'iniziativa legislativa in ordine ai danni lamentati dalle società italiane: gli Uffici Legislativi dei due Ministeri ritenevano però la proposta non esperibile nel caso concreto.

Il Ministero degli Esteri, d'intesa con altri dicasteri, resta da parte sua disponibile ad intraprendere ogni passo possibile per la soluzione della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MASSA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premetto che:

con decreto ministeriale 18 dicembre 1996 sono stati rivalutati i canoni concessionari dei ponti-radio;

tale aumento del canone 1997 ha posto taluni enti di ridotte dimensioni senza fini di lucro, quale ad esempio l'ente gestore del parco naturale Orseria-Rocciavré e della riserva naturale speciale dell'Orrido e del Leccio di Chianocco, in seria difficoltà, al punto da dover recedere dalle relative concessioni —:

se non ritenga di dover provvedere, com'è già avvenuto in materia di soccorso sanitario urgente per le ambulanze, ad una deroga nell'applicazione dell'adeguamento del canone anche per la categoria degli enti senza fini di lucro. (4-10814)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio, erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorreva dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata

sulla base di un'ulteriore adeguata riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce la S.V. on.le.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

oltre un anno fa è stato convertito nella legge n. 349 dell'8 agosto 1995 il decreto-legge n. 250 del 26 giugno 1995, che prorogava, per un triennio, la disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 417 del 30 dicembre 1991, convertito in legge n. 66 del 6 febbraio 1992, che prevedeva l'estensione del gasolio agevolato per la provincia di Trieste e di altri venticinque comuni della provincia di Udine, analogamente a quanto è già in vigore a Gorizia da alcuni decenni;

il decreto attuativo, che renderebbe finalmente operante una legge vecchia già di cinque anni, pare essere inspiegabilmente fermo presso la terza sezione del Consiglio di Stato: eppure tale decreto è assolutamente analogo nei contenuti al sistema già operante a Gorizia e si riferisce ai comuni già individuati quali beneficiari della benzina agevolata —:

quali siano i motivi che ostano alla sollecita emissione del decreto attuativo in oggetto e come intendano i Ministri interrogati risolvere in termini ragionevoli la questione. (4-04472)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che con Decreto Ministeriale n. 252 del 23 aprile 1997 è stato adottato il «Regolamento recante norme riguardanti l'estensione alla provincia di

Trieste e a taluni comuni della provincia di Udine del regime agevolato per il prodotto gasolio ».

Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1997.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

MICHELANGELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il circolo di Rifondazione comunista di Santa Marinella in data 3 febbraio 1997 richiedeva all'amministrazione comunale l'uso del «Parco Maiorca» per lo svolgimento della tradizionale Festa di liberazione;

il sindaco di centrodestra dottor Achille Ricci in data 13 marzo 1997 dopo ulteriore sollecitazione della federazione provinciale di Rifondazione comunista opponeva un diniego a tale richiesta con una motivazione pretestuosa e discriminante nei confronti di Rifondazione comunista e più complessivamente delle forze politiche;

pretestuosa in quanto afferma un'ipotetica volontà dell'amministrazione comunale di affidare ai vari rioni la gestione, custodia e pulizia dei parchi pubblici al fine di permettere una sana e libera fruizione da parte di tutti i cittadini soprattutto nei periodi di maggiore afflusso e presenze di turisti, senza specificare se questo è un fatto già avvenuto con tanto di delibera consiliare, modalità e termini e senza indicare altresì al circolo di Rifondazione comunista eventuali alternative;

discriminante perché oltre ad opporre di fatto un divieto ad un partito democratico il cui ruolo, come gli altri partiti, è sancito dalla Costituzione insinua il dubbio che una Festa di liberazione possa contenere in se aspetti antidemocratici che impediscono ai cittadini e ai turisti tutti «una sana e libera fruizione» quanto è noto a tutti l'esatto contrario —:

quali misure intenda prendere il Ministro per garantire e ripristinare il ri-

spetto delle libertà democratiche così palesemente violate e quali iniziative ed interventi mettere in atto per prevenire altri simili episodi di intolleranza e discriminazione.

(4-10571)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti risulta che l'amministrazione comunale di Santa Marinella non ha accolto le reiterate richieste, provenienti dalla sezione locale e dalla federazione provinciale di Rifondazione Comunista, di utilizzare il « Parco Maiorca » per la tradizionale « Festa della Liberazione » in quanto i festeggiamenti si sarebbero svolti nel periodo di divieto fissato dal consiglio comunale. Con delibera consiliare n. 98, del 12.11.1993, il comune di Santa Marinella ha, infatti, modificato il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, prescrivendo il divieto di concessione di « spazi ed aree pubbliche per tenervi manifestazioni indette da partiti politici o loro fiancheggiatori nel periodo compreso dall'1.7 al 31.8. di ogni anno ».*

D'altro canto, il circolo di P.R.C. di S. Marinella, che aveva promosso l'impugnazione di tale provvedimento, avrebbe rinunciato ad utilizzare la sospensiva concessa dal TAR del Lazio.

Quanto alla motivazione di merito del diniego, risulta, in effetti, che, in attuazione del programma di governo, il consiglio comunale ha stabilito di affidare la gestione e l'uso dei parchi pubblici ai rioni cittadini, per consentire, nel rispetto dei principi dettati dall'amministrazione comunale, la migliore fruizione degli spazi ai residenti ed ai turisti.

Si soggiunge che le suddette prescrizioni sono state fatte valere anche nei confronti di analoga richiesta del circolo CCD di S. Marinella per l'organizzazione della « Festa della Vela ».

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 15 ottobre 1996 ha previsto

il passaggio della dottoressa Anna Accardo dall'incarico di sovrintendente scolastico regionale di Roma a quello di consigliere ministeriale aggiunto per i problemi inerenti alla valutazione comparata dei sistemi scolastici;

la dirigenza di una sovrintendenza scolastica regionale richiede grande professionalità ed alta capacità manageriale;

la funzione del sovrintendente scolastico ha grande rilevanza per dar corso ai processi innovativi che sembra stiano per coinvolgere l'intero sistema scolastico del nostro Paese;

la dottoressa Anna Accardo, così come reso noto nello stesso comunicato stampa emanato dal ministero della pubblica istruzione, ha evidenziato « anni di grande ed apprezzato impegno nella sede romana che sotto la sua guida ha avuto un forte rilancio »;

la dottoressa Accardo, oltre ad avere un *curriculum vitae* rispecchiante la grande professionalità, è tutt'oggi componente di significative commissioni nazionali;

la stessa dottoressa Accardo, oltre ad aver scritto diversi testi estremamente significativi per il mondo dell'istruzione e della ricerca, ha curato la pubblicazione degli atti di convegni internazionali sempre inerenti a temi scolastici;

la dottoressa Accardo ha altresì dimostrato grande senso dello Stato, trasparenza e capacità gestionale; la sovrintendente scolastica ha, nell'esercizio di tale funzione, realizzato numerosissime attività culturali, di formazione ed aggiornamento che hanno sempre avuto significativi riconoscimenti;

il decreto di passaggio della dottoressa Accardo a consigliere ministeriale aggiunto, peraltro inserito in un discutibilissimo provvedimento di movimento di dirigenti, appare estremamente penalizzante per la stessa valida professionista;

la dottoressa Accardo, dopo aver giustamente inteso il provvedimento adottato

gravemente lesivo delle sue stesse posizioni giuridiche e morali, ha chiesto il rinvio dell'esecuzione del trasferimento di almeno 20 giorni, onde poter concludere alcuni procedimenti in corso ed il cui abbandono comporterebbe indubbie responsabilità;

la richiesta di proroga avanzata dalla dottoressa Accardo non è stata accolta dal Ministro -:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di procedere ad una rettifica della nomina sia per dare giustizia alla dottoressa Accardo, sia per assicurare alla sovrintendenza scolastica regionale del Lazio il proseguimento della gestione e delle attività che hanno reso la citata sovrintendenza tra quelle maggiormente qualificate, nel nostro Paese, a garantire un adeguato sistema formativo nel campo educativo. (4-04621)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene di dover far presente che le osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa il nuovo incarico conferito alla Dott.ssa Accardo, — nominata nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica dirigente superiore dal 30.6.1981, e che ha rivestito l'incarico di provveditore agli Studi di Ascoli Piceno e di Viterbo e quello di Sovrintendente Scolastico Regionale per il Lazio — non appaiono giustificate né appare penalizzante la nuova posizione raggiunta dall'interessata.*

Com'è noto, infatti, il vigente ordinamento (tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 748/72) prevede per la qualifica di dirigente superiore le funzioni, tutte di pari grado, di capo servizio, consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale, sovrintendente scolastico regionale, provveditore agli studi.

Per il conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali l'articolo 19 del decreto-legislativo 29/93 stabilisce che si deve tener conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo di-

rigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.

Ultimamente, essendo emersa la necessità, in un momento di particolare e generale fermento innovativo dell'ordinamento scolastico italiano, di procedere ad un approfondimento delle problematiche della legislazione scolastica comparata, soprattutto europea, si è ritenuto di individuare nella dott.ssa Accardo, per la grande professionalità posseduta, per l'esperienza maturata in campo internazionale, per l'ampia cultura, il dirigente idoneo a rivestire l'incarico di consigliere ministeriale aggiunto per i problemi inerenti la valutazione comparata dei sistemi scolastici.

Il nuovo incarico chiama la dott.ssa Accardo ad un compito tra quelli previsti per la sua qualifica, senz'altro diverso dal precedente, di natura prettamente operativa e gestionale, che le consente di operare in seno all'Amministrazione centrale alle dirette dipendenze del Ministro in modo da poter venir incontro, con apporto di consulenza qualificata, alle esigenze prospettate all'Amministrazione.

Per quanto poi concerne la richiesta di proroga di 20 giorni per l'assunzione del nuovo incarico, avanzata dalla dott.ssa Accardo, si fa rilevare che nonostante ogni migliore determinazione tale istanza non ha potuto trovare accoglimento in quanto il movimento dell'interessata è connesso a quello di altri dirigenti e una eventuale proroga avrebbe bloccato il generale movimento con grave danno per la funzionalità degli uffici coinvolti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPPI e ALTEA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio del 1997 Antonino Rizzo Nervo, direttore del Tgr, testata giornalistica regionale della Rai, ha deciso di affidare la conduzione dei Tgr regionali a volti nuovi, mentre chi ha la responsabilità

di redattore capo o di vice viene utilizzato per incarichi di guida e coordinamento redazionale;

in virtù di questa decisione diversi giornalisti della sede di Napoli della Rai non conducono più in video i Tg e, tra questi Ermanno Corsi, Silvio Luise, Massimo Milone, Augusto Muoio;

il solo Corsi ha contestato la decisione di Rizzo Nervo rivolgendosi al pretore del lavoro per chiedere un provvedimento d'urgenza;

l'esame del ricorso è stato prontamente fissato per venerdì 26 febbraio e poi aggiornato a venerdì 7 marzo 1997 davanti al pretore Antonio Ingrassia -:

se rientri nei poteri del direttore di testata, in base a leggi, regolamenti e accordi sindacali, disporre quanto disposto nel caso specifico dal direttore della Tgr;

se consideri la sede della convenzione tra Stato e Rai come la più opportuna per definire un quadro di funzionalità dell'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che possa evitare il riprodursi di situazioni del genere;

se i tempi di fissazione delle udienze per i ricorsi davanti alla pretura del lavoro nel distretto di Napoli, siano per tutti i lavoratori così rapidi;

se esistano criteri oggettivi per l'assegnazione dei magistrati all'esame dei singoli ricorsi;

se e quali di questi criteri sia stato adottato nella situazione specifica.

(4-08229)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.*

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle diret-

tive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che ai giornalisti chiamati a svolgere continuativamente compiti di conduttore di notiziari radiotelevisivi in diretta non viene attribuita una qualifica superiore; tali incarichi, infatti, vengono compensati soltanto con l'elevazione della percentuale dell'indennità di qualificazione professionale (articolo 14 dell'accordo integrativo aziendale).

Da quanto sopra deriva che i compiti di conduttore possono essere revocati senza che ciò comporti dequalificazione e, d'altra parte, la revoca può avvenire anche a seguito di una diversa organizzazione del lavoro che, nell'ambito della propria autonomia, il capo redattore responsabile può attuare; rientra altresì nei poteri del direttore, ha proseguito la concessionaria, disporre di non affidare la conduzione dei notiziari a chi ha compiti di responsabilità nella testata giornalistica, quali quelli di capo redattore e di vice capo redattore.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne lo specifico caso del sig. Ermanno Corsi si significa che il ricorso nei confronti della RAI, depositato dall'interessato in data 6 febbraio 1997 presso la Pretura circondariale di Napoli, è stato assegnato — attraverso il consueto criterio del sorteggio — al dr. Ingrassia, il quale ha fissato per la trattazione del procedimento l'udienza del 28 febbraio 1997, poi rinviata al 7 marzo ed al 16 marzo 1997; dopo l'emissione del provvedimento cautelare d'urgenza l'esame del merito della causa è stato rinviato all'udienza del 3 dicembre 1997.

Quanto, infine, ai tempi di trattazione dei procedimenti presso la suddetta Pretura, si comunica che tali tempi dipendono dal carico delle udienze di ciascun giudice, che, nella sua autonomia, tiene conto della natura urgenza del provvedimento da adottare;

in numerosi casi l'intervallo tra il deposito del ricorso introduttivo e l'udienza di trattazione è stato minore di quello relativo alla controversia in esame, mentre in genere viene contenuto nei trenta giorni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in una comunicazione inviata nei giorni scorsi dall'onorevole Jervolino Russo, presidente della Commissione affari costituzionali della Camera al presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, veniva confermata l'ipotesi di rifinanziamento della legge n. 390 del 1992 attraverso lo stanziamento di 25.640 milioni di lire per l'anno 1997 e di 9.176 milioni di lire per l'anno 1998 destinati all'assistenza dei profughi della ex Jugoslavia;

in data 27 giugno 1997, il Ministro dell'interno, con nota prot. n. 4921/50 della Dgsc - Servizio interventi assistenza sociale - divisione assistenza ai profughi, richiamando le circolari telegrafiche del 16 gennaio e del 5 aprile, che definivano l'impossibilità di formalizzare accordi o convenzioni fino alle variazioni di bilancio, ha comunicato alla prefettura di Udine la indisponibilità del ministero del tesoro ad assegnare al capitolo n. 4240 del bilancio i fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997;

la stessa nota ricordava che in Parlamento è in discussione il disegno di legge di iniziativa governativa Atto Camera n. 1528, recante interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria;

il dispositivo della suddetta nota fissa nel 15 settembre 1997 il termine ultimo per la cessazione di qualunque intervento di accoglienza ai profughi della ex Jugoslavia, compresi quelli di etnia Rom;

la nota ministeriale richiama, inoltre, l'attenzione sulla particolare delicatezza

della situazione che si è venuta a determinare, auspicando « ... attenzione alla questione affinché le contingenti difficoltà finanziarie non comportino, nella graduale cessazione degli interventi, riflessi negativi all'azione umanitaria ... » :

se non ritenga necessario fornire l'esatta interpretazione delle comunicazioni inoltrate, in netto contrasto tra loro, tenendo conto della peculiarità dell'« azione umanitaria » svolta nella regione Friuli-Venezia Giulia, area caratterizzata dalla concentrazione di caserme dismesse, nonché la complessa situazione dei singoli gruppi familiari dovuta sia alla diversa appartenenza etnica, sia alla composizione sociale degli stessi, condizioni che prefigurano notevoli difficoltà di rientro;

se non reputi opportuno affidare alla regione un ruolo di garante della continuazione dell'intervento umanitario, indipendentemente dalle risorse economiche di spettanza ministeriale. (4-11868)

RISPOSTA. — *La chiusura dei Centri di accoglienza per gli sfollati dalla ex Jugoslavia non riguarda soltanto i Centri di Purgessimo e di Cividale del Friuli, ma rappresenta un preciso orientamento governativo, già gradualmente perseguito dal Ministero, che trova ulteriore enunciazione nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997.*

Per la prosecuzione degli interventi umanitari tuttora in corso sono venuti, peraltro, a determinarsi ineludibili problemi di carattere finanziario. È noto infatti che il rifinanziamento dei programmi disposti con decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con legge 24 settembre 1992, n. 390, in un primo tempo previsto per 15 miliardi di lire nell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stato ritenuto impraticabile sul piano amministrativo-contabile dal Ministero del Tesoro.

L'imminente cessazione di ogni forma di assistenza, prospettata come doverosa ipotesi con Circolare di questo Ministero in data 26 giugno 1997, è motivata essenzialmente dall'esaurimento delle risorse finan-

ziarie, in mancanza delle quali l'Amministrazione non è in condizione di operare legittimamente, ed è in linea con quanto previsto a tale riguardo nella sopra menzionata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Governo, doverosamente, si è fatto carico di trovare altra via per finanziare la prosecuzione e la graduale conclusione dell'intervento umanitario a suo tempo avviato per fronteggiare la ormai superata emergenza dovuta all'afflusso di sfollati dalla ex Jugoslavia, attraverso il disegno di legge per «interventi urgenti in materia sociale e umanitaria» (A.C. 1528), il cui iter parlamentare non si è tuttavia potuto concludere prima della pausa estiva.

La tempestiva approvazione di detto disegno di legge, oltre che consentire l'indispensabile provvista di fondi per la prosecuzione degli interventi umanitari in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia, comporterebbe altresì interventi mirati alla sollecita chiusura di tutti i Centri governativi, favorendo forme alternative di accoglienza, nelle quali agli Enti locali, anche mediante trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell'interno, verrebbe assegnato un ruolo più attivo, e qualitativamente mirato a favorire la temporanea integrazione degli sfollati nel contesto sociale.

Altra rilevante caratteristica della norma di rifinanziamento dei programmi in parola è data dalla prospettiva di una graduale conclusione dell'emergenza attraverso la realizzazione di appositi programmi di rimpatrio volontario, anche in forme assistite, in collaborazione con organismi tecnicamente sperimentati nel settore, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.).

Taluni impedimenti, purtroppo, si sono frapposti, poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, alla auspicata, sollecita approvazione del più volte menzionato disegno di legge A.C. 1528. In particolare, sono sorte difficoltà a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge, ove si dispone un diverso, ugualmente necessario, modesto rifinanziamento del programma governativo per l'as-

sistenza sanitaria in favore di bambini provenienti dal Ruanda.

Il Ministero dell'Interno si sta comunque adoperando affinché l'iter legislativo del provvedimento in discorso abbia positiva conclusione con la ripresa dei lavori parlamentari.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Chieti si trova in stato di dissesto finanziario dichiarato dal commissario straordinario con delibera del 10 giugno 1993, n. 4834/CP;

in dipendenza del predetto stato di dissesto è stata nominata apposita commissione straordinaria di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti (articolo 21, comma 2, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68;

l'indebitamento pregresso riguarda gli esercizi fino a tutto il 1992;

con decreto ministeriale è stata riconosciuta la validità dei provvedimenti per il riequilibrio del bilancio ed è stata conseguentemente approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 1993;

la commissione straordinaria di liquidazione ha predisposto ed approvato il piano di rilevazione con atto n. 424 del 10 marzo 1997 e notificato al ministero dell'interno in data 14 marzo 1997;

il piano di rilevazione ha portato le seguenti risultanze:

totale dei debiti ammessi lire 33.749.720.467; totale dei debiti esclusi lire 43.860.204.518; totale cassa della liquidazione lire 12.337.911.888; richiesta mutuo a carico del Ministero dell'interno lire 20.186.859.952;

il comune di Chieti ha presentato al ministero dell'interno direzione centrale per la finanza locale ricorso avverso tale piano di rilevazione in data 11 aprile 1997;

il ricorso si fonda su elementi giuridici oggettivi e di fatto, poiché tra i debiti esclusi sono state ricomprese delle fattispecie che sono invece da ricondurre alla diretta competenza dell'organo di liquidazione;

tra le tipologie di debiti esclusi infatti figurano:

a) fondi a gestione vincolata, sentenze passate in giudicato dopo il 31 dicembre 1992 ma per fatti e/o atti inequivocabilmente sorti antecedentemente a tale data, espropriazioni e debiti fuori bilancio già riconosciuti dall'ente stesso; b) l'orientamento del ministero dell'interno già espresso con nota 4702 del 7 agosto 1995 inviata al presidente della Commissione straordinaria di liquidazione dell'amministrazione provinciale di Napoli, è che « compito dell'organo straordinario di liquidazione è quello di procedere al ripiano il più ampio possibile dell'ente ». E che « il concetto di rilevazione, gestione e liquidazione debba essere inteso nel senso più ampio considerando tutte le fattispecie di fatti o d'atti che abbiano la radice nella gestione precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato » (Per la città di Chieti 31 dicembre 1992);

tale orientamento è stato ribadito alla commissione straordinaria di liquidazione del comune di Chieti nell'incontro del 29 febbraio 1996 (di cui è stato redatto verbale) presso il ministero dell'interno alla presenza del dottor Antonio Giuncato (direttore generale della finanza locale), dello stesso organo di liquidazione e degli amministratori di Chieti nonché dal sottoscritto;

dal piano di rilevazione, approvato dalla commissione straordinaria di liquidazione, l'importo dei debiti esclusi è di rilevante entità e tale che da essi l'ente stesso possa rischiare di non far fronte, anche disponendo di un considerevole

avanzo d'amministrazione che può ben essere destinato al ripianamento delle esposizioni debitorie;

con l'attivazione della procedura di transazione (prevista dall'articolo 87, comma 3, lettera c) decreto legislativo 77/95, comma 7) e con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione l'intera posizione debitoria del comune di Chieti, potrebbe essere agevolmente definita con tutti i risvolti positivi in termini socio-economici;

se intenda accogliere il ricorso presentato dal comune di Chieti al fine di ammettere i debiti esclusi dal piano di rilevazione, che sono tutti riferibili al periodo pregresso al 31 dicembre 1992;

se sia consapevole che l'esclusione di debiti, così come attivata nel piano di rilevazione citato, esclusione che appare ingiustificata, fuori dalle norme e dalle direttive del Ministero, è di pregiudizio per molti creditori che si vedono quanto meno posposti ad altri quanto a tempi di riscossione; è di pregiudizio per il comune — che, al contrario della commissione di liquidazione, deve riconoscere ai creditori esclusi dal piano di rilevazione interessi e rivalutazione; e non può attivare transazioni — favorisce questi creditori rispetto agli altri, i cui crediti non saranno aumentati di interessi e rivalutazione; danneggia il comune, che potrebbe chiudere subito — secondo legge — il disastro ma che, con la esclusione di molti creditori dal piano di rilevazione, si troverà ad affrontare una massa di debiti enorme;

se non intenda ricordare alla commissione straordinaria di liquidazione del comune di Chieti quanto dichiarato in ordine al disastro della provincia di Napoli.

(4-09787)

RISPOSTA. — *Il ricorso proposto dal comune di Chieti risulta, purtroppo, inammissibile, in quanto avverso il provvedimento di diniego di inserimento nel piano di rilevazione è ammesso ricorso soltanto da parte dei creditori esclusi e non anche da parte del comune, come risulta dall'articolo 87, 6° comma, del decreto legislativo 25*

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

febbraio 1995, n. 77, modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

In merito alla richiesta di intervento presso la commissione straordinaria, volto ad indicare la corretta interpretazione delle tipologie di debiti da inserire nel piano di rilevazione, l'Amministrazione dell'Interno non può che limitarsi ad esprimere soltanto un parere, in considerazione dell'autonomia istituzionale ed operativa di cui gode detto organismo.

Tale parere non può, ovviamente, essere difforme dalle linee già ufficialmente espresse e comunicate alla commissione di liquidazione del comune di Chieti, per le quali il risanamento dell'ente locale deve essere il più ampio possibile. In tal senso si ribadisce, ad esempio, che i debiti derivanti da sentenze passate in giudicato dopo la data del 31 dicembre antecedente all'anno dell'ipotesi di bilancio, ma relative a fatti maturati precedentemente a tale data, devono essere inserite nella massa passiva dall'organo di liquidazione.

Si osserva, al riguardo, che avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'Interno, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento, come disposto dal già citato comma 6 dell'articolo 87 del decreto legislativo 77/1995 e successive modificazioni. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso. Avverso il rigetto del ricorso è ammessa l'impugnativa nelle competenti sedi giurisdizionali o il ricorso al Capo straordinario dello Stato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Si soggiunge, infine, che, a seguito di delega contenuta nella legge 15 maggio 1997, n. 127, un'apposita commissione nominata dal Ministro sta predisponendo una bozza di decreto legislativo che dovrà semplificare e velocizzare le procedure del dí sesto, garantendo altresì la possibilità di inserire nella massa passiva della liquidazione tutte le passività pregresse dell'ente, al fine di assicurare il completo risanamento.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PANETTA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 27 aprile 1997 a Cerveteri (Roma) si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale;

risulta all'interrogante che vi sia un procedimento penale, per oltraggio, a carico di un capogruppo consiliare, fissato per il 2 maggio 1997, quindi in piena campagna elettorale, visto il ballottaggio che si terrà l'11 maggio prossimo;

il 27 aprile 1997 due ragazze sono state fermate e identificate, poiché distribuivano un settimanale all'interno del quale era riportata l'intervista ad uno dei candidati a sindaco;

il sindaco uscente, signor Ramazzotti ha sporto denuncia nei confronti di un candidato del Polo delle libertà che distribuiva volantini elettorali;

le forze dell'ordine hanno effettuato delle perquisizioni negli studi dei geometri Lamberto e Luca Ramazzotti e Massimiliano Fantozzi, quest'ultimo candidato in una lista collegata al Ramazzotti:

se non ritengano di considerare tali fatti come turbativa elettorale o come elementi di disturbo. (4-09830)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti non risulta che sui fatti indicati sia stato avviato un procedimento penale per oltraggio nei confronti di un capogruppo consiliare di Cerveteri.*

Risulta, invece, che, in data 2 aprile 1997, il candidato Ramazzotti Lamberto, sindaco uscente, formalizzava una querela presso la locale stazione Carabinieri nei confronti di Roberti Roberto, candidato a consigliere per la lista civica « CIVILTÀ », per avere distribuito volantini contenenti frasi diffamatorie nei suoi confronti. La denuncia veniva trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia.

In merito alle perquisizioni indicate dalla S.V., effettivamente il 5 maggio 1997 i carabinieri di Cerveteri procedevano alla

acquisizione di documentazione presso gli studi professionali dei geometri Lamberto e Luca Ramazzotti. L'operazione, disposta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, nell'ambito di un procedimento penale in fase istruttoria, era diretta a verificare il regolare rilascio di concessioni edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:

come si apprende da un quotidiano nazionale, un bambino di sei anni di Agropoli (Salerno) rischia di non poter più usufruire (ma risulta all'interrogante che sia già di fatto operativa la sospensione) dell'assegno di indennità necessario alla frequenza di un centro di riabilitazione, a causa del mancato inoltro della denuncia dei redditi relativa al 1995;

secondo la richiesta formulata dal prefetto di Salerno, il piccolo dovrebbe presentare una dichiarazione di responsabilità, con firma autentica dello stesso, dei redditi goduti nel 1995;

i genitori hanno giustamente fatto notare l'impossibilità di esibire la firma di un bimbo di sei anni non ancora compiuti —;

se siano a conoscenza dell'incredibile vicenda e come ritengano sia stata possibile una tale eventualità;

se risponda al vero che la sospensione dell'assegno di indennità è già operativa e, in caso affermativo, quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per ristabilirne l'erogazione.
(4-09863)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, attuativo dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, stabilisce che i minorati civili, titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno, presentino alle Prefet-

ture, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente.

D'altro canto, la legge 11 ottobre 1990, n. 289, prevede in favore degli invalidi civili minorenni, nel concorso di certi requisiti personali, sanitari e reddituali, un'indennità mensile condizionata alla frequenza, continua o periodica, di centri terapeutici e riabilitativi, o di scuole e centri formativi; la provvidenza è riconosciuta su domanda del legale rappresentante del minore, corredata da idonea documentazione, limitatamente alla reale durata del trattamento o del corso.

In tale ipotesi, il rappresentante legale del minore è tenuto, sia in sede di prima richiesta dell'indennità di frequenza, che in occasione delle successive, eventuali istanze annuali di rinnovo del beneficio detto, a presentare — tra l'altro — una dichiarazione di responsabilità sui redditi del minore percepiti nell'anno precedente.

Appare così evidente come la verifica dell'osservanza del generale obbligo di comunicazione annuale sulle condizioni reddituali, di cui si è sopra fatto cenno, vada coordinata con l'accertamento dei requisiti economici, oltre che sanitari, che viene effettuato in relazione alla istanza annuale di rinnovo del beneficio dell'indennità mensile di frequenza.

Tale coordinamento è venuto evidentemente a mancare nel caso di specie, essendo stato inviato al minore in questione un modulo di sollecito destinato propriamente, anche per i riferimenti ad una eventuale revoca, ai soli beneficiari di provvidenze erogate in via continuativa, diverse cioè dall'indennità di frequenza.

Per quanto concerne, poi, l'incongruenza dell'invio diretto della lettera della Prefettura di Salerno al minore Alessandro Muzzio, nato addirittura nel 1991, la stessa, certamente deprecabile, è all'evidenza frutto di un errore da porsi anche in relazione alla tipologia degli adempimenti di specie, posti in essere per un elevato numero di assistiti, con l'impiego di moduli predisposti; una normale attenzione posta nella lettura della missiva avrebbe comunque dovuto permettere di rilevare il disguido e considerare

l'invito formulato come rivolto in effetti al rappresentante legale del minore.

L'episodio di cui si è detto non avrebbe potuto in ogni caso determinare, per le ragioni accennate, conseguenze negative nei confronti del minore Alessandro Munzio, e in effetti così è stato, essendo stato disposto in favore del medesimo — con decreto del Prefetto di Salerno in data 29 aprile 1997 — il rinnovo dell'indennità mensile di frequenza per il periodo 1° ottobre 1996-30 aprile 1997, a seguito di specifica istanza debitamente documentata.

L'importo complessivo della provvidenza è in corso di pagamento.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a pochi giorni dal voto sui referendum è grave la situazione della consegna dei certificati elettorali in molte città italiane;

secondo numerose segnalazioni giunte a « Radio Radicale » alcuni milioni di certificati elettorali non sarebbero stati consegnati nonostante il termine per la consegna degli stessi sia scaduto il 28 maggio 1997;

in queste ore risulta che nel comune di Messina sarebbero giacenti molte migliaia di certificati ancora non consegnati;

già in un'interrogazione presentata al Senato della Repubblica è stata denunciata tale circostanza;

ove si dimostrasse una tale giacenza anomala di certificati si potrebbe configurare una sorta di boicottaggio di questa tornata elettorale rispetto ad altre;

è indispensabile avere dati e risposte certe rispetto a queste segnalazioni —:

quali dati risultino su quanto citato in premessa;

ove fosse verificata un'anomala giacenza di certificati al di sopra della media delle altre tornate elettorali, quali inter-

venti intenda adottare perché sia data immediata attuazione a quanto disposto dalla normativa vigente. (4-10861)

RISPOSTA. — *La distribuzione e consegna dei certificati elettorali agli elettori, in occasione dello svolgimento dei referendum popolari del 15 giugno scorso e stato effettuato nel pieno rispetto della normativa e non ha presentato ritardi o irregolarità. Il numero dei certificati elettorali non consegnati non si è discostato in misura apprezzabile dai dati registrati in occasione di precedenti tornate referendarie.*

Alla chiusura delle operazioni di votazione, la percentuale complessiva dei certificati non consegnati è stata, infatti, del 7,3%, con un incremento di appena l'1,1% rispetto alla consultazione referendaria dell'11 giugno 1995, allorché la percentuale fu del 6,2%.

Occorre, tuttavia, considerare che in quest'ultima occasione, come in quella precedente sulla formazione dei dati indicati ha inciso in misura assai rilevante l'altissima percentuale dei certificati elettorali non consegnati (rectius non ritirati) relativi agli elettori residenti all'estero, che è stata del 4,5% nella consultazione del 15 giugno scorso e del 4,25% in quella del 1995.

Si tratta, naturalmente, di percentuali assolute, riferite, cioè all'intero corpo elettorale; ciò significa che, a fronte di una percentuale pari al 2,5% di certificati ritirati nella consultazione del 1995, in quella appena conclusasi la percentuale è stata sostanzialmente nulla.

In pratica l'elettorato residente all'estero, benché raggiunto dalle apposite « cartoline-avviso », ha ritenuto di non partecipare, se non in misura minimale, a entrambe le consultazioni.

Depurata dal dato relativo agli elettori residenti all'estero, la percentuale dei certificati non consegnati nell'ultima consultazione referendaria scende, pertanto, al 2,8%, con un incremento trascurabile dello 0,8% rispetto al 1995, allorché la percentuale riferita agli elettori residenti nel territorio nazionale fu del 2%.

Quanto al comune di Messina, la percentuale complessiva dei certificati non

consegnati è stata dell'11,3% — di cui il 4,7% riferita ai residenti e il 6,6% agli elettori residenti all'estero — inferiore, comunque, alla media riguardante l'intera Sicilia, che è stata del 13,7% (con il 9,4% relativo ai certificati non ritirati dagli elettori residenti all'estero).

Non si può non osservare come, a norma dell'articolo 28 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile alle consultazioni referendarie per effetto del rinvio operato dall'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352), gli elettori che non avessero ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale potevano sempre ritirarlo presso gli uffici comunali, che, a tal fine, sono rimasti aperti dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, sino alle ore 22. In tali sensi era comunque stata diramata apposita nota informativa, come pure era stata disposta ogni più attenta vigilanza affinché tale adempimento venisse assolto nel pieno rispetto della legge, al fine di assicurare a tutti gli elettori il diritto di voto costituzionalmente garantito.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PEZZOLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nel 1995 la Allianz Subalpina spa, società di assicurazione controllata dal gruppo tedesco Allianz, revocava il mandato all'agente Villaroel di Messina;

a seguito di ciò, essendo del tutto immotivato e strumentale il provvedimento, il sindacato nazionale agenti dell'Allianz Subalpina promosse iniziative di protesta che ebbero eco sulla stampa nazionale, culminate con una manifestazione davanti all'ambasciata tedesca a Roma;

nel gennaio 1996 venivano revocati, con provvedimenti altrettanto immotivati e strumentali, i mandati agli agenti Nardelli di Bari e Gasparini di Parma;

nel contempo venivano assunte dall'Allianz penalizzanti decisioni relative alla sfera economica ed organizzativa delle agenzie;

il gruppo Allianz, primo in Europa per incassi e patrimonio, controlla in Italia direttamente o indirettamente, oltre alla Subalpina, le compagnie Ras, Lloyd Adriatico, Italica, Lavoro e Sicurtà;

è evidente il profilarsi di una vera e propria colonizzazione del mercato assicurativo italiano da parte tedesca;

a subire in particolare tale situazione sono i lavoratori: già trecento della Allianz Pace hanno perso il posto ed altri duemila di vari gruppi assicurativi corrono questo rischio —:

quali iniziative intenda intraprendere per la tutela dei legittimi diritti degli agenti assicurativi, soprattutto nei confronti delle Direzioni delle rispettive società mandanti, per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché per scongiurare il pericolo del determinarsi di pericolose posizioni di monopolio nel settore ad opera di gruppi stranieri. (4-02848)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si precisa che le fattispecie trattate nella medesima, concernenti la revoca di mandati agenziali da parte dell'Allianz Subalpina s.p.a.-Società di assicurazioni e riassicurazioni, evidenziano profili privatistici attinenti, in particolare, la sfera commerciale dei rapporti agenti/compagnie.

Ciò premesso, sulla base delle notizie fornite all'ISVAP dall'Allianz Subalpina s.p.a., si forniscono i seguenti elementi di informazione.

Le iniziative assunte nei confronti dell'agente Villaroel di Messina si riferiscono ad una gestione precedente a quella della Allianz Subalpina s.p.a.

La cessazione dalla collaborazione degli agenti Nardelli di Bari e Gasparini di Parma non è avvenuta per revoca ma, per quanto riguarda il primo, per accordo consensuale nel gennaio 1996, e, per quanto riguarda il secondo, per cessazione ad nutum nel maggio dello stesso anno. Tale cessazione comportò l'erogazione di tutte le indennità previste dall'Accordo Nazionale Agenti e fu accettata dallo stesso agente.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

Le cessazioni di mandato per motivi diversi (dimissioni, cessazioni ad nutum, revoca per giusta causa, ecc.), nel corso del 1996, sono state circa cinquanta che, su un totale di più di settecento agenti in tutta Italia, costituiscono un normale turn-over di collaboratori esterni.

In merito a quanto affermato nell'interrogazione in oggetto circa le decisioni penalizzanti assunte dall'Allianz Subalpina s.p.a relative alla sfera economica ed organizzativa delle agenzie, la predetta società ha fatto presente che il rapporto con la stessa è regolato dall'Accordo Nazionale Agenti a cui fanno riferimento i mandati singolarmente sottoscritti, ed ha precisato di aver sempre puntualmente applicato tale accordo in ogni sua parte.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia l'opinione, e l'eventuale conseguente decisione, in merito al problema sollevato dal responsabile della Uil presso il comune di Lecce, il quale definisce « illegittima la nomina del dottor Luigi Trevisi, nuovo segretario generale del comune di Lecce », dal momento che Lecce è un comune di classe prima A ed il dottor Trevisi è segretario di seconda classe. (4-10456)

RISPOSTA. — *Il dott. Luigi Trevisi, titolare della segreteria di classe seconda del comune di Monteroni di Lecce, non è stato — né poteva essere — nominato titolare della segreteria di Lecce. Al funzionario è stato semplicemente conferito, previo parere favorevole dell'amministrazione comunale del capoluogo, espresso con delibera di giunta n. 789 del 4 aprile 1997, un incarico di reggenza. A mente dell'articolo 194 della legge 27 giugno 1942, n. 851, un siffatto incarico, a carattere meramente provvisorio, può essere conferito anche a segretari di qualifica inferiore, in attesa che alla segreteria vacante venga assegnato un titolare di*

qualifica corrispondente alla classe di appartenenza della stessa.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RAFFAELLI, GIORDANO e GIULIETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Terni, capoluogo di provincia, è tra quelli nei quali si voterà il 27 aprile 1997 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

la circolare telegrafica n. 10/97 del 13 marzo 1997, inviata dalla direzione centrale per i servizi elettorali del ministero dell'interno a prefetti della Repubblica ricorda l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel quale si stabilisce che è fatto divieto, a tutte le pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni che precedono l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa;

la circolare medesima precisa che rientrano nel divieto di cui al citato articolo 29 le attività di propaganda elettorale collegabili, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia attività amministrativa, e che da tale divieto risultano escluse solo le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi;

la circolare citata dà mandato ai prefetti di portare tali disposizioni a conoscenza delle amministrazioni locali interessate;

risulta che la prefettura di Terni ha tempestivamente informato l'amministrazione del comune di Terni di tale circolare, che conferma peraltro disposizioni di legge ampiamente note —;

se risulti al ministero dell'interno che, in aperta violazione di tali disposizioni, l'amministrazione comunale di Terni nei trenta giorni precedenti la campagna elet-

torale in corso abbia effettuato e stia continuando in questi giorni ad effettuare manifestazioni di propaganda, inaugurazioni, diffusioni di materiale tipografato ed altre iniziative finanziate con danaro pubblico, non « necessarie ad assicurare l'efficacia giuridica degli atti amministrativi » e unicamente utili a magnificare le realizzazioni effettive o presunte dell'amministrazione stessa;

se, in particolare, risulti che alcune tra le principali inaugurazioni (il ponte denominato « dello Staino » e il ponte detto « di Maratta ») risultino relative ad opere non completate, nel primo caso per l'assenza di adeguate infrastrutture viarie la cui mancanza ha provocato gravi disservizi e vivaci proteste, e, nel secondo caso, perché trattasi di opera pubblica appena abbozzata, al solo stadio di struttura in cemento;

se ancora risulti che nell'arco di tempo di cui al divieto della legge n. 81 del 1993 sia stato diffuso capillarmente, a spese della medesima amministrazione comunale, una rivista illustrante opere realizzate od annunciate dall'amministrazione medesima, in ragione di una copia spedita per posta a ogni famiglia;

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche attraverso i suoi organi periferici, per assicurare, nel limite delle competenze e del diritto, il regolare svolgimento della campagna elettorale amministrativa nel rispetto delle leggi vigenti ed a parità di condizioni. (4-09086)

RISPOSTA. — *Non risulta che, in occasione delle consultazioni amministrative del 27 aprile 1997, l'amministrazione comunale di Terni abbia violato il disposto dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.*

In occasione dell'inaugurazione delle opere di ingegneria richiamate dalla S.V., gli

amministratori locali intervenuti, tra le altre autorità, si sono, infatti, limitati alla mera illustrazione e descrizione dei lavori eseguiti.

Quanto alla rivista « La Città » — mensile edito dal 1995 con lo scopo di informare la cittadinanza sulle attività svolte dalla giunta municipale e finanziato con i fondi reperiti attraverso le inserzioni pubblicitarie — la particolare e diffusa distribuzione cui è stato fatto riferimento è avvenuta nel mese di febbraio, cioè in periodo antecedente all'inizio del divieto posto dalla normativa sopracitata.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

REPETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

da diversi anni, l'Ente poste italiane, per prassi acquisita, ha fatto ricorso ai contratti a tempo determinato per fronteggiare una situazione di carenza di personale ormai patologica, dovuta ad un organico inadeguato alle reali e mutate esigenze del servizio;

queste assunzioni di precari è avvenuta in violazione delle norme che regolano il contratto a tempo determinato (tra le quali si veda l'articolo 1, della legge n. 230 del 1962), che ne limitano l'utilizzo in presenza di determinate e precise situazioni contingenti;

i contratti cui si fa riferimento hanno durata trimestrale, sono stati ripetutamente rinnovati in questi anni e coinvolgono un migliaio di persone; conseguentemente, questi precari hanno presentato ricorso alla magistratura;

alcuni di questi giudizi si sono conclusi con il riconoscimento del diritto ad essere assunti dall'Ente poste italiane a tempo indeterminato;

nell'ambito di alcuni di questi giudizi è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, nella

parte in cui dispone: «Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto», per contrasto con gli articoli 77, 101, 102, 104, e 3 della Costituzione -:

quali iniziative intenda assumere al fine di verificare: a) in base a quali criteri i vertici aziendali dell'Ente poste italiane, siano ricorsi al contratto a tempo determinato contravvenendo alle norme di legge; b) se nella fattispecie siano state predisposte regole definite, onde evitare che nella nuova graduatoria che l'Ente poste italiane si appresta ad utilizzare per nuove assunzioni di personale vi siano, in misura preponderante, come è avvenuto in passato, figli o parenti di dipendenti o lavoratori raccomandati, come coloro che hanno potuto maturare un maggior numero di periodi di servizio a partire dal 1° dicembre 1994 ad oggi (come da decreto-legge n. 510 del 1996); c) se risponda al vero che nella graduatoria dei precari tuttora utilizzata per l'assunzione di personale a tempo determinato vi siano giovani lavoratori che, pur essendo ai primi posti, non sono stati tenuti in considerazione nelle ultime chiamate;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che questi lavoratori precari vengano, dopo diversi anni di lavoro, emarginati, producendo ancora una volta una profonda ingiustizia a danno del «comune ed indifeso» cittadino. (4-05471)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che il contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale dell'ente Poste Italiane — stipulato il 26 novembre 1994 — prevede, all'articolo 8, tra le forme di assunzione, quella con contratto a tempo determinato per far fronte a specifiche e temporanee esigenze di servizio.

L'ente poste, pertanto, in occasione di particolari punte di traffico (es. periodo natalizio) o in momenti in cui si registrano più numerose assenze da parte del personale (es. periodo estivo) fa ricorso a tale tipo di assunzione.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 9, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 — di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 — dispone che i lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente Poste Italiane, hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo determinato da parte dell'ente Poste Italiane per la stessa qualifica e/o mansioni fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati dovevano manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

Tali disposizioni, ovviamente, non si applicano nei casi in cui vi sia stata una sentenza passata in giudicato da parte del Giudice del lavoro, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge suddetto.

Nel rammentare che le assunzioni a tempo determinato vengono effettuate entro il limite massimo del 10% rispetto al numero dei lavoratori di ruolo, il medesimo ente ha sottolineato che, trattandosi di assunzioni determinate da immediate esigenze di servizio, è possibile che la scelta degli assumendi sia caduta su unità che già precedentemente avevano prestato la loro opera a tempo determinato e che, pertanto, potevano vantare una preparazione professionale che ha consentito di assicurare in tempi brevi, una esecuzione qualitativamente soddisfacente del servizio.

A completamento di informazione il ripetuto ente Poste ha comunicato di non

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

aver preso alcuna decisione in merito alla definitiva assunzione del personale utilizzato con contratto a tempo determinato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ROSSO, ARMOSINO, MAMMOLA, COLUMBINI, MARTINAT e SCIREA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo apparso sul settimanale *Il Borghese* del 7 maggio 1997, n. 4, pagina 11 (oltreché da articoli pubblicati da *Il Giornale* ed altri quotidiani), emergono preoccupazioni in ordine al comportamento del sindaco di Torino, Valentino Castellani, relativamente alle attività ediliarie svolte da Mario De Giuli, consuocero del sindaco, durante i quattro anni dell'amministrazione della città da parte dell'Ulivo, in cui sarebbe così evidenziato un sistema di rapporti tra pubblico e privato nell'edilizia torinese —:

quali valutazioni intenda compiere sui fatti e quali iniziative assumere, nell'ambito delle sue competenze, ove dovessero ravvisarsi nei comportamenti del sindaco di Torino gli estremi delle persistenti violazioni di legge, presupposto di cui all'articolo 40 della legge n. 142 del 1990.

(4-10132)

RISPOSTA. — *Sulla base di mere allusioni a presunti comportamenti irregolari del sindaco di Torino nel settore edilizio e nelle connesse attività, risulta estremamente difficile formulare, in astratto, qualsiasi valutazione.*

Del tutto impossibile riesce, poi, finalizzare ogni prospettata valutazione all'ipotesi delle « persistenti violazioni di legge » — ai fini della conseguente applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 39 e 40 della legge n. 142/1990 — senza la concreta indicazione di fatti specifici, di cui, nonostante le indagini disposte, non si è avuta alcuna notizia.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RUFFINO. — *Ai Ministri dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la fine dell'anno scadrà il decreto legge n. 521 del 1996, che finanzia i progetti di assistenza dei profughi della Bosnia;

tal profughi sono ospitati nelle caserme non utilizzate dalle forze armate in provincia di Udine;

in particolare a Cervignano in provincia di Udine sono ospitate duecentocinquanta persone, tra donne, adulti, bambini e persone anziane;

fino ad oggi l'assistenza è stata finanziata con le risorse stanziate da decreto anzidetto ed è stata fornita attraverso una società convenzionata;

la provincia di Udine sta operando per fare in modo che le famiglie di profughi vengano accolte dai privati a spese dei comuni ma con il sostegno dello Stato;

con la decadenza del decreto l'assistenza ricadrà sui comuni direttamente interessati, con un insostenibile onere finanziario, oltre ai disagi sociali già sopportati;

la situazione si fa insostenibile per le condizioni disagiate in cui tali profughi sono costretti a vivere, in caserme dismesse e delle quali lo Stato da anni non fornisce la manutenzione —:

se il Ministro intenda venire incontro alle richieste di aiuto provenienti dalle amministrazioni locali, presentando urgentemente un provvedimento di legge che sani tale situazione e renda disponibili nuove risorse per il futuro. (4-06335)

RUFFINO. — *Ai Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

ormai da anni centinaia di profughi provenienti dall'ex-Jugoslavia sono alloggiati in due centri di accoglienza a Cervignano e Purgessimo in provincia di Udine;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

più volte sono stati assunti impegni per soluzioni alternative all'ammassamento di centinaia di persone in caserme non più utilizzate dalle forze armate, senza che nessun intervento significativo sia stato messo in atto dall'amministrazione centrale dello Stato;

si sta diffondendo la notizia di un prossimo sgombero dei due campi senza che però sia prospettata alcuna soluzione alternativa;

i contributi stanziati dallo Stato con il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, successivamente convertito, destinati all'assistenza degli sfollati d'oltre confine non sono disponibili per la mancata erogazione da parte del ministero del tesoro;

la situazione si è fatta particolarmente grave perché, come ha ricordato Mario Banelli — vicepresidente della provincia di Udine, in mancanza del contributo statale, la prefettura non può sottoscrivere la convenzione per l'inserimento degli sfollati nel territorio regionale;

gli attuali ospiti dei centri sono i soggetti più problematici per i quali è improbabile l'ipotesi di un agevole abbandono dei campi —:

se i fondi previsti dal decreto n. 669 del 1996 saranno resi disponibili ed in quali tempi;

se risponda al vero la notizia della chiusura dei centri di Purgessimo e Cervignano;

quali siano, in quest'ultimo caso, le soluzioni previste per gli attuali ospiti dei centri di accoglienza. (4-11273)

RISPOSTA. — *Con circolare del 26 giugno scorso ai Prefetti, questo Ministero ha disposto la cessazione — a decorrere dal 15 settembre p.v. — del programma di interventi umanitari in favore dei cittadini sfollati dai territori della ex Jugoslavia, per mancanza delle occorrenti risorse finanziarie.*

Entro tale termine dovranno, quindi, essere chiusi tutti i centri di accoglienza,

compresi quelli di Purgessimo e di Cervignano dei Friuli.

Eventuali ulteriori interventi potranno essere realizzati solo con l'approvazione, da parte delle Camere, del disegno di legge recante interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria (A.C. n. 1528), appositamente predisposto dal Governo.

L'iniziativa governativa — che autorizza stanziamenti di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno in corso e 9 miliardi e 176 milioni di lire per il 1998 — prevede la realizzazione di interventi per favorire « forme alternative di accoglienza », rispetto a quelle attuali, e la « definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza e la graduale chiusura di questi ultimi ».

Sono inoltre previste ulteriori misure per « favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio da attuare anche nei territori della ex Jugoslavia, attraverso apposite convenzioni con organismi anche a carattere internazionale ».

L'approvazione del disegno di legge potrà consentire la copertura finanziaria degli oneri occorrenti a concludere con gradualità la fase di protezione umanitaria, anche — se necessario — oltre la data del 15 settembre p.v.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

inoltre, secondo tale norma costituzionale, nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

nel suo rapporto con qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione, il cittadino si sente quasi sempre solo ed indifeso;

troppo spesso si dimentica che è la pubblica amministrazione che è al servizio del cittadino e non viceversa;

l'adozione di *standard* di qualità di servizio obbliga le strutture pubbliche a sottostare alla valutazione della qualità dei servizi e riconosce agli utenti il diritto di rivalersi in caso di inefficienze;

a titolo puramente esemplificativo si fa presente che, recentemente, si sono verificati numerosi disservizi postali;

numerose sono state le lettere di segnalazione sui disservizi postali inviate agli organi competenti e ai quotidiani;

risulta all'interrogante che:

la società « Hilary's Pagani » lamenta il grave problema dei disservizi che le ha causato degli spiacevoli inconvenienti;

infatti, la Hilary's ha consegnato, con il servizio di recapito « posta celere » una lettera indirizzata ad un cliente in Giappone che è stata recapitata ad una loro società in provincia di Modena;

a seguito di tale disguido la Hilary's Pagani ha esposto reclamo alla direzione generale del servizio postale la quale, a firma del dirigente del servizio posta celere, ha inviato un *fax* di risposta dichiarando che era stata effettuata la consegna nei termini previsti di un pacco contenente un oggetto di valore, con consegna assicurata nelle ventiquattrre ore, rubato all'interno della posta servizio posta celere;

alla richiesta della Hilary's Pagani di risarcimento la posta ha risposto di aver dato incarico ad un loro ispettore, il quale non ha mai chiesto gli estremi di riferimento dell'oggetto contenuto nel pacco che doveva trovare -:

se non ritengano opportuno intervenire per assumere informazioni circa la reale situazione;

quali siano i motivi di tali disservizi postali recentemente verificatisi e, più in particolare, quelli che hanno causato dei danni alla Hilary's Pagani;

se risultò la richiesta di risarcimento di danni da parte della Hilary's Pagani e quale sia il motivo di tale disservizio e le eventuali responsabilità da parte dei dipendenti preposti;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di prevedere un nuovo modello di organizzazione delle poste italiane che sia espressamente rivolto al perseguimento della valorizzazione delle capacità professionali degli attuali dipendenti e che, più in particolare, sia teso a realizzare precisi obiettivi di efficienza;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che tali disservizi postali abbiano a ripetersi.

(4-10417)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che il contratto di programma impegna lo stesso Ente al raggiungimento di molteplici obiettivi tra cui assume ruolo prioritario il recupero della qualità dei servizi postali, impegno che è stato riconfermato nella « carta della qualità dei servizi ».*

Dal secondo semestre del 1996, la qualità del servizio postale, viene rilevata e certificata da un organismo esterno e indipendente, la Price Waterhouse, incaricata dall'Internationale Post Corporation (I.P.C.) che è l'organizzazione mondiale che coordina le Poste dei paesi aderenti all'OCSE.

Tali rilevazioni hanno evidenziato che le prestazioni rese sono in linea con i livelli europei attesi che il recapito della corrispondenza città per città avviene entro le 48 ore dalla impostazione per l'84,5% degli invii, risultato superiore all'obiettivo di fine anno, e con una media complessiva nazio-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1997

nale dell'81,9% di recapiti effettuati entro tre giorni dalla spedizione.

I risultati registrati sono particolarmente incoraggianti non solo per i valori raggiunti, ma soprattutto perché confermano la validità delle strategie di riorganizzazione del servizio postale effettuate nell'ultimo triennio.

Per quanto concerne il disservizio riferito nell'interrogazione cui si risponde il citato Ente ha comunicato che in data 9 ottobre 1996 la « Hilary's » di Pagani ha effettuato presso l'Agenzia di Rubiera (Reggio Emilia) due spedizioni:

plico postacelere contrassegnato dal n. PI 2184 7778 5 IT indirizzato alla s.r.l. « Tecnovasche » di Mirandola;

plico CAI POST contrassegnato dal n. EE 0819 8171 7 IT indirizzato alla « Yokohama Nursery » co LTD in Giappone.

L'operatore addetto all'accettazione, per errore, ha applicato il bollettino del plico diretto a Mirandola sul plico destinato in Giappone e viceversa; pertanto, gli invii sono stati entrambi inviati all'indirizzo sbagliato.

La ditta « Tecnovasche » di Mirandola, ricevuto il plico destinato in Giappone, accortasi dell'errore, provvedeva a restituire lo stesso al mittente. L'Ente poste ha tempestivamente provveduto, senza ulteriore gravio per il mittente, ad inviare l'oggetto di cui trattasi in Giappone, dove è stato regolarmente consegnato in data 14 ottobre 1996.

Anche il plico postacelere, indirizzato alla ditta di Mirandola, e che erroneamente era stato inviato in Giappone, è stato recuperato e consegnato; inoltre in data 6 novembre 1996 sono state impartite alla filiale di Reggio Emilia le disposizioni necessarie per corrispondere l'indennizzo previsto alla ditta Hilary's di Pagani.

In data 20 gennaio 1997 la stessa ditta Hilary's di Pagani ha inoltre effettuato un invio postacelere contrassegnato dal n. PI 2184 7369 SIT indirizzato a « Giardinarte » di Matteucci Via Aurelia Nord, 312 Viareggio.

Il giorno 24 gennaio il mittente ha indirizzato alla direzione servizi postali del

nominato Ente un fax lamentando la probabile perdita dell'invio. Esperite le indagini di rito, è stato appurato che il giorno 21 gennaio 1997, nel perfetto rispetto della tempistica programmata, l'oggetto era stato portato all'indirizzo del destinatario ma, a causa dell'assenza di quest'ultimo, l'incaricato della consegna riportava, in conformità delle norme che regolano il servizio postacelere, il plico in ufficio.

Il plico in argomento è stato, poi, consegnato il giorno 24 gennaio 1997; l'Ente poste italiane ha provveduto ad informare la ditta in parola in merito al buon fine della spedizione de qua ed alla insussistenza del diritto ad eventuali rimborsi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

TATARELLA, AMORUSO e POLIZZI. —
Al Ministro dei beni culturali e ambientali.
— Per sapere — premesso che:

da notizie riportate dalla stampa, risulta agli interroganti che nel decreto, non ancora pubblicato, del Ministro interrogato riguardante l'apertura dei musei dalle 20,30 alle 23 nel periodo dal 15 giugno 1997 al 15 settembre 1997, non è stato inserito nessun museo tarantino;

a Taranto sono presenti musei di fama internazionale, tra i quali il museo archeologico della Magna Grecia, che vanta la più ricca e interessante raccolta di officeria e ceramiche attribuite all'antica Grecia;

nel periodo considerato nel provvedimento suddetto, nel territorio jonico, ed a Taranto in particolare, si svolgeranno grandi manifestazioni sia sportive sia culturali, in grado di richiamare notevoli flussi turistici: tra queste i giochi del Mediterraneo, la mostra sugli « Atleti e Guerrieri » presso il museo di Taranto, quella sui Greci in occidente, il festival della Valle D'Itria e quello della Magna Grecia;

in merito, l'assessorato alla cultura della provincia di Taranto si è fatto interprete della protesta culturale della Puglia —:

quali siano i criteri alla base delle scelte di cui in premessa operate dal Mini-

stro interrogato e quali siano i motivi dell'esclusione dei musei tarantini, che determina una forte penalizzazione ai danni del Sud e di Taranto in particolare.

(4-10813)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica che il Museo Nazionale di Taranto, in un primo momento escluso dal progetto relativo all'apertura straordinaria dei luoghi culturali, è stato successivamente inserito tra gli istituti autorizzati all'apertura serale per il periodo dal 10 luglio al 31 agosto 1997, nelle giornate di venerdì e sabato.*

In ordine alle manifestazioni culturali citate nell'interrogazione parlamentare si precisa quanto segue.

La mostra « Atleti e Guerrieri », a partire dall'inaugurazione avvenuta nel 1995, risulta inserita nel percorso espositivo permanente del sopra citato Museo Nazionale e la mostra temporanea « I Greci in Occidente. Arte e Artigianato in Magna Grecia » è stata fruibile, presso l'ex Convento di S. Domenico nella Città Vecchia dal 29 giugno 1996 al 30 giugno 1997.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

VIALE. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in data 30 maggio 1996 con precedente interrogazione il sottoscritto sollecitava la definizione dell'acquisto a prezzo simbolico, o comunque contenuto, da parte del comune di Casale Monferrato dell'omonimo castello medievale, risalente alla metà del trecento, appartenente sin dagli anni settanta al Ministero della difesa, che lo ha adibito a deposito della divisione Cremona;

attualmente l'importante monumento si trova nel più completo abbandono, con gravi rischi di ulteriore degrado;

nel maggio del 1995 il comune di Casale Monferrato ha provveduto a richie-

dere ai Ministeri dei beni culturali e delle finanze l'acquisizione a prezzo simbolico del bene predetto, ricevendone parere favorevole;

da indiscrezioni, sembrerebbe che il prezzo, tutt'altro che simbolico, che dovrebbero fissare i Ministeri interessati si aggirerebbe intorno ai due miliardi, prezzo che non tiene conto del degrado del castello e della notevoli spese necessarie per restaurarlo —:

come si intendano superare tutti questi assurdi ostacoli burocratici che si frappongono all'acquisizione predetta e se risulti fondata l'indiscrezione relativa all'assurdo prezzo di due miliardi di lire fissato per il castello di Casale Monferrato.

(4-07060)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, concernente l'acquisto da parte del Comune di Casale Monferrato del castello medievale, ad integrazione di quanto già comunicato in risposta alla precedente interrogazione n. 4-00758, si fa presente quanto segue.*

La Direzione Centrale del Demanio del Dipartimento del Territorio del Ministero delle finanze, con nota n. 77041 del 14 aprile 1997, sollecitava la competente Sezione Staccata in merito alla questione; quest'ultima trasmetteva lo schema di contratto predisposto per la vendita dell'immobile a favore del Comune di Casale Monferrato.

La predetta Direzione Centrale del Demanio ha comunicato che il prezzo di acquisto dell'immobile ammonta a lire 810 milioni ed è valido solo per l'ipotesi di cessione al Comune di Casale Monferrato con l'esclusiva destinazione dell'immobile medesimo a scopi pubblici socio-culturali e non di lucro, stante l'urgente necessità di recuperare il bene alla fruizione pubblica.

Attualmente la pratica in questione e in corso presso l'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.